XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	14
Commissioni riunite (III-V-VI-XIV Camera e 3ª-5ª-6ª-14ª Senato)	»	16
Commissioni riunite (I e II)	»	18
Commissioni riunite (VII e XI)	»	19
Commissioni riunite (VIII e X)	»	22
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	24
Giustizia (II)	»	50
Difesa (IV)	»	60
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	67
Finanze (VI)	»	97
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	100
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . *Pag.* 112
Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . . » 119
Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » 123
Affari sociali (XII) . . . . . » 125
Agricoltura (XIII) . . . . . » 136
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 156
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 161
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 163
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 164
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo . . . . . » 165
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni . . . . . » 167
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione . . . . . » 169

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 171

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 6

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-*ter* Governo (Parere alla Commissione X) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni)* 7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 – Rel. Giorgis (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 8

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 – Rel. Turco (Parere alle Commissioni VII e XII) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione)* 11

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4286 e rilevato che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 22 articoli, suddivisi in 3 capi, reca un complesso di disposizioni che riguardano in modo omogeneo la gestione degli inter-

venti conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia negli anni 2016 e 2017 ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 intervengono a favore delle imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo da 15 al 25 gennaio 2017. Il preambolo del decreto dà parzialmente conto di tali misure, richiamando le sole Regioni colpite dal terremoto;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, all'articolo 1, modificando gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici, individuati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di studi di microzonazione sismica di livello III; in proposito, appare opportuno esplicitare che il riferimento è al comma 1 del citato articolo 1, che richiama i comuni elencati negli allegati 1 e 2, in quanto il comma 2 dà invece facoltà al commissario straordinario di estendere l'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni diversi da quelli elencati nei predetti allegati;

il decreto-legge, all'articolo 7, comma 2, lettera *b),* n. 2) introduce, nel comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, un periodo il quale dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di "produttore di rifiuti" recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riproducendo però un'identica disposizione già vigente, contenuta al comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 28;

inoltre, all'articolo 18, comma 2, incrementa in maniera non testuale le unità di personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016;

infine, sempre sul piano del coordinamento esterno del testo, il decreto-legge, all'articolo 20, con previsione di carattere generale, qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, affiancandosi ad altre due previsioni di analogo tenore, contenute all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

il decreto-legge, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una disciplina che in qualche caso assume carattere derogatorio della legislazione vigente. Deroghe sono contenute, in particolare: all'articolo 2, comma 1, che stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo codice; all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che, novellando l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, consente il ricorso alla procedura negoziata senza

bando anche per la realizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica; all'articolo 21, comma 2, che fa salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione dell'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione dello entrate, con riferimento all'esercizio 2016, derogando implicitamente all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), il quale prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre nessun impegno possa essere assunto a carico dell'esercizio scaduto, tranne che per variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, che, nell'autorizzare il bando di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile, deroga all'articolo 3, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, al fine di elevare dal 30 al 40 per cento la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 16, comma 1, in maniera non testuale, dispone una ulteriore proroga al 13 settembre 2020 della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in relazione alle condizioni di inagibilità degli edifici che ospitano i relativi tribunali, il cui termine di entrata in vigore era già stato prorogato al 13 settembre 2018 dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In relazione alla richiamata disposizione, i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto la medesima proroga un termine che risulta assai lontano dalla scadenza, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità", nonché ai presupposti di necessità e urgenza;

sul piano dei rapporti con altri strumenti giuridici:

il decreto-legge, all'articolo 12, comma 1, proroga l'efficacia della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria fino all'esaurimento delle risorse disponibili a norma dell'articolo 45, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, si ricorda che il citato articolo – che viene peraltro modificato in via non testuale – dispone la concessione, per il solo anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa in favore di talune categorie di lavoratori;

sul piano del coordinamento interno al testo:

il decreto-legge, all'articolo 14, comma 2, prevede che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell'assegnazione delle SAE, richiamando in proposito oltre alle finalità al precedente comma 1, anche quelle del medesimo comma 2;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 12, comma 1, previa riformula-

zione della disposizione in termini di novella dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, si disponga la proroga al 2017 della concessione dell'indennità prevista dal richiamato articolo, prevedendo nel contempo un aggiornamento della Convenzione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), si dovrebbe precisare che il rinvio normativo è operato all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

si dovrebbe coordinare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b),* n. 2), che modifica il comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, con quella contenuta al comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo 28 di cui la prima appare riproduttiva;

si dovrebbe riformulare la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, in termini di novella all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016;

si dovrebbe verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità", nonché ai presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, recanti proroga non testuale, al 13 settembre 2020, della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti;

si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 20, con quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, valutando al contempo un loro inserimento nell'ambito della legge n. 225 del 1992; si dovrebbe altresì verificare la portata normativa della previsione, contenuta al medesimo articolo, in base alla quale "gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci", dal momento che la loro inefficacia discende dalla previsione generale che sancisce l'impignorabilità;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 14, comma 2, si dovrebbe espungere il richiamo ivi contenuto « ai fini di cui » al comma 2 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 1º marzo 2017.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente e relatore*, riferisce brevemente sul contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 15 luglio 2015;

rilevato che nel corso dell'esame al Senato, oltre ad una correzione meramente formale, sono state apportate unicamente modificazioni testuali volte a recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente ai profili contabili e finanziari, prevedendo per tali aspetti, al comma 1, lettera *l)*, l'applicazione del principio della progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *p)*, della legge 31 marzo 2009, n. 196 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
(C. 3671-*ter* Governo).
(Parere alla Commissione X).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3671-*ter* e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge all'esame, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2016, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto l'articolo unico del quale si compone contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il disegno di legge, risultando da uno stralcio, contiene esclusivamente i principi e i criteri direttivi della delega, in quanto fa riferimento all'esercizio della delega di cui all'articolo 1 dell'originario disegno di legge C. 3671, che definisce i termini di delega (dodici mesi) e la procedura;

in proposito, appare dunque opportuno integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo conto che nel parere sul disegno di legge C. 3671-*bis*, il Comitato per la legislazione ha rilevato nelle premesse che "in relazione ai termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta 'tecnica dello scorrimento', che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco"; a tale proposito, nel parere, si evidenzia che "secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che 'appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla tecnica dello scorrimento'" e che, (....) nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal mo-

mento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato "entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega", e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l'espressione del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente;

con riferimento alla formulazione della norma di delega, essa è in via generale ben strutturata e individua chiaramente i principi e criteri direttivi specifici ai quali il legislatore delegato deve attenersi. Le lettere *o*) e *p)* richiamano i principi e criteri direttivi contenuti – rispettivamente – agli articoli 6 e 3 del disegno di legge da cui è stato effettuato lo stralcio. In particolare: la lettera *o*) demanda al legislatore delegato il compito di disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato " in armonia con i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 6", mentre la lettera *p*) estende alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 3;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si provveda ad integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo a tal fine conto del parere formulato dal Comitato per la legislazione con riferimento al disegno di legge C. 3671-*bis*, in relazione al quale il Comitato ha richiesto la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma – risulta di fatto inapplicabile;

si provveda ad integrare i contenuti delle lettere *o)* e *p)* del comma 1, esplicitando i principi e i criteri direttivi che si intende dettare ed eliminando il riferimento ai due articoli oggetto di stralcio (rispettivamente, articoli 6 e 3 del disegno di legge C. 3671-*bis*). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO.

Mercoledì 1º marzo 2017.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 – Rel. Giorgis.
(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Pini, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Dà conto per sommi capi del contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 377 e rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalle Commissioni VII e XI;

osservato che lo schema di decreto legislativo – composto di 18 articoli e suddiviso in 6 capi – è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lett. *b)* e 182, della legge n. 107 del 2015, finalizzata al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria;

rilevato, con riferimento ai rapporti con le norme di delega, che, nel darvi attuazione, lo schema di decreto sembra discostarsene in qualche punto. In particolare: gli articoli 15 e 16 disciplinano i requisiti per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, rispettivamente su posto comune e su posto di sostegno, stabilendo che l'insegnamento è consentito per i posti comuni a chi sia in possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all'insegnamento e, per i posti di sostegno, a chi sia in possesso del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica; a tale previsione, direttamente derivante dal principio di delega, si affianca anche la possibilità, non espressamente prevista dalle disposizioni di delega, di insegnamento, per entrambe le tipologie di posti, per chi sia solo iscritto ai relativi corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma "entro un triennio dall'immatricolazione al corso";

rilevato altresì che:

lo schema prevede deroghe alla disciplina generale e modifiche non esplicite alla normativa vigente, anche di rango secondario, senza recare clausole di coordinamento o specifiche clausole abrogative espresse; peraltro nell'analisi tecnico-normativa allegata allo schema si fa riferimento alla presenza di "una clausola di carattere generale che produce effetti abrogativi impliciti in quanto stabilisce che sono da considerare abrogate tutte le disposizioni che risulteranno incompatibili con le norme contenute nel presente decreto", ma la clausola in questione non compare nel testo dell'articolato trasmesso;

osservato inoltre che l'oggetto del decreto impatta sulla disciplina di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento (Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei quali dovrebbe essere disposta dunque l'esplicita abrogazione; inoltre, in materia di accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale è intervenuta la stessa legge n. 107 del 2015, recante al contempo le disposizioni di delega alla cui attuazione è rivolto lo schema di decreto in esame;

rilevato che lo schema di decreto reca deroghe a disposizioni di carattere generale; ad esempio, l'articolo 3, comma 2, prevede un termine biennale per l'indizione del concorso per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio, derogando così implicitamente al termine triennale indicato dall'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla legge n. 107 del 2015; inoltre, l'articolo 7, comma 4, prevede la maggiorazione del 5 per cento rispetto al numero dei posti a concorso prevista nella formazione dell'elenco definitivo dei vincitori, derogando implicitamente alla maggiorazione del 10 per cento prevista in via generale dal già citato articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

tali circostanze appaiono suscettibili di produrre effetti incoerenti con la finalità indicata in via generale nella delega prevista dal comma 180 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e cioè quella di "provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposi-

zioni di cui alla presente legge", in particolare nelle more dell'adozione della redazione del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione previsto dalla lettera *a)* n. 1) del comma 181 della legge n. 107 del 2015, per il quale è prevista l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate (lettera *a)* n. 5);

osservato che lo schema di decreto prevede l'adozione di ulteriori atti di normazione secondaria ovvero di decreti ministeriali, senza indicare in alcuni casi il termine per la loro adozione o chiarirne la natura normativa mediante il richiamo esplicito per la loro adozione alla legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso l'analisi tecnico-normativa riporta dati che non si riscontrano nel testo dell'articolato;

in particolare, l'articolo 3, comma 4, demanda la disciplina di numerosi aspetti (le procedure concorsuali, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi, i criteri di valutazione per l'accesso al ruolo e la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame del concorso) ad un regolamento di delegificazione a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Quanto al termine di adozione, l'analisi tecnico-normativa lo indica in 60 giorni dall'entrata in vigore, ma nel testo non vi è alcuna previsione al riguardo; in relazione alla disposizione in oggetto appare necessario verificare se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari;

l'articolo 9, comma 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministero (quindi, sembrerebbe di capire, di natura dirigenziale), derogando così implicitamente all'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a norma del quale l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei "in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati". Tale procedura è richiamata anche nel decreto ministeriale ai sensi del quale deve essere adottato il nuovo decreto, richiamato dalla norma in esame (peraltro erroneamente la data esatta è 22 ottobre 2004 e non 2014);

infine, lo schema di decreto legislativo risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che di quella di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sia introdotta una clausola abrogativa espressa che rechi l'indicazione puntuale delle disposizioni abrogate, e, più in generale, sia assicurato il coordinamento con la normativa vigente;

all'articolo 3, comma 4, che affida ad un regolamento di delegificazione a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di numerosi aspetti, in materia di concorso e di commissioni giudicatrici, si verifichi se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari risultando in quest'ultimo caso sufficiente un regolamento di attuazione, a norma del comma 1 del citato articolo 17.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 9, comma 2, si dovrebbe correggere la data del riferimento norma-

tivo ivi contenuto secondo quanto precisato in premessa e si dovrebbe esplicitare la deroga implicita alla tipologia di decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, per la quale quest'ultima disposizione prevede una procedura particolare con l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti;

per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si valuti la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 15 e 16 laddove prevedono la possibilità di insegnamento anche per chi sia solo iscritto ai corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma "entro un triennio dall'immatricolazione al corso";

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, nella parte in cui rimette al regolamento la disciplina della composizione (*rectius:* criteri di) della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo, con quelle di cui al comma 2 dell'articolo 13, che ne replica sostanzialmente il contenuto, e del successivo comma 3, che stabilisce direttamente alcuni criteri di composizione della medesima Commissione;

si dovrebbero coordinare le previsioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, che rimettono ad un decreto del Ministero dell'istruzione la determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 e il successivo articolo 14, comma 3, lettera *c)*, che attribuisce alla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente la definizione degli ordinamenti didattici dei medesimi corsi di specializzazione;

all'articolo 13, comma 6, che fa riferimento alla proposta di incarico che i docenti immessi in ruolo ricevono ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge n. 107 del 2015, si dovrebbe integrare il riferimento normativo con l'indicazione dei commi 81 e 82 del medesimo articolo della legge, che completano la disciplina della procedura di conferimento dell'incarico;

si dovrebbero infine coordinare le disposizioni di cui ai commi 1 e 9, primo periodo, dell'articolo 17, che sembrano sovrapporsi, correggendo inoltre il riferimento contenuto al secondo periodo del comma 9 alla « disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6 », tenuto conto che il comma 1 non reca una disciplina transitoria ma fissa una data di entrata in vigore; al comma 7, dovrebbe essere corretto l'erroneo riferimento interno all'articolo 10, "comma 1 o comma 3" con quello all'articolo 8, comma 4, lettera *a)* e *b)* ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 378 – Rel. Turco.
Parere alle Commissioni VII e XII.

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore,* formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 378 e rilevato che:

esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 3, del Regolamento, proveniente dalle Commissioni VII e XII;

lo schema di decreto legislativo – composto di 21 articoli e suddiviso in 7 capi – è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lett. *c)* e 182, della legge n. 107 del 2015, finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli stu-

denti con disabilità e al riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

lo schema interviene sul tessuto normativo che disciplina la materia, costituito principalmente dalle disposizioni contenute nella legge 104 del 1992 e nel decreto legislativo n. 297 del 1994, ricorrendo correttamente alla tecnica della novellazione e disponendo le necessarie abrogazioni;

in particolare, la disciplina recata dal testo in esame interviene anche su fonti di rango secondario, disponendo in alcuni casi una diretta abrogazione di norme contenute in fonti regolamentari (vedere articolo 19, comma 4) ovvero, più correttamente, legittimando l'adozione di nuovi regolamenti volti a modificare le precedenti fonti secondarie al fine di adattarne il contenuto alle nuove disposizioni di rango legislativo: si veda ad esempio l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 19, commi 2 e 3;

nel rimandare a successivi adempimenti, lo schema di decreto legislativo non sempre individua esplicitamente o con esattezza la natura del relativo atto. A titolo esemplificativo: l'articolo 3, comma 3 si riferisce implicitamente all'atto da adottare, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La relazione illustrativa si riferisce correttamente ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; l'articolo 3, comma 4, stabilisce che "con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale; infine, l'articolo 19, comma 2, individua l'atto e la relativa procedura *per relationem*;

inoltre, lo schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia, del lavoro e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la disciplina della redazione del documento riguardante l'accertamento della disabilità in età evolutiva e della valutazione diagnostico-funzionale; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, nel caso di specie, di regolamenti governativi emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, è da osservare l'impiego in taluni casi di formule non immediatamente perspicue o generiche (vedere ad esempio il comma 2 dell'articolo 1 secondo il quale "L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche o il comma 1 dell'articolo 6 nel quale compare la nozione generica di 'età evolutiva'") ovvero all'interno delle singole disposizioni la presenza di preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica disposizione secondo uno stile linguistico improntato alla discorsività che appare non del tutto congruo con il tipico linguaggio normativo (vedere articolo 5, comma 2, articolo 6, comma 1); si ricorda al riguardo quanto indicato nella lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, n. 1 lettera *b)*: *Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della sem-*

plicità che quello della precisione; e la raccomandazione contenuta nella stessa circolare secondo la quale "È opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva";

all'articolo 19, che reca le abrogazioni, è utilizzata, al comma 4, una formula impropria ("è soppresso" in luogo di "è abrogato"); sono da correggere inoltre alcuni riferimenti normativi (all'articolo 6, comma 1, in luogo della legge 15 luglio 2011 n. 111 va indicato il decreto-legge 6 luglio 2001 n. 98; all'articolo 8 va corretto in "2015" l'anno della legge 13 luglio 2013, n. 107)

lo schema di decreto legislativo risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che di quella di impatto della regolamentazione (AIR):

con riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 3, si espliciti l'atto da adottare, anche tenuto conto che la relazione illustrativa si riferisce ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 3, comma 4, che affida ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dei "criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l'intesa, nella procedura relativa a successivi atti;

all'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che l'atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero correggere i riferimenti normativi inesatti contenuti all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 8. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 14

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati 14

Sui lavori della Giunta 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º marzo 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.15 alle 15.20, ha proposto la presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 15.20.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Nicola STUMPO, *presidente*, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

In esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Lorenzo BECATTINI, cessato dalla carica di componente del consiglio direttivo della Giunta Federutility di Roma il 20 luglio 2015, e dalla carica di vicepresidente del consiglio direttivo dell'USD Energia, Proposte di Benessere di Regello il 19 gennaio 2016;

Paolo BOLOGNESI, cessato dalla carica di sindaco del Centro autorizzato di assistenza fiscale CGIL Emilia Romagna (CAF) il 14 maggio 2013;

Alberto BOMBASSEI, cessato dalle cariche di consigliere di amministrazione di Italcementi S.p.a. il 17 aprile 2013, di Atlantia S.p.a. il 30 aprile 2013, di Fiat industrial S.p.a. il 27 settembre 2013, di Pirelli e C. S.p.a. il 12 giugno 2014, di Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. (NTV) il 9 gennaio 2015;

Mirko BUSTO, cessato dalla carica di ricercatore presso il Centro Comune di Ricerca dell'Unione europea – Ispra (C.C.R.) il 15 gennaio 2013;

Edoardo FANUCCI, cessato dalla carica di amministratore della società « La Giostra » il 30 aprile 2013, e della società « Il Saracino » il 21 febbraio 2014;

Federico FAUTTILLI, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della fondazione Istituto neurologico nazionale « Casimiro Mondino » il 13 marzo 2013;

Giampaolo GALLI, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della Fondiaria – SAI S.p.a. il 13 febbraio 2013 e della Cerved Group S.p.a. il 1º ottobre 2014;

Federico GELLI, cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP) – Toscana il 18 luglio 2014;

Mario MARAZZITI, cessato dalla carica di vicepresidente del World coalition against the death penalty dal 2013 e dalla carica di componente del Board internazionale della Comunità di Sant'Egidio dal 2014;

Giulio MARCON, cessato dalla carica di presidente del comitato tecnico scientifico della Scuola del sociale della provincia di Roma il 31 dicembre 2014;

Franco VAZIO, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Savona – CARISA S.p.a. il 15 marzo 2013.

La Giunta prende atto.

Nicola STUMPO, *presidente,* fa presente che le cariche della cui cessazione la Giunta ha preso atto sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate.

Sui lavori della Giunta.

Nicola STUMPO, *presidente,* comunica che la Giunta per il Regolamento nella seduta del 12 aprile 2016, ha approvato il Codice di condotta dei deputati che al primo comma del paragrafo III prevede il deposito della dichiarazione delle cariche e degli uffici di ogni genere ricoperti dai deputati.

Con lettera pervenuta il 16 febbraio 2017, l'on. Pino Pisicchio, presidente del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, ha chiesto al Presidente della Giunta delle elezioni la trasmissione alla segreteria del Comitato da lui presieduto, per il tramite degli Uffici competenti, di copia della documentazione depositata ad inizio legislatura o successivamente posta a disposizione della Giunta delle elezioni in base all'articolo 15 del Regolamento della Giunta stessa relativamente ai deputati che hanno confermato le dichiarazioni già rese a tale Organo.

D'intesa con il Presidente della Giunta onorevole D'Ambrosio, ha ritenuto quindi di informare doverosamente la Giunta della richiesta e che alla stessa verrà dato seguito.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 16

Audizione in videoconferenza del Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità economiche e fiscali dell'Unione europea per il 2017 *(Svolgimento e conclusione)* 16

AUDIZIONI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente della 14ª Commissione del Senato della Repubblica, Vannino CHITI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Vannino CHITI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla web-tv e su youtube, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione in videoconferenza del Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità economiche e fiscali dell'Unione europea per il 2017.

(Svolgimento e conclusione).

Vannino CHITI, *presidente*, introduce l'audizione del Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici.

Il Commissario europeo Pierre MOSCOVICI, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Roberto COCIANCICH (PD), la senatrice Laura BOTTICI (M5S), il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), il senatore Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), l'onorevole Stefano FASSINA (SI-SEL), il senatore Andrea CIOFFI (M5S) e il deputato Rocco PALESE (Misto-CR) ai quali replica il Commissario europeo Pierre MOSCOVICI.

Vannino CHITI, *presidente*, ringrazia il Commissario Moscovici e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che entro le ore 12 di domani, giovedì 2 marzo 2017, dovranno pervenire le eventuali richieste di audizione sul provvedimento in titolo da parte dei gruppi parlamentari, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 19

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Silvia CHIMIENTI (M5S) ricorda che il suo gruppo ha già espresso perplessità sulla disciplina proposta dallo schema di decreto per la fase transitoria, i cui molteplici punti critici necessitano di approfondimenti. Non appare chiaro, in particolare, quando il Governo intenda fare partire tale fase, quanto questa possa durare, quanti concorsi potranno essere banditi. L'incertezza è, a suo giudizio, acuita dalla mancanza di dati sulla fase attuale, che non permette di fare previsioni: non vi sono dati, ad esempio, sulla tipologia di docenti che saranno coinvolti, né sull'andamento del concorso bandito nel 2016, le cui procedure, ricorda, avrebbero dovuto concludersi lo scorso 1º settembre. Con riferimento a tale concorso, in particolare, è poi difficile capire quale sarà l'orientamento del Governo, a fronte del fatto che, come pare, il numero dei vincitori sarà di molto inferiore a quello dei posti vacanti. Il suo gruppo auspicherebbe l'assunzione di tutti gli idonei, oltre il limite, a suo avviso incostituzionale, del 10 per cento, ma, non essendoci dati sul numero dei posti vacanti, qualsiasi ragionamento appare inutile. Un'altra criticità dello schema di decreto in esame riguarda

il personale abilitato, per il quale non è chiaro se sarà bandito un unico concorso o, invece, più concorsi né secondo quali modalità. Anche la disciplina del triennio formativo richiede, a suo avviso, ulteriori approfondimenti. Ad esempio, appare necessario chiarire che l'incarico di supplenza attribuito nel corso del terzo anno è retribuito come l'incarico di ruolo. È necessario, poi, prevedere che la stipula del contratto di ruolo avvenga, conformemente alla legislazione lavoristica vigente, all'inizio dell'anno di prova e non, come attualmente previsto dallo schema, alla fine. Esorta, pertanto, le Commissioni a non perdere l'occasione di contribuire alla corretta stesura dello schema di decreto in esame, in modo da incidere positivamente sul sistema scolastico italiano. Solo così, infatti, si può sperare che il prossimo anno scolastico si avvii regolarmente, senza gli inconvenienti che, purtroppo, si sono manifestati all'inizio di quello in corso.

Gianluca VACCA (M5S) solleva alcune questioni in relazione alle supplenze annuali, che verrebbero affidate nel corso del terzo anno del tirocinio. In particolare, ritiene che dovrebbe essere esplicitato che la retribuzione non possa essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo del comparto scuola. Inoltre, ritiene che per coloro cui siano affidate supplenze per 18 ore settimanali sia quasi impossibile svolgere l'attività formativa prevista per il terzo di tirocinio. Come emerso anche nel corso delle audizioni, potrebbe essere considerata l'ipotesi di un limite di orario per chi deve portare avanti le due attività. Quanto alle figure di *tutor* universitario e scolastico, reputa che la mancanza di retribuzione non possa assicurare un adeguato livello della prestazione professionale. È infatti penalizzante svolgere una doppia attività, senza prevedere un adeguamento della retribuzione o una forma di esonero, anche parziale, dalle ore di insegnamento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, rifacendosi anche a quanto affermato dalla collega Ghizzoni nella relazione introduttiva, osserva che il tema della determinazione della retribuzione è molto delicato, com'è anche emerso nel corso delle audizioni informali. Considera, comunque, un elemento importante il rinvio alla contrattazione collettiva, anche se in tale sede si tratterà di trovare un punto di equilibrio con i sindacati, dal momento che la tipologia di contratto sarà del tutto nuova. Lo schema di decreto, in ogni caso, compie notevoli passi avanti in questo campo. Si riferisce, in particolare, alla previsione di una vera e propria retribuzione per il primo anno di formazione, i cui costi finora sono stati a carico del singolo. Riconosce, tuttavia, che rimangono alcune questioni da chiarire, tra le quali la retribuzione da corrispondere nel terzo anno di formazione. A tale proposito, sottolinea che il livello di costi stimato, pari a circa 2.500-3.000 *pro capite*, appare tale da richiedere un ulteriore sforzo finanziario, non risultando sufficienti le risorse attualmente previste.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) esprime la sua critica sul livello troppo basso della retribuzione che si propone di corrispondere a coloro che, superato il concorso, intraprendono il percorso di formazione iniziale alla docenza, percorso che, oltre tutto, appare ingiustificatamente lungo. Non condivide neanche la disciplina proposta per i crediti formativi, anche se riconosce che, sul tema della retribuzione nel periodo di formazione, lo schema di decreto compie passi avanti rispetto alla situazione attuale. È fortemente in disaccordo anche sul sistema delineato dall'articolo 15, comma 2, dello schema di decreto, in base al quale possono iscriversi ai percorsi di specializzazione, con oneri a proprio carico, anche coloro che non abbiano partecipato al concorso e coloro che non siano risultati vincitori del concorso medesimo. Si creerebbe, a suo giudizio, un canale alternativo di accesso all'insegnamento, destinato a perpetuare il sistema di precariato che, invece, ci si propone di superare.

Maria COSCIA (PD) è consapevole che diversi nodi nel testo del decreto sono

ancora da sciogliere. Il suo gruppo è disponibile a prendere in considerazione tutte le proposte che verranno avanzate, perché l'ambizione al cambiamento del sistema di reclutamento degli insegnanti, che ispirava la delega, deve incontrare il favore più ampio possibile. Il sistema attuale non è più sostenibile, avendo contribuito ad alimentare un precariato decennale. Il triennio previsto dallo schema di decreto offre maggiori certezze rispetto all'epoca precedente. Sottolinea che la formazione in servizio, attraverso il tirocinio, è una straordinaria novità che, a regime, potrà offrire adeguate soluzioni alle tante difficoltà di oggi, perché fornisce una prospettiva immediata di impiego soprattutto ai giovani. Occorre guardare oltre la fase transitoria per poter fare una valutazione obiettiva. La capacità di insegnare dev'essere esplorata per poter selezionare buoni insegnanti. È accordo sull'opportunità di verificare se vi siano differenze retributive tra i supplenti tirocinanti e i docenti. In ogni caso, ritiene che le novità introdotte dal provvedimento possano contribuire a dare finalmente stabilità a questa professione.

Silvia CHIMIENTI (M5S) chiede chiarimenti rispetto al reclutamento per gli insegnanti abilitati della scuola primaria e della scuola dell'infanzia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiarisce che tale aspetto non costituisce oggetto della delega. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della Strategia energetica nazionale (SEN) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 22

AUDIZIONI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della Strategia energetica nazionale (SEN).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Gian Luca GALLETTI rinvia alla sua relazione scritta che è stata distribuita ai commissari.

Il ministro Carlo CALENDA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e manifesta la disponibilità sua e del ministro Galletti a intervenire nuovamente in audizione sulla revisione della Strategia energetica nazionale il prossimo mese di aprile.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), Stella BIANCHI (PD), Serena PELLEGRINO (SI-SEL), Alberto BOMBASSEI (CI), Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), Davide CRIPPA (M5S), nonché Ermete REALACCI (PD), *presidente della VIII Commissione.*

Il ministro Gian Luca GALLETTI e il ministro Carlo CALENDA rispondono ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia quindi i ministri intervenuti per le esaurienti relazioni svolte e per la disponibilità a intervenire nuovamente in audizione nel prossimo mese di aprile. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

ALLEGATO 1 (Proposta alternative di parere dei deputati Sisto, Menorello, Gigli, La Russa e Calabria) 44

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 46

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 29

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 30

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 48

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 36

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 42

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 49

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole.

Domenico MENORELLO (CI), soffermandosi sull'articolo 3 del testo in esame, ritiene che esso presenti diversi elementi di criticità, soprattutto sotto il profilo della legittimità costituzionale. Ritiene, al riguardo, che la disciplina prevista da tale articolo per le disposizioni anticipate di trattamento leda i diritti alla vita e alla salute, valori costituzionali il cui carattere primario ed assoluto è stato sancito in varie occasioni – da egli richiamate – dalla giurisprudenza costituzionale. Fa notare che l'articolo 3, nel delineare un ambito di applicazione vago ed indefinito delle DAT, configura un rapporto tra interessi costituzionalmente rilevanti che appare squilibrato e irragionevole, apparendo troppo dalla parte del consenso informato. Ritiene che l'articolo 3, configurando le disposizioni anticipate di trattamento in termini troppo generici, ovvero senza circoscriverle a fattispecie tassativamente individuate, introduce una sorta di presunzione *ope legis*, suscettibile di esporre il paziente a rischi di salute, peraltro in violazione dell'autonomia professionale del medico. Ritiene, dunque, che l'ambito di applicazione delle DAT sia troppo ampio, arrivando perfino a comprendere nei trattamenti sanitari anche le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, che, a suo avviso, non rientrano in tale categoria. Giudica poi grave ricomprendere nell'ambito di applicazione di tali norme anche i casi incapacità ad autodeterminarsi di natura transitoria, atteso che ciò potrà, a suo avviso, impedire l'intervento degli opportuni trattamenti sanitari da realizzare in emergenza, anche laddove essi potrebbero scongiurare la morte di una persona, negando di fatto qualsiasi possibilità di revoca delle DAT. Fa notare che tale disciplina, nell'attribuire un eccessivo valore giuridico a convinzioni non meglio precisate del paziente, può costringere quindi il medico e gli operatori del Servizio sanitario nazionale ad una forma di astensione forzata, motivata dall'esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità. Lamenta infine la mancanza nel testo del riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza, il cui rilievo costituzionale è stato più volte sottolineato dalla Corte costituzionale.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) condivide tutte le osservazioni svolte dal deputato Menorello. Sottolinea preliminarmente che l'errore di impostazione del provvedimento in esame è quello di conseguire una disciplina universalistica, mentre l'impianto sarebbe dovuto essere contestualizzato sul piano clinico.

Nel suo intervento si soffermerà sul tema relativo all'obiezione di coscienza e, quindi, sul tema della coscienza nell'esercizio della professione medica. Sottolinea come già il giuramento di Ippocrate ha fondato sul precetto di non uccidere il patto di fiducia che lega il medico al suo paziente. Riconoscendo così il diritto al rifiuto di aborto e eutanasia. Nella nostra società la deriva verso un'autodeterminazione senza limiti ha avuto come conseguenza il moltiplicarsi dei casi di conflitti di coscienza con interventi autorizzati per legge.

L'obiezione di coscienza consiste nel rifiuto di conformarsi a un obbligo giuridico che la coscienza individuale ritiene ingiusto e ha come suo presupposto il conflitto tra doveri contrapposti previsti dalla norma esterna e da quella interiore. Nelle democrazie occidentali avanzate, la questione dell'obiezione di coscienza è ineludibile e si propone in misura crescente per l'attualità di temi bioetici e biogiuridici che coinvolgono i diritti fondamentali dell'uomo. Non si configura come una disobbedienza alla legge, ma come una difesa della coscienza del singolo, quando sono messi in discussione diritti naturali, quali il diritto alla vita. L'obiezione di coscienza non è quindi una benevola concessione da parte dello stato di diritto, ma un diritto che uno Stato democratico deve riconoscere per distinguersi da un regime dittatoriale, specialmente in democrazie pluraliste sul piano dei valori quali quelle contemporanee, al fine di evitare l'imposizione per legge di un'etica maggioritaria. La questione dell'obiezione di coscienza richiama la concezione liberale a rimanere fedele al primato della persona nei confronti dello Stato. Riporta il parere del Consiglio nazionale di bioetica, per il quale l'obiezione di coscienza è un istituto necessario, specie quando inerisce a un'attività professionale, in quanto concorre ad impedire una definizione autoritaria per legge delle finalità della medesima professione. Richiama numerosi riconoscimenti da parte di atti di organismi internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la risoluzione 1763 (2010) dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Sottolinea anche come il rispetto della libertà di coscienza è richiamato dai codici deontologici di tutte le professioni sanitarie e cita, ed esempio, l'articolo 22 del codice di deontologia medica.

Rileva, quindi, come l'obiezione di coscienza assume nelle democrazie un ruolo di sentinella dei nodi problematici circa la tutela dei beni aventi rilievo costituzionale, per permettere di sciogliere i nodi e migliorare gli assetti costituiti.

Ribadisce come l'obiezione di coscienza non rappresenti un atteggiamento aprioristico di disobbedienza alla legge, ma una fedeltà incondizionata ai diritti fondamentali previsti dall'ordinamento e come un antidoto al relativismo culturale.

Con riguardo al contenuto del testo, ritiene che il periodo del comma 7 dell'articolo 1 che stabilisce che « il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali è riduttivo e non coglie la portata del problema, soprattutto se lo si legge in connessione con il periodo precedente, dove si stabilisce che: « Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento medesimo ». Secondo questa formulazione, sembra intendersi che il medico è tenuto a configurarsi come un esecutore passivo della volontà del paziente e si chiede come debba ad esempio comportarsi il medico se ritiene, in scienza e coscienza, di non poter accogliere la richiesta del paziente di interrompere trattamenti appropriati.

Richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema, ad iniziare dalla sentenza n. 467 del 1991, e propone di rivolgere un'osservazione alla Commissione di merito per riformulare il comma 7 nei seguenti termini: « Anche su richiesta del paziente, il medico non può essere obbligato a prestazioni sanitarie che risultano in contrasto con le sue conoscenze scientifiche e con le sue convinzioni etiche.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) osserva che formulerà osservazioni non di carattere etico, ma legate esclusivamente alle antinomie di carattere costituzionale del provvedimento. Rileva come la struttura alla base del testo in esame sia la definizione di consenso informato e a suo avviso giustamente il relatore, nella sua proposta di parere, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008 che definisce il consenso informato « espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ». È questo quindi il parametro inscindibile: il consenso informato può essere dato solo riguardo a un trattamento sanitario. E le pratiche di nutrizione e

idratazione artificiali, indicate al comma 1 dell'articolo 3, relativo alle disposizioni anticipate di trattamento, non sono trattamento sanitario e considerarle tali configura un falso ideologico. È una distonia evidente sul piano costituzionale, perché mangiare e bere non possono essere considerati trattamenti sanitari. Inoltre, lo stesso testo, nel definirli « pratiche » esclude la nutrizione e idratazione artificiale dai trattamenti sanitari che non possono essere considerati pratiche. Osserva quindi come nel testo si configuri un consenso informato atipico che cozza contro il vero e fondamentale problema che è quello della garanzia della sopravvivenza, non il trattamento terapeutico. Si configurano così una serie di violazioni della Costituzione, a partire dall'articolo 32.

Osserva poi la criticità della definizione contenuta al comma 4 dell'articolo 3 della sopravvenienza di « terapie imprevedibili ». L'interpretazione che il medico dovrà dare di questo termine, con riguardo all'idratazione artificiale, è tutt'altro che ininfluente per la responsabilità del medico medesimo.

Con riguardo all'articolo 1, comma 7, osserva che non sussiste discrezionalità da parte del medico e che poi il concetto di buone pratiche è del tutto indefinito. Si configura in questa disposizione una lesione degli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto esenta il medico da responsabilità penale solo in ipotesi di rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario.

Ritiene, inoltre, che sia necessario escludere la nutrizione e l'idratazione artificiale dalla configurazione del trattamento sanitario.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rechi un carattere sobrio ed equilibrato, che appare apprezzabile soprattutto tenuto conto della complessità e delicatezza della materia in discussione. Sottolinea, anzitutto, come non possa essere disconosciuta la natura sanitaria delle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, rispetto alle quali viene riconosciuto il diritto di autodeterminarsi del paziente, giudicando poco credibile chi afferma che tali trattamenti equivalgano a semplici esigenze fisiologiche. Nel condividere le considerazioni sul rilievo costituzionale del principio di obiezione di coscienza, ritiene che il suo riconoscimento non debba tuttavia condurre alla messa in discussione di altri diritti fondamentali, come può essere quello di rinunciare a trattamenti sanitari che ledono la dignità della persona. Ritiene quindi necessario operare un equilibrato bilanciamento di interessi, che non pregiudichi l'esercizio di fondamentali servizi a favore della collettività Il riconoscimento del valore costituzionale del diritto alla vita, a suo avviso, non può portare quindi ad affermare che sia sancito a livello costituzionale anche un dovere di rimanere in vita. Ritiene pertanto che rientri nell'ambito della discrezionalità del legislatore la facoltà di prevedere forme di garanzia della capacità di autodeterminarsi di un individuo, introducendo una disciplina che, non entrando troppo nel dettaglio, lasci margini di azione al paziente e al medico, i quali agiranno poi concretamente nell'ambito dell'alleanza terapeutica. Osserva, infine, che la DAT non obbliga il medico ad alcun comportamento, non ledendo la sua autonomia professionale.

Matteo MANTERO (M5S) ricorda che la maggior parte degli soggetti del settore ascoltati dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente ha concordato nel far rientrare le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali nell'ambito dei trattamenti sanitari, che, come tali, sono riconducibili all'ambito di applicazione del consenso informato. Si tratta, a suo avviso, in ogni caso, di trattamenti invasivi, suscettibili di ledere la dignità della persona. Esprime infine perplessità in ordine al comma 7 dell'articolo 1, laddove vengono elevate a rango legislativo le regole della deontologia professionale, facendo notare che tali regole possono essere soggette nel tempo a diverse variazioni per effetto di decisioni assunte da un numero ristretto di soggetti.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) osserva come la discussione sul provvedimento in esame avvenga in un momento emotivamente particolare e come i recenti e drammatici fatti di cronaca incidano sulla valutazione di ciascuno. Rileva, però, la diversità tra il caso di suicidio assistito a cui si riferisce – che desta umana comprensione, anche per chi ha contribuito con il suo aiuto, pur in violazione della legge – e il testo in esame. Da una parte c'è il dibattito sull'eutanasia, che suscita il suo interesse, dall'altro le disposizioni anticipate di trattamento. Nel primo caso si tratta di persone che decidono di rinunciare alla propria vita in una situazione di sofferenza irreversibile, dall'altra persone sane che anticipano decisioni che poi, nel caso cadessero in uno stato di incoscienza, non potranno revocare. È una condizione totalmente differente. Ritiene, quindi, inadeguato il testo in esame e anticipa il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), riferendosi alle considerazioni svolte dal deputato Mantero, fa presente che appare inutile chiamare in causa i soggetti auditi nel corso dell'esame in sede referente, appellandosi a considerazioni di carattere generale. Appare opportuno, a suo avviso, svolgere piuttosto valutazioni contestualizzate, che tengano conto delle situazioni concrete in cui viene utilizzato un trattamento, al fine di determinarne la natura sanitaria o meno. In risposta al deputato Giorgis, fa notare che il medico, in base alla formulazione attuale del testo, è tenuto a rispettare la DAT, salvo incorrere in responsabilità civili e penali.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, concorda con il deputato La Russa sul fatto che il suicidio assistito e quanto configurato nel testo in esame siano due fattispecie totalmente diverse. In questo testo unificato non c'è infatti il suicidio assistito, ma solo il rispetto della disposizione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Rispetto che viene assicurato attraverso due strumenti: il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Quest'ultima è una proiezione per il futuro che – precisa per superare le obiezioni avanzate dal deputato la Russa – non è obbligatoria e presuppone una libera volontà. Esiste sempre poi la libertà di revoca e la nomina di un fiduciario.

Riguardo all'alimentazione e all'idratazione artificiale, osserva che sono la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma anche il buon senso a considerarli trattamenti terapeutici. Si chiede, infatti, quale differenza sussista tra idratazione e respirazione artificiale, tra alimentazione e ossigeno. Si tratta, inoltre, di pratiche che avvengono in ospedale, con prescrizione e controllo medico. Fa osservare poi al deputato Sisto che a nessuno può essere imposto di alimentarsi contro la sua volontà.

Concorda con il deputato Giorgis sul fatto che la Costituzione tuteli il diritto e non il dovere alla vita.

Con riferimento all'obiezione di coscienza, si chiede come questa possa configurarsi rispetto a un caso omissivo e non a un'azione. L'obiezione di coscienza non può prevalere a suo avviso sul diritto all'autodeterminazione e nessuno Stato può imporre trattamenti invasivi della libertà personale; non può sussistere, quindi, alcun bilanciamento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) presenta una proposta di parere alternativo *(vedi allegato 1)* – sottoscritta anche dai deputati Menorello, Gigli, La Russa e Calabria – di cui raccomanda l'approvazione.

Laura RAVETTO (FI-PdL) dichiara di non poter sottoscrivere la proposta di parere testé presentata dal deputato Sisto, non avendone potuto approfondire il contenuto.

Domenico MENORELLO (CI) sottolinea di aver firmato il parere alternativo testé presentato a titolo personale, perché su temi come quello in esame deve esistere la massima libertà di coscienza di ciascun

deputato, al di là del gruppo di appartenenza.

Intende brevemente formulare alcune ulteriori osservazioni. Prima di tutto, precisa che nessuno mette in dubbio che il diritto alla vita non possa essere coartato, ma qui si sta parlando del ruolo del Servizio sanitario nazionale rispetto ai temi in esame e va operato un bilanciamento.

Riguardo all'affermazione del relatore che l'obiezione di coscienza dovrebbe riguardare, nel caso specifico del testo in esame, un atto omissivo, reputa sia solo parzialmente vera, perché la revoca di cui agli articoli 1 e 3 del testo implica un'azione, come quella di staccare una macchina.

Con riferimento alla rinunciabilità alle disposizioni anticipate di trattamento, osserva che questa non può essere fatta dal fiduciario e ribadisce che l'incapacità temporanea deve essere considerata una situazione di emergenza.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo per una precisazione, ritiene che la questione della proporzionalità delle cure sia il tema vero, da valutare nel caso concreto. Giudica dunque sbagliato legiferare su tale materia in termini universalistici, configurando a priori come sanitarie pratiche la cui natura, al contrario, andrebbe valutata caso per caso. Fa presente che il testo in esame persegue finalità non condivisibili, mettendo il Servizio sanitario nelle condizioni di aiutare chi intenda porre in atto propositi suicidi. Si augura, infine, che l'interpretazione del testo in esame fornita dal deputato Giorgis in ordine al ruolo del medico sia corretta e che tale figura professionale non incorra in eventuali responsabilità nel caso in cui non rispetti il contenuto delle DAT.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente,* avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere sarà preclusa e non verrà, quindi, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Emendamenti C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 9.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore,* osserva che il disegno di legge in esame riguardava nel testo originario l'autorizzazione alla ratifica di sette distinti accordi bilaterali di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015. Si trattava in particolare dei seguenti atti: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione di merito ha espunto in tutte le parti del disegno di legge il riferimento all'Accordo tra Italia e Repubblica Ceca. Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'approvazione della legge 1º dicembre 2016, n. 241, d'iniziativa parlamentare, che ha ratificato e reso esecutivo l'Accordo in questione.

L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del pa-

trimonio artistico di entrambi i Paesi. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, nel quale viene espresso il comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche e di 10 articoli. Con l'articolo 1 viene esplicitato l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nel promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e, in conformità alle leggi e alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue. L'articolo 2 riguarda la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, attraverso reciproche partecipazioni a eventi rilevanti, nonché scambi di esposizioni del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi. L'articolo 3 sostiene la cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali che in entrambi i Paesi si vedranno riconosciuto il trattamento più favorevole. Lo scambio di informazioni, di libri e di banche dati tra archivi e biblioteche di entrambi i Paesi, nonché visite reciproche di esperti del settore, sono previsti dall'articolo 4. L'articolo 5 riguarda la collaborazione al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e di altro materiale storico tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale. L'articolo 6 incoraggia la cooperazione nei settori della catalogazione e della gestione dei rispettivi patrimoni artistici, prevedendo a tale fine l'organizzazione di conferenze, seminari e ricerche congiunte anche con la messa a disposizione di strutture comuni alle missioni di entrambi i Paesi. L'articolo 7 sostiene lo scambio di esperienze nei vari settori di interesse mediante reciproche visite di esperti e di artisti. L'articolo 8 prevede l'istituzione di una commissione congiunta, che si riunirà alternativamente nei due Paesi, con il compito di dare attuazione alle attività dell'Accordo. L'articolo 9 riguarda la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo e per gli emendamenti allo stesso. Infine, con l'articolo 10 è stabilita la durata decennale dell'Accordo, a far data dalla sua entrata in vigore, automaticamente rinnovata per pari periodi, salvo denuncia con preavviso di tre mesi.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali. Il testo si compone di un preambolo e di 15 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea. Con l'articolo 2 vengono individuati i settori di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico, sia in ambito universitario e post-universitario, riferendosi sia ai docenti, sia agli studenti. La norma prevede forme di collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'università di Malta e promuove l'intento di gettare le basi per la costruzione di una rete di centri di eccellenza per l'alta formazione e la ricerca. È previsto che le Parti promuovano iniziative di collaborazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e viene richiamata l'Accademia mediterranea di studi diplomatici di Malta (MEDAC). L'articolo 4 si riferisce alla collaborazione nella diffusione della lingua e incoraggia il reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali. Le Parti si impegnano al riconoscimento dei titoli di studio intermedi e finali rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali, che saranno spendibili in ciascun Paese conformemente alla legislazione ivi vigente. L'articolo 5 definisce i settori di intervento nella coo-

perazione culturale riservando particolare attenzione alla tutela paesaggistica ed urbanistica ed alla cooperazione in campo archeologico. L'articolo 6, che riguarda la protezione dei beni culturali e naturalistici, fa esplicito riferimento alle Convenzioni UNESCO in materia, volte in particolare a contrastare il traffico illecito del patrimonio culturale, compreso quello sommerso. Con l'articolo 7 si incoraggia la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi. Alla cooperazione in tema di scambi giovanili e di attività sportive è dedicato l'articolo 8. Ai sensi dell'articolo 9 la collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 può venire realizzata anche attraverso le amministrazioni locali delle Parti. L'articolo 10 incoraggia la collaborazione culturale e in materia di istruzione nell'ambito dell'UNESCO, includendo forme di collaborazione diretta tra i Comitati UNESCO dei due Paesi. L'articolo 11 istituisce una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate. Con l'articolo 12 sono individuate le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani. Gli articoli 13 e 14 riguardano, rispettivamente, l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e la contestuale abrogazione di quello precedente e le procedure di modifica del testo dell'Accordo. L'articolo 15, infine, stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima.

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli. All'individuazione delle finalità dell'Accordo è dedicato l'articolo 1. L'articolo 2 enumera gli ambiti di collaborazione scientifica e tecnologica che sono: programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali; scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti; scambio di documentazione ed informazioni scientifiche e tecnologiche; organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, *workshop* e rassegne di carattere scientifico; scambi nei settori della tecnologia e dell'innovazione, compresa la cooperazione tecnica. L'articolo 3 dispone che siano favorite le collaborazioni, la partecipazione a programmi e a progetti multilaterali e regionali, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione a livello europeo nonché la partecipazione a bandi di gara congiunti. All'articolo 4 si prevede che scienziati, ricercatori, istituzioni e settore privato di altri Paesi possano essere invitati, col consenso delle Parti, a partecipare ad attività svolte nell'ambito e l'Accordo, sia per il finanziamento sia per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione regolata dall'Accordo. I relativi oneri, quando non diversamente concordato, si intendono a carico della Parte terza. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, effettuata in accordo con la legislazione nazionale e con le convenzioni internazionali. L'articolo 6 stabilisce le forme e le modalità di trattamento dei risultati scientifici e tecnologici e delle invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione. All'articolo 7 sono individuate le autorità responsabili per il coordinamento e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo, il MIUR per l'Italia e il Ministero della scienza per il Montene-

gro. Con l'articolo 8 si prevede l'istituzione di una Commissione mista preposta alla corretta attuazione dell'Accordo ed alla definizione dei programmi di cooperazione. L'articolo 9 dispone che l'Accordo non possa pregiudicare diritti e obblighi delle parti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo, ai sensi dell'articolo 10, avrà durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili salvo denuncia notificata per iscritto con anticipo di sei mesi. L'articolo 11 regola la questione della risoluzione di controversie, devolute a consultazioni o a negoziato diplomatico. L'articolo 12, infine, contiene le disposizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, è stato negoziato per sostituire il precedente accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. Con riferimento al contenuto, l'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguarda lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione. L'articolo 2 prevede l'ammissione, nelle rispettive università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dei due Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte. Gli articoli 3 e 4 impegnano ciascuna Parte contraente a valutare la possibilità di comprendere nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e a favorire l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi. Gli articoli 5 e 6 offrono, nel limite delle risorse disponibili, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e sono volti a favorire lo scambio di studenti, di tirocinanti, di personale insegnante, di ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività nei settori menzionati all'articolo 1. Con l'articolo 7, ciascuna Parte garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti dell'altra Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche. L'articolo 8 favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. Viene favorita la collaborazione tra i musei al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali ed artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione. L'articolo 10 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici di carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, nonché di film di interesse educativo o di documentari riguardanti i rispettivi Paesi. Con l'articolo 11 è favorita la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive e delle arti della scrittura e della parola, nonché lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, per la creazione e la gestione di archivi audiovisivi, il tutto nei limiti delle risorse disponibili. L'articolo 12 promuove la collaborazione in ambito sportivo tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione ed in base alla normativa vigente. L'articolo 13 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte. L'articolo 14 è inteso a facilitare lo sviluppo degli scambi in campo

giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi. L'articolo 15 promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli. Ai sensi dell'articolo 16 viene istituita una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'attività di tale Commissione saranno a carico delle risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte. L'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia con riferimento al pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Gli articoli 18 e 19 stabiliscono rispettivamente le modalità di soluzione delle controversie, indicando la via diplomatica, e la durata dell'Accordo, che è di cinque anni tacitamente rinnovabili. L'articolo 20 riunisce le disposizioni finali specificando le modalità delle eventuali denunce, revisioni e modifiche.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, intende sostituire le precedenti intese in materia. Il testo si compone di un preambolo, dove vengono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo e 14 articoli. L'articolo 1 individua gli obiettivi dell'Accordo ed evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, sia a quelli promossi da altri organismi internazionali e regionali, come l'InCE. In aggiunta, stabilisce un impegno a favorire la collaborazione tra regioni e città dei rispettivi Paesi nel quadro delle finalità dell'Accordo. L'articolo 2 specifica i settori prioritari di collaborazione previsti dall'Accordo. L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in ambito scolastico sia in ambito universitario L'articolo 4 enumera, al paragrafo 1, le forme della cooperazione bilaterale in campo scientifico-tecnologico, citando in particolare: convegni ed eventi di carattere seminariale; scambi di ricercatori; ricerche e studi comuni; scambi di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; eventuale creazione di laboratori congiunti, possibilità di intese tra istituzioni italiane e slovacche operanti in campo scientifico-tecnologico; partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Il comma 2, in particolare, riafferma il principio che la cooperazione prevista deve realizzarsi nel rispetto della vigente legislazione nazionale e europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per le Parti contraenti, in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale. L'articolo 5 incoraggia la cooperazione fra istituzioni governative e associazioni dei due Paesi nei settori degli scambi giovanili, dell'attività motoria e delle discipline fisiche e sportive. L'articolo 6 si riferisce alla cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, citando quali forme di detta cooperazione: scambi di esperti, materiali, informazioni, esperienze e *best practices*; eventi quali mostre, simposi, seminari, giornate di studi e progetti pilota; facilitazione, da parte di ciascuno Stato contraente, dell'attività dei ricercatori dell'altro Stato contraente sul proprio territorio (nell'osservanza delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali assunti); missioni archeologiche. L'articolo 7 intende promuovere gli scambi in ambito culturale e artistico, facendo riferimento alla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali. L'articolo 8 impegna le Parti contraenti a sostenere l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche presenti nei rispettivi territori, con particolare riferimento agli istituti di cultura, nonché di quelle che vi verranno eventualmente costituite. L'articolo 9 incoraggia la collaborazione nel settore bibliotecario, indicando tra le forme di detta collaborazione contatti di-

retti tra biblioteche, scambio reciproco di specialisti e fonti d'informazione, programmi di formazione. L'articolo 10 impegna le Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia d'importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. L'articolo 11 enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in applicazione delle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali di cui la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca siano eventualmente parte. L'articolo 12 istituisce una Commissione mista che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali ed è incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dall'Accordo, avendo facoltà di proporne eventuali modifiche. L'articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie. Infine, l'articolo 14 enuncia le disposizioni finali relative all'entrata in vigore dell'Accordo e di eventuali sue modifiche. Dispone altresì la durata illimitata dell'Accordo specificando le modalità dell'eventuale denuncia e garantendo la salvaguardia, fino al compimento, dei progetti iniziati oppure in corso in caso di cessazione di validità dell'Accordo stesso.

L'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale e ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato. Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e 22 articoli. L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione. L'articolo 2 si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore nonché tra le università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, scolari, studenti e docenti. L'articolo 3 impegna ciascuna Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle proprie università o altri istituti, con particolare riguardo ai territori in cui vivono entrambe le minoranze. L'articolo 4 propone di offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario. L'articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia favorendo le riunioni di esperti. L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi, al momento regolata – fino all'entrata in vigore di nuove intese – dal memorandum italo-sloveno in materia del 10 luglio 1995 e dal connesso accordo firmato con la ex Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 febbraio 1983, e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie. L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato. L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire nel proprio territorio lo svolgimento di attività di istituzioni culturali e istituti di cultura dell'altro Paese. A tale fine, si favorirà l'apertura di istituti di cultura e ci si impegna a favorirne l'avvio e il funzionamento. L'articolo 9 promuove lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato. L'articolo 10 intende promuovere lo scambio di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema. L'articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei

due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti in questi settori e nel settore archeologico. L'articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali. L'articolo 13 impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti. L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù e facilita gli scambi giovanili. L'articolo 15 promuove la collaborazione tra organismi e agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti. L'articolo 16 promuove contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi. L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. A tale fine è prevista l'istituzione di una sottocommissione mista. L'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità all'Accordo. L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocare attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi. L'articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui all'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi. Eventuali controversie di interpretazione o attuazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti. L'articolo 21 indica che l'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso. L'eventuale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo. Lo stesso articolo 22 indica, infine, che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessa di valere nei rapporti tra i due Paesi l'Accordo culturale firmato nel 1960 con l'allora Repubblica federale popolare di Jugoslavia.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica e l'ordine di esecuzione, richiamate rispettivamente dagli articoli 1 e 2, contiene all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi. Tale disposizione è stata modificata dalla Commissione di merito a seguito della espunzione del riferimento all'accordo tra l'Italia e la Repubblica ceca, ma anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2016, n. 163, che modifica la legge di contabilità e finanza pubblica 13 dicembre 2009, n. 196, e dall'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017. Il Governo a tal proposito ha preannunciato la presentazione di una relazione tecnica aggiornata.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge C. 4135, di iniziativa governativa, contiene misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016. Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura al Senato, che ha approvato numerose modifiche al testo iniziale del disegno di legge. Il testo si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi. Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo. Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.

Passando ad esaminare in sintesi, il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori). La disposizione specifica, altresì, che sono compresi nell'ambito applicativo del Capo I anche i lavoratori autonomi i cui rapporti di lavoro siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile.

L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e P.A.), anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche nonché tra lavoratori autonomi. Viene fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

L'articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive. Il comma 1 stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati. Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica (dalla medesima o dalle medesime) nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.

L'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. La disposizione estende dunque al lavoratore autonomo una disciplina già prevista nell'ordinamento (segnatamente dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale, di cui alla legge n. 633 del 1941) per il lavoratore dipendente.

Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, l'articolo 5 affida al Governo una delega in materia di rimessione di determinati atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi. Si tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I criteri di delega concernono: la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà; l'individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; l'individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.

L'articolo 6 contiene due deleghe al Governo. La prima delega, avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, è volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. La seconda delega, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n.449 del 1997, in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali. Dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, riconosce la DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cosiddetto *Jobs Act*), a decorrere dal 1º luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale. Il comma 1 prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR. Inoltre si prevede che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente. Il comma 2 stabilisce la decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 delle suddette norme. I commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Il comma 8, infine, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata I.N.P.S., equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di

aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi (modifica all'articolo 54, comma 5, del TUIR). Si prevede inoltre la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Infine, si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Compiti dello sportello del lavoro autonomo sono: raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici; fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Lo sportello del lavoro autonomo può essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. I centri per l'impiego, ai fini dello svolgimento delle proprie attività in favore di lavoratori autonomi disabili, si avvalgono dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo dei disabili.

L'articolo 10, comma 1, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali (si suppone al fine di armonizzare la disciplina di tali studi alla normativa generale). La delega (per la quale, ai sensi del comma 2, sono poste specifiche clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate) deve essere esercitata mediante l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione) (lettera *a)*); determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali (lettera *b)*); semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale (lettera *c)*); riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione (lettera *d)*).

L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi.

L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza. In pratica, si prevede che: che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; inoltre, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione (senza diritto al corrispettivo) dell'esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare (comma 1); in caso di maternità, previo consenso del committente, le lavoratrici autonome possono essere sostituite da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto (comma 2); la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni; la sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (comma 3).

L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni per l'esercizio delle deleghe legislative previste agli articoli 5, 6 e 7, prevedendo, in particolare, l'obbligo di previa intesa in sede di Conferenza unificata, la trasmissione degli schemi di decreto alle Camere ai fini dell'espressione (entro 30 giorni), del parere delle competenti Commissioni parlamentari e la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi.

L'articolo 14-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica) di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali e di *welfare* e alla formazione professionale.

L'articolo 15 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una « modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato » (comma 1) stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro), con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

Gli articoli 16 e 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e nor-

mativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

L'articolo 20-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, abroga, a decorrere dal 1º settembre 2017, l'articolo 1, comma 793, della legge n. 296 del 2006, il quale ha previsto una disciplina speciale per i contributi assicurativi e previdenziali per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.

L'articolo 21 contiene varie disposizioni finanziarie.

L'articolo 22 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono in linea generale riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione. È inoltre possibile fare riferimento a ulteriori materie di potestà esclusiva statale e, in taluni casi, di potestà concorrente Stato-regioni. Le disposizioni di carattere fiscale e tributario contenute agli articoli 7, 8 e 20-*bis* sono specificamente riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione. Talune disposizioni (articoli 5, 9, 11 e 14-*ter*) incidono su attività della pubblica amministrazione, per cui è possibile fare riferimento anche alla potestà esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione. Le disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale recate agli articoli 6, 6-*bis*, 7, 13 e 20-*bis* sono inoltre riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *o)*, della Costituzione. Inoltre, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, relative agli apporti originali e alle invenzioni del lavoratore, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale « opere dell'ingegno », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, mentre per l'articolo 14, che modifica il codice di procedura civile, è possibile fare riferimento alla materia di potestà esclusiva statale « giurisdizione e norme processuali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione. Rientrano invece tra le materie di potestà concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni, contenute agli articoli 5, 6 e 10, che incidono sulla disciplina delle « professioni »; trattandosi di deleghe legislative, peraltro, l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, ha previsto l'obbligo di previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rientrano, altresì, nella materie di potestà concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro » talune disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 19 e 20.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera, consta di un solo articolo, che delega il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate modificazioni testuali, al fine di recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ricorda che, nel corso della prima lettura alla Camera, il Comitato, nella seduta del 4 agosto 2015, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Richiama in breve il contenuto del provvedimento, nel testo approvato dai due rami del Parlamento, dando conto delle modifiche inserite al Senato. Il comma 1 alla lettera *a)* elenca gli ambiti oggetto della delega, di seguito elencati: la definizione delle attività di protezione civile; alla lettere *b)* e *e)* l'organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale, regionale e locale e l'attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; alle lettere *d)* ed *e)* la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, e delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile; alla lettera *f)* l'istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali; alla lettera *g)* la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea; alla lettera *h)* la previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità; alla lettera *m)* la disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato ed escludendone l'applicabilità agli edifici abusivi danneggiati o distrutti; alla lettera *n)* la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali; alla lettera *o)* l'individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione. È stata oggetto di modifica da parte del Senato la lettera *i)* del comma 1 relativa alla disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la parte della disposizione, sulla base della quale i decreti delegati avrebbero dovuto rinviare

alla legge di stabilità la definizione della dotazione di tali fondi e definire le procedure da seguire per la loro eventuale integrazione, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Il Senato ha modificato anche la lettera *l)* del comma 1, concernente la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni riguardanti gli obblighi di rendicontazione, il controllo successivo e il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso. Nel corso dell'esame al Senato, è stato precisato infatti che la citata delega relativa alla disciplina delle procedure finanziarie e contabili deve essere elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *p)*, della legge n. 196 del 2009, che prevede la progressiva eliminazione, con alcune eccezioni, delle gestioni contabili che operano a valere sui fondi trasferiti dal bilancio dello Stato. Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, soppressa l'ultima parte della disposizione in esame, ove veniva previsto che la nuova disciplina avrebbe dovuto anche prevedere le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.

I commi da 2 a 4 recano i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere adottati i decreti legislativi, mentre i commi 5 e 7 disciplinano rispettivamente le procedure per l'adozione dei decreti legislativi e l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi. Il comma 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia della protezione civile, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In proposito, merita ricordare la sentenza della Corte n. 284 del 2006 in cui la Corte ha richiamato quanto già rilevato in precedenti pronunce, ossia che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e nell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono « espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative ». Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i « principi fondamentali » quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. Rilevano, altresì, la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *g)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e – relativamente a specifiche disposizioni – la materia della tutela dell'ambiente, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI SISTO, MENORELLO, GIGLI, LA RUSSA E CALABRIA

La I Commissione,

esaminato il testo unificato C. 1142 Mantero ed abb., recante « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari », come risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che il provvedimento in titolo appare in contrasto con il disposto e l'interpretazione costituzionale degli articoli 2, 3, 13, 19 e 32 della Costituzione;

tenuto conto di quanto osservato nella sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, secondo cui il « consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che « la libertà personale è inviolabile », e, come sopra ricordato, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge »;

rilevato che nel provvedimento la idratazione e la nutrizione artificiale vengono inopinatamente inclusi, con un'evidente forzatura, nell'ambito del trattamento sanitario (vedi cit. Corte costituzionale n. 438 del 2008);

tenuto conto che l'articolo 1, comma 7, appare lesivo degli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto esenta il medico da responsabilità penale (e civile) solo in ipotesi di rispetto della volontà espressa dal paziente di rifiuto o rinuncia del trattamento sanitario da un lato; mentre dall'altro il medico stesso non può accingersi a trattamenti sanitari, pure richiesti dal paziente contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, così lasciando del tutto indeterminata ed addirittura arbitraria la ricorrenza della suddetta esimente;

tenuto altresì conto che tale perplessità di matrice costituzionale è avvalorata dall'articolo 3, comma 4, che consente al medico di disattendere le volontà del paziente « qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita », in quanto la locuzione « non prevedibili », con riferimento alla effettiva capacità di miglioramento non si comprende a quale tipo di prevedibilità faccia riferimento e, soprattutto se il miglioramento delle condizioni di vita debba essere obbligazione di opera o di risultato;

rilevato che le indeterminate previsioni dell'articolo 3, comma 1, possono comportare che, anche in caso di transeunte incapacità di determinarsi ovvero di espressioni del paziente variamente interpretabili, si applichino decisioni fatali o lesive della salute del paziente cosicché

non verrebbe assicurata quella tutela rispetto ai rischi per la salute connessi dalla giurisprudenza costituzionale al diritto alla vita di cui all'articolo 2 della Costituzione (cfr. sentenze n. 218 del 1994 e n. 432 del 2005);

osservato, poi, che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 467 del 1991) impone di prevedere espressamente il diritto all'obiezione di coscienza;

esprime

PARERE CONTRARIO.

Sisto, Menorello, Gigli, La Russa e Calabria.

ALLEGATO 2

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo unificato C. 1142 Mantero ed abb., recante « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari », come risultante dagli emendamenti approvati;

ricordato che l'articolo 32 della Costituzione, prevede, al primo comma, la tutela della salute « come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » e dispone, al secondo comma, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana »;

rilevato, al riguardo, che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008, il « consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che « la libertà personale è inviolabile », e, come sopra ricordato, che « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge »;

sottolineato che la Corte costituzionale, nella medesima sentenza n. 438 del 2008, ha precisato che « la circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione »;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso informato costituisce « un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale » (sentenze n. 438 del 2008 cit. e n. 253 del 2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è intervenuta la sentenza n. 262 del 2016 della Corte costituzionale, secondo la quale « l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura (*ex multis*, sentenze n. 438 del 2008 cit.; n. 282 del 2002; n. 185 del 1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamentazione [...] e interferisce nella materia dell'« ordinamento civile », attribuita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato

dall'articolo 117, comma secondo, lettera *l)*, della Costituzione. D'altra parte, data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio* ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di « ordinamento civile », disposta dalla Costituzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (Nuovo testo C. 3980 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3980 Governo., recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 »;

preso atto che la Commissione di merito ha espunto il riferimento all'Accordo di cui alla lettera *a)*, in seguito all'approvazione della legge 1º dicembre 2016, n. 241, che ha reso esecutivo l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica ceca in questione;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2607 e abb.-B, recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato,

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia « protezione civile », di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

ricordata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2006 che ha affermato che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e nell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono « espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative » delineato dopo il 2001;

rilevato, altresì, che la materia « ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *g)* del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

evidenziato che il contenuto di altre disposizioni del testo è riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *s)*, del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

richiamato il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 agosto 2015;

preso atto che le modifiche apportate al Senato recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato medesimo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 50

ALLEGATO (Parere approvato) 55

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato ed abb. *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 52

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Esame emendamenti C. 3772 ed abb.-A. 54

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500-A. . 54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

Audizione di Giacomo Fumu, Presidente della II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, e di Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma *(Svolgimento e conclusione)* 54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*). Al riguardo, fa presente che tale proposta tiene conto dei rilievi e delle osservazioni formulati dai colleghi nel corso del dibattito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, nonché i gruppi parlamentari che hanno fatto pervenire i loro contributi sul provvedimento in discussione, rileva come le osservazioni contenute nella proposta di parere testé illustrata dal relatore hanno il pregio di rafforzare il complessivo impianto del provvedimento, consentendone un migliore inquadramento sul piano sistematico.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel ribadire la sua totale adesione ai rilievi espressi nella seduta precedente dal collega Marotta, rileva la necessità di trasformare le osservazioni contenute nella proposta di parere, con particolare riferimento a quelle di cui ai punti 13), 14) e 15), in vere e proprie condizioni. In proposito, evidenzia, infatti, come tale proposta di parere, nella sua attuale formulazione, sia piuttosto « timida ».

Daniele FARINA (SI-SEL), contrariamente a quanto testé asserito dal collega Palmieri, sottolinea come la proposta di parere del relatore, notevolmente articolata sia nelle premesse sia nelle osservazioni, potrebbe condizionare in misura eccessiva la Commissione di merito, delimitandone rigidamente il perimetro di attività.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel sottolineare come quella in discussione sia una tematica alquanto delicata e complessa, richiama la necessità di non determinare, attraverso l'espressione del parere, eventuali effetti « distorsivi », che possano in quale modo condizionare, in modo rigido, le valutazioni di merito effettuate dalla XII Commissione. Per tali ragioni, ritiene che la sua proposta di parere debba limitarsi a suggerire alla Commissione di merito, sul piano strettamente tecnico, eventuali modifiche di carattere migliorativo.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpE), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per aver recepito le osservazioni formulate dal suo gruppo, evidenzia l'opportunità, proprio allo scopo di non circoscrivere rigidamente il perimetro di valutazione della XII Commissione, di riformulare in modo più blando i rilievi contenuti nella proposta di parere, sotto forma di « suggerimenti » diretti alla stessa Commissione di merito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiamando l'attenzione sul fatto che lo scopo della proposta di parere testé illustrata dal relatore è quello di offrire alla Commissione di merito spunti di riflessione per migliorare il testo, rammenta che i rilievi contenuti nei pareri delle Commissioni, sul piano strettamente tecnico-procedurale, devono essere espressi o sotto forma di condizioni oppure di osservazioni, non consentendo il Regolamento il ricorso ad altre formule.

Carlo SARRO (FI-PdL) ritiene che l'osservazione di cui al punto 15) della proposta di parere debba essere riformulata nei termini di una vera e propria condizione.

Silvia GIORDANO (M5S), nel manifestare apprezzamento per il fatto che il relatore abbia recepito rilievi espressi dal suo gruppo parlamentare, chiede chiarimenti in merito all'osservazione di cui al punto 2) della proposta di parere, laddove si fa riferimento all' opportunità di conservare la manifestazione di volontà attraverso l'utilizzazione di un supporto « durevole ».

Franco VAZIO (PD), *relatore*, precisa che la ratio dell'osservazione di cui al punto 2) della sua proposta di parere è diretta a suggerire alla Commissione di merito l'opportunità di specificare che la manifestazione volontà debba aver luogo attraverso l'utilizzazione di un supporto tecnico durevole, non soggetto, cioè, ad usura o a deterioramenti.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'osservazione di cui al punto 13) della proposta di parere, rileva l'opportunità che il registro informatico nel quale sono conservate le disposizioni anticipate

di trattamento (DAT) debba essere istituito, anziché presso il Consiglio dell'ordine dei Notai, presso i tribunali, in modo da renderne più agevole la consultazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa notare come nell'osservazione di al punto 13) della proposta di parere si faccia riferimento alla realizzazione di un registro informatico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionali, non solo presso il Consiglio dell'ordine dei Notai, bensì, in alternativa, anche presso altre strutture e/o enti pubblici, tra i quali sono ricompresi anche i tribunali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce la necessità che le osservazioni di cui ai punti 13), 14) e 15) della proposta di parere siano riformulate come condizioni.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel replicare al collega Palmieri, evidenzia come tutte le osservazioni contenute nella sua proposta di parere abbiano pari dignità e vadano nella direzione di introdurre elementi migliorativi nel testo in discussione, ferma restando la necessità di non indebolire l'impianto complessivo del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella giornata odierna, il disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato, recante « Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (C. 4135).

Fa presente che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi. Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo. Il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.

Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori). La disposizione specifica, altresì, che sono compresi nell'ambito applicativo del Capo I anche i lavoratori autonomi i cui rapporti di lavoro siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile.

Rammenta che l'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e Pubblica Amministrazione), anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi. Viene fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Osserva che l'articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive. Il comma 1 stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di

recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati. Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, e successive modificazioni, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica (dalla medesima o dalle medesime) nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.

Ricorda che l'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. La disposizione estende dunque al lavoratore autonomo una disciplina già prevista nell'ordinamento, segnatamente dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale (di cui alla legge n. 633 del 1941, appositamente richiamata) per il lavoratore dipendente.

Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, segnala che l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, conferisce al Governo una delega in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi. Si tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti alle predette professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica. In particolare, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini e collegi in relazione al carattere di terzietà di queste; individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai predetti professionisti.

Rammenta che l'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative. In primo luogo si prevede la modifica dell'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, che individua i rapporti di lavoro in relazione ai quali si applica il rito speciale per le controversie in materia di lavoro. In particolare, la modifica è volta a precisare la definizione di collaborazione coordinata e continuativa (alla luce della nuova disciplina della materia introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo n.81 del 2015), specificando che la collaborazione si intende « coordinata » quando « nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa » (lettera *a)*). In secondo luogo si prevede la modifica dell'articolo 634, comma 2, del codice di procedura civile, che disciplina la prova scritta nel procedimento di ingiunzione, estendendone l'applicazione anche ai lavoratori autonomi non imprenditori (lettera *b)*).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1º marzo 2017.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Esame emendamenti C. 3772 ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 16 alle 16.10 e dalle 17.55 alle 18.05.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1º marzo 2017.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
Esame emendamenti C. 3500-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

Audizione di Giacomo Fumu, Presidente della II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, e di Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giacomo FUMU, *Presidente della II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione,* e Maria MONTELEONE, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (AP), Carlo SARRO (FI-PdL), Donatella FERRANTI, *presidente*, Andrea COLLETTI (M5S) e David ERMINI (PD), *relatore*.

Rispondono ai quesiti posti Giacomo FUMU, *Presidente della II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione,* e Maria MONTELEONE, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto, e tenuto conto dei contributi offerti dal dibattito in Commissione e delle osservazioni depositate;

rilevato che:

il provvedimento ruota intorno al principio, ricondotto agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e agli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea secondo cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, ad eccezione nei casi espressamente previsti dalla legge;

la Commissione di merito, come si evince espressamente dai lavori preparatori, ha inteso fare ricorso ad un linguaggio che possa risultare di facile comprensione sia per i medici sia per i pazienti, favorendo l'instaurarsi di una relazione positiva tra gli stessi, circostanza ritenuta fondamentale per l'espressione di un consenso informato;

appare necessario suggerire di apportare al testo alcune modifiche volte a rendere lo stesso più chiaro e coerente in relazione alle scelte che si intendono perseguire;

all'articolo 1, comma 2, la promozione e valorizzazione della « relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico » rischia di tradursi in una mera dichiarazione di principio qualora non siano previste sanzioni, eventualmente anche di sola natura disciplinare e quindi appare utile adeguare i Codici deontologici, nei confronti del medico che tenga un comportamento che ostacoli la formazione del consenso informato da parte del paziente;

l'articolo 1 prevede che il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato (comma 3), il consenso informato (comma 4) e la revoca del consenso ed il rifiuto di trattamenti sanitari (comma 5), possano essere registrati alternativamente nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico, senza tenere conto che solo la cartella clinica ha valore di atto pubblico e che quindi tali registrazioni debbano essere previste cumulativamente;

nel testo si prevede in relazione al consenso informato alle DAT ed alla Pianificazione condivisa delle cure che la volontà, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano la forma scritta, possa essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, senza tuttavia prevedere una forma che consenta la conservazione della manifestazione di volontà su supporto durevole;

il testo prevede che per compiere gli atti relativi al consenso informato ed alle disposizioni anticipate di trattamento

(« DAT ») occorre la maggiore età e la capacità di intendere e volere, prevedendo una disciplina particolare (articolo 2) in caso di minore età, interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno;

l'indicazione dei requisiti della maggiore età della capacità di intendere e di volere ove previsti nel testo appaiono superflui, considerato che la capacità di agire trova la sua disciplina generale, applicabile a tutti gli atti giuridici, nel codice civile;

appare opportuno precisare all'articolo 1, comma 5, che l'accettazione, la revoca e il rifiuto ivi previsti sono espressi nelle stesse forme di cui al comma 4;

all'articolo 1, comma 7, è previsto, al primo periodo, l'esonero da responsabilità civile o penale del medico che abbia ottemperato all'obbligo di rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, con la precisazione, al secondo periodo, che il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a tale riguardo appare opportuno sopprimere il riferimento alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, mantenendo unicamente il limite delle norme di legge, in quanto altrimenti sembrerebbe che non precisate regole di deontologia professionale o non specificate buone pratiche possano legittimare il medico a non rispettare la volontà espressa dal paziente;

la disciplina prevista dall'articolo 2 in relazione alle modalità del consenso informato da parte di minori e incapaci di agire, presuppone l'applicazione delle disposizioni del codice civile in tema di responsabilità genitoriale e di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno e di incapacità naturale per i casi non disciplinati espressamente dall'articolo medesimo, come, ad esempio, nell'ipotesi di contrasti in merito all'atto. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore;

espresse delle perplessità sulla previsione (articolo 2, comma 1) senza particolari cautele dell'attento ascolto dei desideri del minore in merito all'espressione del consenso informato da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, in quanto un minore potrebbe anche subire un trauma nell'essere informato, delle proprie condizioni di salute e dei trattamenti sanitari ai quali dovrebbe essere sottoposto. Si ricorda, a tale proposito, che il codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione di Oviedo, prevede l'ascolto, da parte del giudice, del figlio minore nel caso in cui abbia compiuto i dodici anni e, qualora di età inferiore, ove sia capace di discernimento;

osservato che:

all'articolo 2, comma 2, appare necessario fare riferimento, in relazione al consenso informato della persona interdetta, all'articolo 414 del codice civile, per escludere che la disposizione si applichi anche all'interdetto legale ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, il quale conserva la capacità di compiere gli atti personalissimi; a tale riguardo in base all'articolo 6 della Convenzione di Oviedo occorre prevedere l'ascolto dell'interdetto ove sia possibile;

all'articolo 2, comma 3, primo periodo, si prevede che il consenso informato sia espresso rispettivamente dall'inabilitato e dal curatore, senza tenere conto che l'inabilitato può compiere personalmente gli atti personalissimi. Nel caso di specie appare opportuno che il legislatore preveda il consenso del curatore;

all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, è disciplinata l'ipotesi sia stato nominato un amministratore di sostegno; appare opportuno utilizzare la medesima terminologia dell'articolo 409 del codice civile facendo riferimento al caso in cui la

cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario e che l'amministratore di sostegno nell'esprimere o (per coerenza con altre disposizioni del testo) rifiutare il consenso informato tenga conto della volontà del beneficiario in funzione del suo grado di capacità di intendere e di volere;

all'articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere in aggiunta ai casi in cui il fiduciario non sia stato indicato nelle DAT o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto anche il caso in cui sia divenuto incapace, specificando che le DAT mantengono efficacia, anziché valore, in merito alle convinzioni e preferenze del disponente e al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

l'articolo 3, comma 5, nel disciplinare le DAT, prevede che queste debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e che con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni;

espresse criticità in merito: *a)* al potere di autentica della sottoscrizione da parte del medico, considerato che non sussiste alcun obbligo e capacità funzionale in capo allo stesso di accertare l'identità del dichiarante e la veridicità delle dichiarazioni rese; *b)* alla mancanza di previsioni per la conservazione delle DAT, nel caso in cui le Regioni non adottino misure apposite, come previsto solo in via eventuale dal comma 6; *c)* alle incertezze che si determinerebbero sull'autenticità della revoca orale innanzi a due testimoni, non sussistendo alcun riscontro della stessa;

ritenuto necessario modificare l'articolo 3 del DDL prevedendo ordinariamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata da notaio e, se ritenuto, eventualmente anche dal cancelliere del Tribunale, ed in ogni caso con l'intervento di un medico che possa offrire al dichiarante tutte le informazioni tecniche sufficienti a prendere una decisione il più consapevole possibile anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero con allegazione necessaria di relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nel DAT, fatta salva, avuto riguardo alle diverse circostanze del caso, una modalità di rilascio delle DAT alternativa, rappresentata dalla manifestazione diretta al medico della struttura presso la quale il paziente sia ricoverato, in forma scritta o attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare;

valutato opportuno, inoltre, prevedere l'esenzione delle DAT dall'obbligo di registrazione (come già previsto per la designazione dell'amministratore di sostegno);

ritenuto necessario prevedere la creazione di un pubblico registro per la conservazione delle DAT, informatizzato ed accessibile nel rispetto della tutela della privacy;

ritenuto che la possibilità prevista dall'articolo 4, comma 1, di estendere con il consenso del paziente ad altri soggetti specificatamente individuati (familiari, la parte dell'unione civile, il convivente ovvero una persona di fiducia) la piena informazione della situazione clinica del paziente e della sua possibile evoluzione, al fine di poter realizzare una pianificazione condivisa delle cure, sussiste anche in assenza di una specifica disposizione legislativa, rientrando tra i diritti propri del paziente;

rilevato che all'articolo 4, al fine di coordinare i commi 3 e 4 al comma 1, appare opportuno prevedere al comma 3 i requisiti di forma dell'espressione del consenso del paziente in merito alla Pianifi-

cazione condivisa delle cure, disciplinando nel comma 3 il caso di modificazione dell'atto di pianificazione;

ritenuto quindi opportuno e utile raccordare le norme del provvedimento in esame con il codice civile ed il codice di procedura civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire nel provvedimento, ovunque ricorrano, le parole: « inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico » con le seguenti « inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico »;

2) la Commissione valuti l'opportunità, ovunque si preveda nel provvedimento la conservazione della manifestazione della volontà attraverso videoregistrazione o altri dispositivi, di specificare l'utilizzazione di un supporto durevole;

3) la Commissione di merito valuti l'opportunità, ovunque ricorrano nel provvedimento di sopprimere le parole: « maggiorenne » e « capace di intendere e di volere »;

4) all'articolo 1, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire dopo le parole « il rifiuto » le seguenti « espressi nelle stesse forme di cui al comma 4 »;

5) all'articolo 1, comma 7, secondo periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere le parole: « alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali »;

6) all'articolo 2, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole « dopo averne attentamente ascoltato i desideri » con le seguenti « tenuto conto della volontà della persona minore di età, in funzione della sua età e del suo grado di maturità »;

7) all'articolo 2, comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire dopo la parola « interdetta » le seguenti « ai sensi dell'articolo 414 del codice civile » e dopo le parole « o rifiutato dal tutore, » di inserire le seguenti « sentito l'interdetto ove possibile »;

8) all'articolo 2, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il primo periodo o di sostituirlo con il seguente « Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata con il consenso dal curatore »;

9) all'articolo 2, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente « Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato, anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenuto conto della volontà del beneficiario in funzione del suo grado di capacità di intendere e di volere »;

10) all'articolo 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: « Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente e al consenso o al rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. In caso di necessità, il giudice tutelare, su istanza dello stesso autore delle DAT, anche interdetto, o sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero di uno dei soggetti indicati dall'articolo 417 del codice civile, provvede con decreto alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento, oltre all'interessato, il coniuge o la parte dell'unione civile o i figli, o, in mancanza, gli ascendenti. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati

nella cura e assistenza della persona, quando sono a conoscenza di fatti tali da rendere necessaria la nomina del fiduciario, sono tenuti a farne istanza al giudice tutelare o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, e non possono ricoprire le funzioni di fiduciario;

11) all'articolo 3, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di eliminare il potere di autentica della sottoscrizione da parte del medico e di prevedere in via ordinaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata da notaio e, se ritenuto, eventualmente anche dal cancelliere del Tribunale, prevedendo in ogni caso l'intervento di un medico che possa offrire al dichiarante tutte le informazioni tecniche sufficienti a prendere una decisione consapevole anche sotto il profilo medico scientifico, ovvero di stabilire l'allegazione di una relazione medica illustrativa dei trattamenti sanitari da prevedere nelle DAT, fatta salva, avuto riguardo alle diverse circostanze del caso, una modalità di rilascio delle DAT alternativa nel caso in cui il paziente sia già ricoverato, rappresentata dalla manifestazione diretta al medico della struttura presso la quale vi sia il ricovero, in forma scritta o attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare;

12) all'articolo 3, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere l'esenzione delle DAT dall'obbligo di registrazione (come già previsto per la designazione dell'amministratore di sostegno) e che siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa »;

13) all'articolo 3, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere la modalità di conservazione delle DAT, attraverso la realizzazione di un registro informatico presso il Consiglio dell'ordine dei Notai, ovvero presso altra struttura e o Ente Pubblico, consultabile in tempo reale su tutto il territorio nazionale e al quale possano accedere le strutture sanitarie, il tutto nel rispetto della tutela della *privacy*;

14) all'articolo 3, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di disciplinare la revoca innanzi a due testimoni, prevedendo specifiche e stringenti modalità di raccolta della volontà (videoregistrazione o altre modalità) e prevedendo sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci da parte dei due testimoni;

15) all'articolo 4, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti: « 3. Il consenso del paziente rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e la conservazione della manifestazione di volontà su supporto durevole. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 4. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente, nelle forme di cui al comma 3.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 60

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)* 60

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 62

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 62

ALLEGATO (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Paolo BOLOGNESI (PD) osserva che la proposta di testo unificato depositata dalla relatrice nella precedente seduta presenta alcune criticità sulle quali sarebbe opportuna una riflessione e che ha già segnalato al comitato ristretto.

In particolare, evidenzia come a seguito dell'articolazione dei COCER in due categorie, una per il comparto difesa, costi-

tuito dalle sezioni di Esercito, Aeronautica e Marina militare, e l'altra per il comparto sicurezza, costituito dalle sezioni dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, che opera nell'ambito della sicurezza, ma è incardinato nella Marina militare, venga a trovarsi privato di un'autonoma rappresentanza.

Esprime, inoltre, perplessità riguardo alla non inclusione, tra le materie su cui i COCER possono formulare proposte, del tema della salute e della sicurezza sul lavoro, che – a suo avviso – riveste fondamentale importanza. Si tratta di questioni che richiedono un ulteriore approfondimento, che, a suo parere, potrebbe essere svolto attraverso un breve ritorno nella sede del comitato ristretto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che la scelta di riportare il provvedimento all'esame della Commissione plenaria, concludendo la discussione in comitato ristretto, non è dovuta al fatto che il lavoro è considerato concluso, bensì al fatto che nella sede ristretta non sono stati fatti passi avanti degni di nota, non essendo stato possibile raggiungere punti di convergenza. Il voto per l'adozione del testo base, previsto per la seduta di oggi, non impedisce quindi alla Commissione plenaria di modificare, attraverso la normale fase emendativa, il testo base, né impedisce a ciascun deputato di avanzare a tempo debito le sue proposte di modifica del testo, le quali saranno valutate e votate dalla Commissione con le forme proprie dell'esame in sede referente.

Donatella DURANTI (MDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sottolineando come il testo unificato proposto dalla relatrice ricalchi l'attuale sistema della rappresentanza militare, senza operare una vera riforma che attribuisca al personale in divisa i diritti sindacali.

Ribadisce, quindi, quanto già detto in sede di comitato ristretto, e cioè che non ritiene possibile proporre modifiche migliorative del testo unificato, del quale non condivide in radice l'impostazione, precisando che si sarebbero dovuti assumere quali criteri ispiratori della riforma quelli sanciti dall'articolo 5 della Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro e dall'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce a tutti – e, quindi, anche ai militari – il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. Esprime quindi un giudizio del tutto negativo sul testo proposto, che non è ispirato ai principi di democrazia e pluralismo.

Emanuela CORDA (M5S) preannuncia, a sua volta, il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando che il testo proposto dalla relatrice non è condivisibile e che il lavoro del comitato ristretto si è concluso senza portare a un ravvicinamento delle diverse posizioni, nonostante in un primo momento sia sembrato possibile discutere in maniera proficua su temi come, per esempio, la composizione e la presentazione delle liste.

Ricorda come il suo gruppo abbia sempre cercato di dare un contributo concreto per cercare di migliorare il più possibile il testo proposto dalla relatrice, pur nella convinzione che esso non vada incontro alle esigenze del personale del comparto e non rispetti i principi riaffermati nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Pertanto preannuncia che il suo gruppo riproporrà le proposte emendative che nei lavori del comitato ristretto non sono state accolte.

Conclude evidenziando come l'ulteriore proroga della durata del mandato dei componenti elettivi dei COCER, recentemente disposta dalla legge di conversione del decreto-legge « proroga termini » (n. 244 del 2016), costituisca un *vulnus* insanabile per la rappresentatività di questi organi.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo voterà contro l'adozione del testo proposto dalla relatrice come testo base. Ri-

leva come, dopo un lungo, lentissimo e inutile lavoro del comitato ristretto, venga riproposto alla Commissione lo stesso testo, o quasi, sottoposto al comitato ristretto: un testo del tutto insoddisfacente, che non tiene conto in nessun modo né delle proposte avanzate dal suo gruppo – prima con il progetto di legge Palmizio C. 2776 e poi con i contributi forniti in sede di comitato ristretto, – né delle richieste formulate dagli organi della rappresentanza militare nelle audizioni informali svolte oltre due anni fa, né delle sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né della necessità di risolvere i problemi concreti sui quali il suo gruppo e altri gruppi di opposizione hanno in questi anni richiamato l'attenzione mediante atti di sindacato ispettivo aventi a oggetto vicende deprecabili di lesione dei diritti di parola e di pensiero dei rappresentanti militari. A suo avviso, il testo proposto alla Commissione non riforma in niente l'attuale sistema della rappresentanza militare e costituisce in definitiva una mera riscrittura della disciplina esistente. È un testo regressivo, che non va in alcun modo incontro alle esigenze del personale militare, il quale aspetta da decenni una riforma del sistema. Annuncia altresì che il suo gruppo è intenzionato a proporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di prevedere lo svolgimento di audizioni sul testo base.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto e in particolare dalla relatrice, che costituisce un valido punto di partenza per discutere e sviluppare ulteriori approfondimenti. Non ritiene corrette le critiche mosse al lavoro del comitato ristretto e fa presente che proprio la volontà di evitare che il provvedimento si arenasse in quella sede hanno spinto la maggioranza e la relatrice a chiedere di rimettere la discussione alla Commissione plenaria. Il suo gruppo accoglie infatti tutte le occasioni di confronto e non è quindi contrario neanche ad un approfondimento da farsi attraverso lo svolgimento di audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo proposto dalla relatrice nella precedente seduta *(vedi il « Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari » di martedì 28 febbraio 2017, pagine 56 e seguenti)*.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
(COM(2016)710 final e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Moscatt, ha presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione. Avverte, quindi, che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato)*.

Luca FRUSONE (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, chiarisce che questo non è contrario in linea di principio a un rafforzamento della cooperazione europea in materia di difesa, ma ritiene che tale cooperazione debba essere indirizzata verso altri obiettivi. Per meglio dire, il suo gruppo ritiene che prima di lavorare sull'integrazione occorra chiarirsi le idee su quale tipo di difesa comune si vuole costruire. Si deve cioè evitare l'errore commesso in passato in materia economico-finanziaria, quando la moneta unica fu introdotta senza aver prima armonizzato le politiche fiscali degli Stati. In altre parole, il Piano d'azione europeo per la difesa potrebbe essere condivisibile, in linea di massimo, se fosse chiara la direzione verso cui tende. Ad esempio, il Piano prevede il finanziamento di progetti di ricerca di interesse comune europeo, sul che si potrebbe essere d'accordo, se non fosse che manca però ogni riferimento al fatto che per proteggere l'industria europea della difesa bisogna evitare di acquistare sistemi d'arma e tecnologie non europei, come avviene con gli aerei F-35. In conclusione, ad avviso del suo gruppo è essenziale, prima di definire un piano d'azione contenente specifiche misure di intervento, stabilire gli obiettivi politici che si vogliono raggiungere, capire cosa deve essere una difesa comune europea.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi il « Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari » di martedì 21 febbraio 2017, pagine 66 e seguenti)*.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e relativi allegati, nonché la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5);

premesso che:

i due documenti in esame sottolineano favorevolmente, più volte e in più parti, un'intensa cooperazione Nato-UE, subordinando di fatto la creazione dell'UED (Unione europea di Difesa) al rispetto del quadro Nato;

anche per le cosiddette minacce ibride, come l'attuale tensione tra l'UE e la Russia, non si sviluppa una vera alternativa a questo nuovo clima di guerra fredda o quantomeno teso a bilanciare gli equilibri in seno alla Nato volti a riportarla al suo ruolo di alleanza prettamente difensiva;

con i documenti in titolo si chiede di istituire il Fondo europeo per la Difesa dell'UE – previsto dal Piano d'Azione Europea in tema di difesa – per la ricerca militare congiunta, senza mettere bene dei paletti su obiettivi e priorità di tale ricerca;

con i medesimi atti si propone di creare un Quartier generale congiunto per missioni militari e civili, con il rischio di una commistione inaccettabile tra le missioni civili e quelle militari, che dovrebbero al contrario rimanere ben distinte;

gli atti in commento ribadiscono il sostegno agli obiettivi di Varsavia, ovvero spese militari al 2 per cento del PIL di ogni singolo Paese della UE (o anche oltre), cosa incompatibile per le economie di molti Paesi (Italia compresa), invece di percorrere prioritariamente l'obiettivo dell'UED per ottenere economie di scala e risparmi e lotta alla corruzione ottenendo per questa via una riduzione del bilancio attribuito alla difesa;

incautamente si propone l'obiettivo di poter dispiegare al confine orientale quanto prima i *Battlegroup* rivisti e rafforzati, un po' come già sta facendo la Nato;

molte delle missioni internazionali, che ogni anno sono state rifinanziate, si sono rivelate fallimentari (per esempio Afghanistan, Iraq, Libia), comportando peraltro importanti distrazioni di risorse economiche e umane. È necessario, diversamente dalle intenzioni del Governo, pensare a nuovi approcci per la stabilizzazione delle aeree in conflitto;

all'interno dei documenti in esame è rilanciato un importante impegno in

Europa e negli organismi internazionali per stabilire posizioni comuni sulla non proliferazione nucleare, sul disarmo, sul controllo armamenti e per adottare concreti strumenti giuridici. L'Italia dovrebbe dare l'esempio che tali lodevoli impegni siano concretamente perseguiti invece di contraddirli con ingenti investimenti in programmi d'armamento di tipo offensivo (F35 ma non solo) e rifiutandosi di chiedere l'allontanamento dal territorio italiano delle bombe nucleari Usa ancora dislocate nel nostro Paese;

considerato che:

una vera Unione europea di Difesa deve essere fortemente ancorata ai principi di difesa della pace e vedere l'Unione europea protagonista nella risoluzione dei conflitti e non invece, come troppe volte sta accadendo, parte e responsabile degli stessi. Per questo sarebbe necessario una radicale correzione dell'indirizzo politico e programmatico della Commissione e del Governo italiano;

in particolare, ad opinione dei sottoscrittori del presente parere, occorre che la Commissione di merito inserisca nella propria risoluzione i seguenti impegni al Governo al fine di prevedere:

1) una cooperazione difensiva alternativa alla Nato, o quantomeno prevedere una cooperazione capace di ridare autonomia ai Paesi europei per bilanciare gli equilibri e allontanare la pericolosa china interventista e militarista statunitense riscontrata negli ultimi decenni;

2) uno strumento orientato principalmente, se non esclusivamente, alle missioni di *peacekeeping*, anche al servizio delle Nazioni Unite, non certo ad innalzare il livello dello scontro e delle tensioni verso i Paesi del vicinato (si veda il caso russo in particolare) come vorrebbero i Paesi baltici, la Polonia e la Romania;

3) una cooperazione finalizzata a eliminare inutili duplicazioni e sprechi, per favorire la standardizzazione degli equipaggiamenti, i risparmi e le economie di scala, permettendo quindi un taglio dei costi al bilancio della difesa negli Stati membri. Garantendo così un recupero di fondi da reinvestire, auspicabilmente, nel sociale e nella lotta alle crescenti disoccupazione e disuguaglianze;

4) che l'Unione europea rafforzi l'attività diplomatica e di cooperazione, per giungere alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nei Paesi vicini. Inoltre, sempre in un'ottica di sicurezza e difesa, sarebbe opportuno potenziare ed incrementare lo sviluppo di strumenti come le reti di intelligence e la *cyber security*;

5) un'applicazione rigorosa della Posizione comune Ue proibendo la vendita delle armi a tutti quei Paesi che finanziano direttamente o indirettamente il terrorismo e che partecipano a guerre;

6) la creazione di una struttura di difesa europea che non abbia nessuna finalità neocoloniale o di ingerenza indebita nei Paesi terzi;

7) un'azione per rinsaldare la cooperazione europea, al fine di riequilibrare i rapporti di forze della Nato, oggi troppi sbilanciati in favore degli interessi geopolitici degli Stati Uniti, per tornare a far sì che agisca in conformità alla sua natura di alleanza esclusivamente difensiva;

8) un vero contrasto del terrorismo, partendo dall'intelligence, dalla prevenzione e dalla lotta alle predicazioni radicali e ai loro sponsor diretti e indiretti. Infatti, nonostante i 4.400 miliardi di dollari spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan e altre aree di crisi, sono nate più di 30 nuove sigle terroristiche. Le bombe non estirpano il male, anzi lo stimolano permettendogli di proliferare;

9) un aumento delle risorse logistiche e per il personale delle Forze di polizia. Gli Stati europei non possono più essere gelosi custodi delle loro informazioni e delle loro *intelligence*. Gli strumenti esistenti (Europol, Eurojust, il sistema di

scambio dati Siena) non funzionano correttamente per la volontà di molti Stati di non condividere le informazioni;

10) un più efficace finanziamento delle missioni militari dell'Unione europea, attraverso una revisione del meccanismo ATHENA che ne garantisca una maggiore efficacia di azione e consenta di ampliare stabilmente la quota di costi comuni finanziati, provvedendo in particolare alle spese connesse al dispiegamento dei *Battlegroup*, strumento mai utilizzato nonostante abbia raggiunto la capacità operativa prevista già nel 2007;

11) un utilizzo migliore e massiccio del settore della sicurezza cibernetica quale ambito pilota nel quale sviluppare una capacità totalmente integrata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che la Commissione di merito inserisca nella propria risoluzione gli impegni al Governo innanzi riportati.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 68

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 73

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 73

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 74

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2607 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 75

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, dal 30 gennaio al 1º febbraio 2017 81

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 febbraio scorso, senza tuttavia pervenire in quella sede all'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in data 23 febbraio scorso, la Commissione giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modificazioni. Nel rinviare pertanto, per i profili di carattere finanziario, alle considerazioni svolte nella citata seduta del 21 febbraio 2017, avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste di chiarimento sul testo del provvedimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 21 febbraio, evidenzia la necessità, all'articolo 1 in materia di gratuito patrocinio, di introdurre un'apposita previsione di spesa a fronte degli oneri da esso derivanti, prudenzialmente quantificati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Venendo quindi agli specifici aspetti riguardanti l'articolo 6, in materia di pensione di reversibilità, preannunzia che l'emendamento Spadoni 6.53, unitamente al subemendamento ad esso riferito 0.6.53.100 della Commissione, contenuti nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, consente di superare le criticità sotto il profilo finanziario derivanti dal medesimo articolo 6, giacché, con le modifiche introdotte con le citate proposte emendative, da un lato, i figli della vittima, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, risulterebbero destinatari della sua pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* per il solo periodo della sospensione della predetta pensione ai sensi del comma 1, capoverso comma 1-*bis*, del medesimo articolo 6, dall'altro, in caso di proscioglimento, sarebbe esclusa la corresponsione all'avente diritto degli arretrati sin dal giorno della maturazione del diritto stesso.

Per quanto concerne l'articolo 7, recante norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, ritiene necessario precisare che le misure ivi indicate devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riformulando conseguentemente le disposizioni contenute nel medesimo articolo 7 anche al fine di delimitarne più puntualmente il relativo ambito di applicazione agli orfani per crimini domestici, conformemente a quanto indicato dalla rubrica del predetto articolo.

Evidenzia altresì la necessità, all'articolo 8, al fine di definire puntualmente gli oneri da esso derivanti, da un lato, al primo periodo, di delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di assistenza di tipo medico-psicologico agli orfani per crimini domestici e, dall'altro, al secondo periodo, di prevedere che l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica sia riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico fornita dal Servizio sanitario nazionale, coerentemente con quanto previsto dal predetto primo periodo. Al medesimo articolo 8, considera necessario inserire un'apposita previsione di spesa relativa agli oneri derivanti dall'esenzione riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico prudenzialmente quantificati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, incre-

mentando, conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 64.000 euro annui a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto attiene all'articolo 10, comma 1, ritiene necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3, imputando all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di euro 2.064.000 a decorrere dal 2017 e a quello del Ministero della giustizia l'onere di 10.000 euro a decorrere dal 2017. Infine, reputa necessario, al medesimo articolo 10, prevedere che lo schema di regolamento volto a stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3772 e abb.-A, recante Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, in materia di gratuito patrocinio, appare necessario introdurre un'apposita previsione di spesa a fronte degli oneri da esso derivanti prudenzialmente quantificati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017;

l'emendamento Spadoni 6.53, unitamente al subemendamento ad esso riferito 0.6.53.100 della Commissione, consente di superare le criticità sotto il profilo finanziario derivanti dall'articolo 6, giacché, con le modifiche introdotte con le citate proposte emendative, da un lato, i figli della vittima, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, risulterebbero destinatari della sua pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* per il solo periodo della sospensione della predetta pensione ai sensi del comma 1, capoverso comma 1-*bis*, del medesimo articolo 6, dall'altro, in caso di proscioglimento, sarebbe esclusa la corresponsione all'avente diritto degli arretrati sin dal giorno della maturazione del diritto stesso;

all'articolo 7, recante norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, appare necessario precisare che le misure ivi indicate devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riformulando conseguentemente le disposizioni contenute nel medesimo articolo 7 anche al fine di delimitarne più puntualmente il relativo ambito di applicazione agli orfani per crimini domestici, conformemente a quanto indicato dalla rubrica del predetto articolo;

all'articolo 8, al fine di definire puntualmente gli oneri da esso derivanti, appare necessario da un lato, al primo periodo, delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di assistenza di tipo medico-psicologico agli orfani per crimini domestici e dall'altro, al secondo periodo, prevedere che l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica sia riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico fornita dal Servizio sanitario nazionale, coerentemente con quanto previsto dal predetto primo periodo;

al medesimo articolo 8, appare necessario inserire un'apposita previsione di spesa relativa agli oneri derivanti dall'esenzione riconosciuta in relazione all'assistenza di tipo medico-psicologico prudenzialmente quantificati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, incremen-

tando, conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 64.000 euro annui a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al successivo comma 3 imputando all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di euro 2.064.000 a decorrere dal 2017 e a quello del Ministero della giustizia l'onere di 10.000 euro a decorrere dal 2017;

al medesimo articolo 10 appare necessario prevedere che lo schema di regolamento volto a stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superstiti *con le seguenti:* minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti *e aggiungere in fine le seguenti parole:* , con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica;

al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

1-*ter*. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria;

comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.*;*

al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di cui agli articoli 1, comma 1-*bis* e 8, comma 1-*bis*, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.074.000 euro *e le parole:* l'accantonamento relativo al medesimo Ministero *con le seguenti:* , quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 6, siano approvati l'emendamento 6.53 e il relativo subemendamento 0.6.53.100;

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:;

al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* promuovono e sviluppano *con le seguenti:* possono promuovere e sviluppare;

al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* incentivano *con la seguente:* favoriscono *e le parole:* orfani di cui alla presente legge *con le seguenti:* orfani per crimini domestici;

al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* orfani di cui alla presente legge *con le seguenti:* orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tal fine destinate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2;

aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera *d)*, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, avverte altresì che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, in merito al quale formula le seguenti osservazioni. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Nicchi 2.50, che prevede l'applicazione delle misure in materia di subentro dei figli della vittima nella pensione di reversibilità e di assistenza gratuita medico-psicologica, di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8 del presente provvedimento, a prescindere dal verificarsi delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 2 (omicidio del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente) del quale propone pertanto la soppressione. La proposta emendativa appare pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

Capelli 5.053, che prevede che i figli minori di età o economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito del reato di omicidio aggravato, che succedano per eredità o ad altro titolo nella proprietà di uno o più immobili a seguito del medesimo reato, siano esentati dal pagamento delle imposte, tributi o tariffe comunque denominati relativi all'immobile, fino al raggiungimento della autosufficienza economica. La proposta emendativa provvede al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. A prescindere dalla congruità della previsione di spesa, rileva che, in assenza di uno specifico rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto alla concreta individuazione delle voci oggetto di riduzione, la clausola di copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa appare comunque inidonea.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Daniele Farina 1.50, che è volta ad estendere l'ammissione al patrocinio giu-

diziale a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, agli orfani per crimini domestici che versino in condizioni di disabilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, in quanto potenzialmente suscettibile di determinare un ampliamento della categoria dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio, giacché i soggetti medesimi potrebbero anche essere titolari di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per il godimento del predetto beneficio;

Fabbri 10.051, che reca una disciplina per il cambio del cognome per gli orfani di vittime di crimini domestici, alla cui procedura si applicano le esenzioni fiscali già previste dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 nei casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale. La proposta emendativa prevede altresì che alla copertura degli oneri da essa derivanti, valutati in 51.200 euro per il 2017 e in 5.120 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2017-2019 relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del quale si prevede l'utilizzo reca comunque le necessarie disponibilità, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità degli oneri previsti.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento Spadoni 6.53 segnala che esso prevede la sospensione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* a carico del coniuge, anche legalmente separato o divorziato nonché della parte dell'unione civile, anche cessata, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge ovvero dell'altra parte dell'unione civile, fermo rimanendo il subentro dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti nella titolarità della quota di pensione od indennità. Ciò posto, ricorda che tale proposta emendativa, unitamente al subemendamento ad essa riferito 0.6.53.100 della Commissione, consente, come è stato già evidenziato in sede di deliberazione del parere su testo del provvedimento, di superare le criticità sotto il profilo finanziario evidenziate in relazione alla attuale formulazione dell'articolo 6 del provvedimento, giacché, da un lato, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti risulterebbero destinatari della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* per il solo periodo della sospensione dell'avente diritto ai sensi del comma 1, capoverso comma 1-*bis*, del medesimo articolo 6, dall'altro, in caso di proscioglimento, sarebbe esclusa la corresponsione al medesimo avente diritto degli arretrati sin dal giorno della maturazione del diritto stesso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 2. Ribadisce, infine, che all'approvazione dell'emendamento Spadoni 6.53 e del relativo subemendamento 0.6.53.100 della Commissione è stato condizionato il parere favorevole in precedenza espresso sul testo del provvedimento.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50 e 2.50 e sugli articoli aggiuntivi 5.053 e 10.051, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore,* ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, poiché sono ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato gli elementi istruttori forniti dal Ministero dell'interno, la cui verifica potrebbe comunque concludersi già nel corso della giornata odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di convocare eventualmente la Commissione su tale punto all'ordine del giorno al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, essendo il provvedimento già calendarizzato in Aula.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
C. 2714 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che, nella seduta di ieri, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che le esenzioni doganali previste dagli Accordi in esame non determinano sostanziali effetti di gettito. Assicura, inoltre, che l'ENAC parteciperà ai Comitati misti previsti, rispettivamente, dagli accordi tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, e tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldava, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalla relazione tecnica. Fa infine presente che le attività di « cooperazione » previste dagli Accordi in oggetto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dario PARRINI (PD), *relatore,* formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2714 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le esenzioni doganali previste dagli Accordi in esame non determinano sostanziali effetti di gettito;

l'ENAC parteciperà ai Comitati misti previsti, rispettivamente, dagli accordi tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, e tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldava, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalla relazione tecnica;

le attività di « cooperazione » previste dagli Accordi in oggetto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non risultando ancora integralmente disponibili i necessari elementi di informazione in merito alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
C. 2607 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e in seconda lettura, con modificazioni, dal

Senato, conferisce al Governo una delega legislativa per provvedere al riordino e all'integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile e delle relative funzioni e che oggetto di esame sono le modifiche introdotte dal Senato in seconda lettura, per tenere conto delle condizioni – peraltro di carattere formale – poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione bilancio del Senato. Al riguardo, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere *i)* ed l), recanti riordino della disciplina del sistema nazionale della protezione civile, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerato che le modifiche sono state per l'appunto introdotte dal Senato in recepimento delle summenzionate condizioni deliberate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento e che le stesse non presentano profili di onerosità. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento formulata dal relatore, in considerazione del fatto che, come testé evidenziato, le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato sono esclusivamente finalizzate a recepire le specifiche condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato, è collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 ed è corredato di relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Senato. Rileva inoltre che, sempre nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5a Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento una nota di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione medesima. Rammenta, inoltre, che nel corso dell'esame in sede referente presso la XI Commissione della Camera sono state approvate ulteriori modifiche al testo e che è stata altresì presentata una relazione tecnica riferita all'articolo 6-*bis*, come introdotto dall'articolo aggiuntivo 6.050.

In merito agli articoli da 1 a 4, in materia di tutela del lavoro autonomo, con riferimento all'applicazione anche alle transazioni economiche tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2, delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, relativo ai tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, prende atto di quanto specificato nella relazione tecnica secondo la quale le disposizioni non determinano un'estensione delle ipotesi in cui la pubblica amministrazione è tenuta a ristorare i propri contraenti privati nel caso di ritardo nei pagamenti. Pertanto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, del carattere non innovativo, rispetto alle normative esistenti e alle relative prassi applicative, per quanto attiene alla predetta fattispecie. Riguardo all'articolo 5, che reca una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e tenuto

conto della presenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Il rispetto di tale clausola potrà peraltro essere verificato soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 6, che reca una delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, per quanto attiene alla delega di cui al comma 1, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli enti di previdenza interessati possano effettivamente attivare ulteriori prestazioni sociali senza pregiudizio per l'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in una prospettiva pluriennale. Ciò al fine di evitare oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 2 dell'articolo in esame. In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo, fermo restando che l'effettività della clausola di neutralità potrà essere verificata soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.

Con riferimento alla norma di delega di cui al comma 1-*bis*, rileva che la stessa prevede, da un lato, la possibilità di incrementare l'aliquota retributiva aggiuntiva per gli iscritti alla gestione INPS, in misura comunque non superiore allo 0,5 per cento, dall'altro, l'estensione delle prestazioni per detti soggetti in materia di maternità e di malattia. In proposito, pur rilevando che la clausola di non onerosità di cui al comma 2 è stata estesa alle norme di delega recate dal comma 1-*bis* e fermo restando che l'effettività di tale clausola potrà essere verificata soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica, considera necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di attuare i principi di delega in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento al profilo del coordinamento temporale tra le maggiori entrate contributive eventualmente previste e le spese derivanti all'erogazione di prestazioni, attualmente non previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 6-*bis*, che prevede norme in materia di stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione (DIS-COLL), evidenzia che le norme sono dirette ed estendere il campo di applicazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), da un lato, prevedendo che essa sia riconosciuta per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1º luglio 2017, e, dall'altro, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. In tale platea sono infatti inclusi, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – con esclusione degli amministratori e dei sindaci – iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi, in termini di maggiori prestazioni e di minori entrate fiscali, recati dalla predetta estensione, la norma stabilisce che per tutti gli iscritti alla gestione separata in via esclusiva debba essere versato alla predetta gestione un contributo commisurato ad una aliquota pari allo 0,51 per cento. L'applicazione di detta aliquota, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, dovrebbe compensare integralmente i predetti effetti finanziari negativi.

Con specifico riferimento alla stima elaborata dalla relazione tecnica, segnala che il costo delle prestazioni e l'onere per le minori entrate fiscali sono stati elaborati sulla base dei dati contabili ed amministrativi dell'INPS relativi agli anni 2015-2016. Segnala, in primo luogo, che non si dispone di tutti i dati necessari ad una puntuale verifica di tale stima, quale ad esempio il dato relativo al monte retributivo degli iscritti alla gestione separata in via esclusiva, sul quale è stata calcolata la misura dell'aliquota pari allo 0,51 per cento. In secondo luogo, ritiene utile un chiarimento sulle ipotesi adottate per la stima dell'onere per prestazioni,

calcolato considerando un importo medio mensile dell'indennità di circa 800 euro. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica riferita alla norma istitutiva della DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ipotizzava un importo medio mensile della prestazione pari a circa 980 euro. Sul punto andrebbero quindi acquisiti chiarimenti per verificare la prudenzialità della stima fornita.

Riguardo all'articolo 7, commi 1 e 2, che recano disposizioni sulla deducibilità fiscale di spese alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, per quanto attiene al primo dei due periodi introdotti, rileva che la relazione tecnica non indica la fonte dei dati ed i criteri utilizzati per la stima della maggiore quota deducibile. Andrebbero pertanto forniti tali elementi anche al fine di chiarire in quale misura l'ammontare indicato come maggiore quota deducibile sia riferibile ad un possibile comportamento elusivo da parte dei contribuenti, prefigurato dalla stessa relazione tecnica, ovvero ad un incremento degli oneri deducibili derivante dalla modifica introdotta.

Per quanto concerne il secondo periodo introdotto, pur prendendo atto che la modifica è analoga a quella già prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2014, alla quale non erano stati attribuiti effetti finanziari, andrebbe confermato, al fine di evitare dubbi interpretativi, che gli oneri indicati, sostenuti direttamente dal committente, non concorrono alla formazione del reddito del professionista solo se la fattura di acquisto dei predetti oneri sia stata emessa nei confronti del medesimo committente.

Riguardo all'articolo 7, commi da 3 a 7, che recano disposizioni in materia di congedi parentali, prende atto della quantificazione operata dalla relazione tecnica; peraltro, ai fini di una verifica della stessa, ritiene che andrebbero esplicitati i passaggi del procedimento di stima utilizzato dalla relazione tecnica. Quest'ultima evidenzia tra l'altro che le proiezioni degli oneri « tengono conto dei presumibili effetti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (cosiddetto *Jobs Act*) nonché del più recente quadro economico disponibile. In proposito sarebbero utili elementi di maggior dettaglio. Ritiene infine che andrebbe valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.

Riguardo all'articolo 7, comma 8, che reca norme sulla tutela contro la malattia, rileva che la quantificazione appare congrua sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato. Andrebbero peraltro esplicitati gli elementi in base ai quali sono state formulate le ipotesi riguardo all'incidenza delle patologie indicate rispetto ai soggetti iscritti alla gestione speciale INPS. Anche con riferimento alle disposizioni in esame, andrebbe valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.

In merito all'articolo 8, che reca disposizioni sulla deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, segnala che dalla documentazione fornita non si evince con certezza se, nelle ipotesi di associazioni, società o enti non commerciali il predetto limite debba intendersi riferito al singolo socio ovvero alla società.

Per quanto concerne la valutazione del possibile effetto incentivante, pur prendendo atto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, secondo cui è stata considerata una percentuale del 5 per cento di nuovi potenziali contribuenti, andrebbe valutata la possibilità che tale effetto si evidenzi in misura crescente nel tempo, comportando un corrispondente andamento dei relativi oneri, costi per la formazione, per le garanzie contro il mancato pagamento e per i servizi personalizzati. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito agli articoli 9 e 11, che recano disposizioni sui centri per l'impiego e informazioni sugli appalti pubblici, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

In ordine all'articolo 10, recante una delega in materia di normativa di salute e sicurezza degli studi professionali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e tenuto conto della presenza di una clausola di non onerosità. Evidenzia che il rispetto di tale clausola potrà essere verificato solo in sede di esame della normativa delegata che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.

Quanto all'articolo 12, concernente l'indennità di maternità, rileva preliminarmente che – in base ai parametri forniti dalla relazione tecnica, per i quali si prende atto delle precisazioni fornite dal Governo durante l'esame al Senato – la quantificazione degli oneri appare corretta. In proposito osserva che la quantificazione si basa su un importo medio annuo unitario della prestazione di 5.300 euro che non sembra comprendere la contribuzione figurativa, calcolata separatamente. In proposito giudica utile una conferma.

Circa l'articolo 13, riguardante la tutela di gravidanza, malattia e infortunio, osserva che la quantificazione dell'onere derivante dalla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, di cui al comma 3, appare congrua sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica. Con riferimento alla possibilità di sostituzione delle lavoratrici da parte di specifiche figure, di cui al comma 2, con possibile compresenza della lavoratrice medesima, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti volti ad escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione.

Con riferimento all'articolo 14-*bis*, concernente la procedura di adozione dei decreti legislativi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura procedimentale delle disposizioni in esame.

In merito all'articolo 14-*ter*, relativo al tavolo tecnico sul lavoro autonomo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che le disposizioni sono corredate di apposite clausole volte ad escludere profili di onerosità.

In relazione agli articoli da 15 a 20, in materia di lavoro agile, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa l'applicazione del lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. In merito alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro agile, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale dalle disposizioni in esame non discende un allargamento delle fattispecie che comportano oneri a carico dell'INAIL. Sul punto reputa tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo.

A proposito dell'articolo 20-*bis*, riguardante le aliquote contributive nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia, rileva che dalla disposizione in esame sembrano derivare maggiori entrate contributive in virtù dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 296 del 2006, che applica agevolazioni contributive agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano. In proposito ritiene utile acquisire una valutazione del Governo in relazione agli effettivi importi iscritti nei tendenziali in relazione all'agevolazione ora soppressa.

In relazione all'articolo 21, recante disposizioni finanziarie, fa presente che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo in questione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 4,5 milioni di euro per il 2017, di 1,9 milioni di euro per il 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere

dal 2019, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, relativa all'istituzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il quale la norma istitutiva ha previsto una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ciò posto, rileva che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante l'istituzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con una dotazione iniziale di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Al riguardo, osserva che sul predetto Fondo – oggetto nel corso del tempo di successive riduzioni al fine di assicurare attuazione al citato intervento di riforma – risultano stanziati dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019 risorse pari a 67 milioni di euro per il 2017, 121,633 milioni di euro per il 2018 e 137,9 milioni di euro per il 2019 e che in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 28 febbraio 2017, sul pertinente capitolo di spesa risultano al momento disponibili, per l'anno 2017, 31,2 milioni di euro. In tale quadro, reputa opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in parola non sia comunque suscettibile di pregiudicare il conseguimento delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Rileva altresì che il comma 2 del medesimo articolo 21 reca invece la copertura finanziaria delle minori entrate e degli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13 cui si provvede: quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto attiene alla copertura a valere sul Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (cap. 4324 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nel prendere atto che – secondo quanto sostenuto nella relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato – il Fondo in parola, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, reca le necessarie disponibilità, tanto in termini di saldo netto da finanziare quanto in termini di indebitamento netto, considera comunque opportuno che il Governo con-

fermi che l'utilizzo del Fondo medesimo, previsto dalla disposizione in esame, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 28 febbraio 2017, il citato Fondo reca al momento per l'anno 2017 le necessarie disponibilità, ferma restando l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità di utilizzare le risorse in parola senza compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda, infine, la copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che il medesimo accantonamento reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, segnala tuttavia che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, appare necessario riformulare la disposizione in esame facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del citato Ministero relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018.

Nell'ambito del quadro sinora descritto, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la necessità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 21, comma 2, alinea, al fine di prevedere un diverso profilo temporale ed una diversa distribuzione quantitativa degli oneri ivi complessivamente indicati, sia per tener conto del lasso di tempo ormai trascorso dall'approvazione del testo da parte del Senato, sia in considerazione del fatto che non possono essere imputati oneri sull'esercizio finanziario 2016 ormai concluso.

Segnala inoltre che, secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 21, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio: per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Osserva inoltre che il comma 4 dell'articolo 21 prevede che, nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva quindi che il successivo comma 5 stabilisce che, per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate

e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21, testé illustrati, giudica necessario un chiarimento in merito alla coerenza delle citate disposizioni rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa delineata dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, come modificato dalla legge n. 163 del 2009 recante norme in materia di riforma del bilancio dello Stato. In tale contesto, anche a prescindere da ulteriori specifici aspetti, evidenzia comunque che il riferimento alla eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed aventi la natura di spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *a)*, del presente provvedimento, appare oramai superato. Sottolinea, al riguardo, che l'attuale formulazione del testo non consentirebbe infatti di includere nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, oltre alle spese di parte corrente concernenti i fattori legislativi, anche quelle per adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla citata legge n. 163 del 2016. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali *(vedi allegato)*, contenenti specifici elementi di informazione in merito alle disposizioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di consentire al relatore la predisposizione, sulla base della documentazione testé consegnata, di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 16.

In merito alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, dal 30 gennaio al 1º febbraio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che dal 30 gennaio al 1º febbraio scorsi l'onorevole Misiani ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Invita, quindi, l'onorevole Misiani a svolgere una relazione sugli esiti della suddetta missione.

Antonio MISIANI (PD), comunica che, come testé rammentato dal presidente Boccia, dal 30 gennaio al 1º febbraio 2017 si è svolta a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, l'annuale *Settimana parlamentare europea*, articolata in due parti. La prima di esse è consistita nella Conferenza sul Semestre europeo, iniziativa avviata dal Parlamento europeo nel 2013 nel quadro del dialogo con i Parlamenti nazionali sul Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche. La riunione prevedeva due sessioni plenarie dedicate, rispettivamente, alle priorità politiche del semestre europeo 2017 e al futuro dell'Unione economica e monetaria, e tre distinte riunioni interparlamentari

organizzate dalle Commissioni del Parlamento europeo competenti, rispettivamente, per gli affari economici e monetari (ECON), per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL), e per i bilanci (BUDG). La seconda parte è consistita invece nella riunione della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'UE, istituita sulla base dell'articolo 13 del Fiscal Compact per consentire il dialogo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali in materia di politiche di bilancio e altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Trattato. La Conferenza si è articolata in quattro sessioni incentrate sul *Fiscal compact*, la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, il *benchmarking* delle riforme nazionali a sostegno della crescita e dell'occupazione e il ruolo dei programmi di assistenza e del Meccanismo europeo di stabilità nel salvaguardare la stabilità dell'euro. Comunica che alla *Settimana parlamentare europea* hanno preso parte 109 parlamentari nazionali provenienti da 24 Stati membri, due Paesi candidati e la Norvegia. La Camera dei deputati era rappresentata dal sottoscritto, nonché dall'onorevole Gribaudo e dai senatori Guerrieri Paleotti, Ceroni, Catalfo e Favero, in rappresentanza di diversi gruppi parlamentari.

Entrando nel merito delle questioni, riferisce quanto segue. Nella prima sessione della Conferenza sul semestre europeo, sulle priorità politiche 2017, sono intervenuti il Vicepresidente della Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale Dombrovskis e il Commissario europeo per gli affari economici e finanziari Moscovici. In particolare, il Vicepresidente Dombrovskis ha preso atto degli aggiustamenti e dei progressi compiuti dagli Stati membri nel correggere i conti pubblici nell'area euro e nell'Ue, ma ha al contempo sottolineato che la moderata ripresa e la bassa inflazione continuano a pesare sulla riduzione dei rischi macroeconomici, lasciando di fatto invariati gli alti livelli di indebitamento, il calo della produzione e l'elevata disoccupazione. Ha quindi richiamato la necessità di offrire assistenza tecnica agli Stati membri e di prevedere riunioni di alto livello presso i medesimi. Ha inoltre ricordato che la Commissione europea, nell'Analisi annuale della crescita, si era espressa a favore di un'espansione di bilancio fino allo 0,5 per cento del PIL nel 2017 a sostegno della ripresa, posizione che non è stata in seguito condivisa dal Consiglio, che ha propeso per una posizione di bilancio neutrale. Il Commissario Moscovici ha preso atto della moderata ripresa negli ultimi cinque anni – dovuta al basso prezzo del petrolio, all'indebolimento dell'euro e alle politiche della BCE –, sottolineando tuttavia che i risultati non sono ancora sufficienti: il tasso di disoccupazione non migliora abbastanza, l'inflazione è ancora sotto il 2 per cento, la redditività delle banche è debole e la disuguaglianza è crescente. In tale contesto, ha richiamato anche le incertezze legate alla politica economica americana e agli sviluppi della *Brexit*. Ha quindi invitato gli Stati membri a raddoppiare gli sforzi e a creare una triangolazione virtuosa per incrementare gli investimenti, perseguire le riforme strutturali e garantire politiche fiscali responsabili. Nel contempo, ha evidenziato la necessità di politiche di sostegno alla crescita, che non possono essere affidate soltanto a interventi della BCE, i quali potrebbero comportare rischi di squilibri finanziari. Ha inoltre affermato che occorre evitare gli effetti aggregati di politiche fiscali restrittive e che gli Stati che hanno margini di bilancio dovrebbero utilizzarli. In tale contesto, la fiscalità dovrebbe sostenere l'occupazione e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo, ed essere al contempo equa ed efficace. Infine, a suo avviso, occorre agire per migliorare la trasparenza fiscale e intensificare la lotta all'evasione. Entrambi hanno annunciato la presentazione del Libro bianco sul futuro dell'Europa, in occasione del sessantesimo anniversario dai Trattati di Roma, che comprenderà un ampio capitolo sul futuro dell'UEM in preparazione della fase 2 dell'approfondimento dell'UEM nel nuovo contesto politico e democratico.

L'europarlamentare Hökmark (PPE-Svezia), relatore sul Semestre europeo in Commissione ECON, ha sottolineato la necessità di ridurre la tassazione sul lavoro e di calcolare i rischi di politiche protezionistiche, evidenziando che l'andamento delle esportazioni non può prescindere da un mercato aperto dal lato delle importazioni. La relatrice in Commissione EMPL del Parlamento europeo Rodrigues (S&D-Portogallo) ha invocato l'adozione di un giusto policy mix, che preveda, accanto al risanamento dei conti pubblici, misure a sostegno degli investimenti e della domanda interna. Ha poi segnalato l'opportunità che i Paesi che hanno margini di bilancio, in quanto registrano un elevato surplus delle partite correnti (nel caso della Germania, il surplus ha raggiunto nel 2015 l'8,2 per cento del PIL), adottino adeguate politiche di investimento. Tale tema è stato ripreso da diversi parlamentari nel corso del dibattito. In proposito, il rappresentante del Parlamento tedesco ha segnalato l'opportunità di aiutare gli Stati che ne hanno la possibilità ad aumentare gli investimenti, sottolineando tuttavia la necessità di non indebolire gli Stati più forti, ma di rafforzare quelli più deboli, affinché lo sviluppo sia sostenibile per tutti.

Nel corso del dibattito, i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno espresso apprezzamento per il superamento di una logica ispirata unicamente all'austerità e al rigore di bilancio, pur sottolineando che le risorse messe a disposizione dal Piano Juncker risultano insufficienti a fronte del crollo degli investimenti e della grave crisi sociale che ha colpito alcuni Paesi, in particolare quelli dell'Europa meridionale. In tale contesto, il rappresentante del Parlamento portoghese ha avanzato la proposta di costituire un Fondo monetario europeo per far fronte agli shock economici e dotato di un bilancio proprio. Il Comitato delle regioni ha poi fatto riferimento alla mancanza di coordinamento tra i vari livelli di Governo e all'opportunità di considerare il contributo delle città e delle regioni alla crescita, introducendo una dimensione territoriale nel semestre europeo.

Rammenta che, in qualità di rappresentante della Camera dei deputati, evidenziando come la politica monetaria della BCE può arrivare sino ad un certo punto, ha personalmente invocato la necessità di una politica espansiva di bilancio promossa e controllata a livello europeo. Tale politica deve andare oltre il piano Juncker ed eventualmente mettere in gioco risorse, oggi congelate, quali quelle del Meccanismo europeo di stabilità. Il parlamentare ha inoltre fatto riferimento alla necessità di una rete di protezione sociale, in proposito richiamando il progetto presentato dal Ministro Padoan per l'istituzione di un fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione (*European unemployment insurance scheme*).

La seconda sessione della Conferenza sul semestre europeo, sul futuro dell'Unione economica e monetaria (UEM), è stata aperta dal neoeletto Presidente del Parlamento europeo Tajani, il quale ha richiamato le proposte del Parlamento europeo in materia di *governance* economica, confluite, rispettivamente, nelle relazioni degli onorevoli Bresso (S&D) e Brok (PPE) e dell'onorevole Verhofstadt (ALDE), che dovrebbero essere esaminate a breve dalla plenaria del Parlamento europeo. Il Presidente ha quindi auspicato che si proceda su un percorso di maggiore integrazione e di responsabilità democratica, migliorando la dimensione sociale del semestre. Il Vice Presidente della Commissione europea, Dombrovskis, e il Commissario per gli affari economici e monetari, Moscovici, hanno entrambi ribadito la necessità di rafforzare il semestre europeo e la coesione e di procedere al completamento dell'Unione bancaria, anche attraverso l'istituzione di un sistema comune di assicurazione dei depositi bancari, e dell'unione dei mercati di capitali, nell'ottica di realizzare parallelamente misure di riduzione e di condivisione del rischio. Completare l'Unione economica e monetaria richiede, a loro avviso, la fissazione di obiettivi a medio e lungo termine, come

prospettato dalla relazione dei cinque Presidenti. Hanno inoltre fatto riferimento al rafforzamento dell'architettura dell'UEM sul versante delle procedure di monitoraggio e controllo, con l'istituzione dell'*European Fiscal Council*, che coadiuva la Commissione europea nella valutazione dei bilanci pubblici degli Stati membri e dei Comitati nazionali per la competitività, con il compito di analizzare le politiche che potrebbero incidere sulla produttività e la competitività e fornire analisi indipendenti.

Nel corso del dibattito i rappresentanti dei Parlamenti nazionali hanno concordato sulla necessità di una maggiore convergenza delle politiche economiche rilevando, tuttavia, che occorre adottare un giusto *mix* di politiche: il consolidamento di bilancio va accompagnato con riforme strutturali incisive – soprattutto nel mercato del lavoro e dei servizi – e con una robusta strategia di investimenti. Alcuni parlamentari, in particolare greco e portoghese, hanno messo in discussione l'efficacia del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie. È inoltre emersa la necessità di completare l'architettura dell'eurozona e di adottare politiche efficaci che contrastino l'emergere di tendenze populiste ed estremiste che vogliono destabilizzare l'Europa. In particolare, è stata sollevata la necessità di una capacità fiscale europea e sono state avanzate proposte specifiche, quali l'istituzione di una base imponibile centralizzata e di un rafforzamento del controllo parlamentare, attraverso l'istituzione di un'assise democratica che associ il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

Il *workshop* organizzato dalla Commissione Bilanci del Parlamento europeo (BUDG) si è concentrato in particolare sul seguito da dare alle raccomandazioni contenute nel rapporto finale presentato il 12 gennaio 2017 dal Gruppo ad alto livello sul sistema di risorse proprie dell'Unione europea, presieduto da Mario Monti.

Sono intervenuti il Commissario responsabile per bilancio e risorse umane Oettinger, i due europarlamentari componenti del Gruppo di lavoro Kalfin e La-massoure, e due esperte, Constance Adolf (*Green budget Europe*) e Danuse Narudova (Università di Mendel). Il Commissario Oettinger ha preliminarmente chiarito, da un punto di vista procedurale, che le raccomandazioni del Gruppo Monti saranno convogliate nella proposta che la Commissione presenterà entro il 2017 sul nuovo quadro finanziario pluriennale. Il relatore si è quindi soffermato sui principi su cui si fonda il rapporto, e in particolare sul principio di neutralità, sull'esclusione, nell'individuazione delle nuove risorse proprie, di strumenti finanziari che facciano ricorso al debito e sull'eliminazione dei meccanismi di correzione. Sul versante della spesa, il Commissario ha evidenziato l'importanza del collegamento tra risorse proprie e politiche europee, sulla base del criterio del valore aggiunto europeo. L'europarlamentare Kalfin ha successivamente sottolineato l'obiettivo di semplificazione e di maggiore trasparenza del bilancio europeo e si è soffermato sul presupposto dell'invarianza dell'onere fiscale complessivo per il contribuente, che deriva anche dall'applicazione del principio di sussidiarietà nella determinazione del livello più appropriato della spesa. Lo stesso relatore ha indicato l'obiettivo di aumentare nel prossimo quadro finanziario pluriennale il livello delle risorse proprie dal 10 al 50 per cento. L'onorevole La Massoure, evidenziando la compatibilità delle proposte in materia di risorse proprie con i trattati esistenti, ha posto anche il tema del controllo democratico sul bilancio, attualmente non sempre garantito, a fronte dell'emergere di nuovi strumenti fuori dal bilancio per finanziare emergenze o nuove politiche UE. Il relatore ha quindi ripreso il tema dell'individuazione di meccanismi per garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà anche al bilancio, in modo da consentire di mantenere invariato l'onere fiscale per i cittadini. Soffermandosi sulle singole risorse proprie indicate nel rapporto, il relatore non ha escluso l'individuazione di risorse provenienti dalle cooperazioni rafforzate (come nel caso della tassa sulle transazioni finanziari) e ha evidenziato i tempi necessariamente

lunghi per l'imposta sugli utili delle società e l'effetto « moralizzatore », a fronte della generazione di un minore reddito, delle tasse ambientali. Le potenzialità di queste ultime sono state enfatizzate dall'esperta di Green Budget Europe ai fini dell'attuazione del principio « chi inquina paga », dell'internalizzazione dei costi esterni e di una migliore distribuzione delle risorse. La relatrice ha quindi fornito dati che mostrano l'eccessivo livello di tassazione del lavoro nell'UE (53,3 per cento del totale delle entrate fiscali) a fronte della riduzione delle tasse ambientali (dal 6,8 per cento nel 2004 al 6,3 per cento nel 2014), passando quindi in rassegna i vantaggi di talune possibili tasse verdi (tassa sul carburante, tassa sull'energia, *carbon tax*, tassa sui biglietti aerei). La professoressa Naroudova si è soffermata sul principio della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale che dovrebbe ispirare il nuovo sistema e sulla necessità di un'equilibrata composizione del paniere risorse proprie. A tal fine, ha fornito i risultati di uno studio contenente proiezioni sull'impatto economico e sul livello di sostituibilità delle risorse basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA con l'imposta sugli utili delle società, la tassa sulle transazioni finanziarie, la *carbon tax* e dalla tassa sui biglietti aerei.

Nel successivo dibattito, i parlamentari intervenuti hanno generalmente espresso una valutazione positiva sulla relazione del gruppo Monti, con riferimento in particolare all'eliminazione degli sconti e alla semplificazione della struttura del bilancio e all'obiettivo del 50 per cento di risorse proprie nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Tra gli elementi su cui è emersa la necessità di un'approfondita riflessione si segnala il tema della dimensione del bilancio UE e delle conseguenze sul medesimo del *Brexit* (relatore del PE sulle risorse proprie), le criticità legate alla durata settennale del quadro finanziario pluriennale (Bundestag tedesco), la necessità di flessibilità nella scelta del paniere delle risorse proprie in relazione alle esigenze dei singoli Paesi (Polonia), l'esigenza di una maggiore prevedibilità del bilancio dell'UE, alla luce dello scarto tra impegni e pagamenti legato ai ritardi nell'attuazione dei programmi europei (parlamentare francese). È emerso anche il tema delle « fair tax », in particolare con riferimento alla tassazione dei profitti realizzati dalle multinazionali e dei beni importati nell'UE, e della necessità di una riflessione sull'adeguatezza dei dazi doganali. Rispetto alle singole risorse proprie, il parlamentare polacco ha sottolineato l'efficacia della tassa sulle transazioni finanziarie, il parlamentare francese ha criticato la mancata individuazione di una tassa sui trasporti stradali. Rammenta che ha personalmente espresso condivisione sulla relazione del gruppo Monti e si è soffermato sui suoi profili più significativi (incremento del peso delle risorse proprie nel prossimo QFP, collegamento tra risorse proprie ed ambiti di intervento, eliminazione dei meccanismi di correzione, applicazione del principio della sussidiarietà e di una struttura del bilancio a geometria variabile in rapporto agli ambiti di intervento). Il parlamentare ha evidenziato la necessità, al fine di ottenere il consenso dei cittadini, di superare un approccio puramente monetario e di individuare nuovi indicatori ai fini della valutazione dei costi-benefici e del saldo netto delle politiche UE. Su tale punto il membro del gruppo di lavoro Kalfin ha segnalato le difficoltà di contabilizzare il saldo netto delle politiche UE e di calcolare l'impatto economico dei relativi benefici, concordando tuttavia sulla necessità di una comunicazione efficace nei confronti dei cittadini del valore aggiunto delle politiche UE. Rammenta che ha personalmente ribadito come la crescita del bilancio UE sia fondamentale per il rilancio del progetto europeo e non si traduca necessariamente in un aumento dell'onere fiscale, tenendo conto dei risparmi che possono essere prodotti dallo spostamento di talune politiche a livello UE. Il parlamentare ha infine osservato come il rapporto non prospetti la possibilità di reperire nuove risorse per il bilancio UE attraverso l'emissione sul mercato di titoli obbligazionari che, tra l'altro, potrebbero avere il

vantaggio di un rating elevato. Sul punto, l'onorevole Kalfin ha osservato che su tale proposta, esclusa dal del gruppo di lavoro per non sovraccaricare il bilancio UE con prestiti, occorrerebbero discussioni ulteriori.

La prima sessione della Conferenza sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* nell'UE, dedicata all'attuazione del Fiscal Compact, è stata aperta dall'intervento del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ha sottolineato la necessità di porre al centro delle politiche europee la situazione occupazionale, di completare l'unione bancaria, l'unione dei capitali, il mercato unico digitale e dell'energia e di supportare l'economia reale delle piccole e medie imprese, attraverso investimenti produttivi e riforme al mercato dei servizi. Dopo aver osservato come le regole del *Fiscal compact* debbano tener conto delle diverse situazioni presenti negli Stati membri, il neopresidente del PE ha sottolineato come occorra stimolare la crescita con finanze solide, rispettando le regole di democrazia e coinvolgendo il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

Ha fatto seguito l'intervento del Presidente della Camera dei deputati maltese, Angelo Farrugia, che, indicando le priorità della Presidenza maltese (migrazione, mercato unico, politica di vicinato, inclusione sociale, settore marittimo), ha ribadito che la dimensione parlamentare servirà a promuovere l'unità e il dialogo necessari a livello europeo e regionale. L'on. Farrugia ha inoltre osservato la necessità di una maggiore solidarietà nei confronti degli Stati in difficoltà e delle persone al di sotto della soglia di povertà.

È quindi intervenuto il Vicepresidente della Commissione europea per l'euro e il dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, il quale ha inquadrato il *Fiscal Compact* in una più vasta risposta alla crisi europea e dell'eurozona, ricordandone l'obiettivo di rafforzare i quadri nazionali per garantire l'ottemperanza alle regole e di rendere così coerente il rapporto tra UE e Stati membri. Ha poi affermato che l'approccio intergovernativo non era la scelta preferita e che comunque il rafforzamento dei quadri nazionali non è avvenuto in un vuoto istituzionale; a tal fine il rappresentante della Commissione ha citato il patto di stabilità e crescita e l'accresciuto coordinamento di bilancio *ex ante* grazie al cosiddetto Two pack. Il Vicepresidente si è quindi soffermato sul ruolo dei fiscal council, dei quali andrebbe assicurata l'indipendenza, e sulla recente istituzione dell'European fiscal board. Ha infine preannunciato una relazione della Commissione nelle prossime settimane sull'applicazione del *Fiscal Compact*, che costituirà la base del dibattito per l'incorporazione del Trattato nell'ordinamento giuridico dell'UE.

Successivamente, José Luis Escrivà, presidente della rete delle *Independent Fiscal Institutions* (IFI), si è soffermato sulla maggiore attenzione alla vigilanza preventiva sul bilancio da parte degli IFI nazionali e sulla capacità di adattare le regole europee alle specificità nazionali. Il relatore ha osservato che un modello basato su regole di bilancio rigido e sulla vigilanza stretta dell'ottemperanza alle regole stesse si è rivelato inadeguato e insufficiente per evitare e risolvere la crisi e per promuovere delle buone finanze pubbliche. Ha quindi ribadito che i Parlamenti nazionali possono svolgere un ruolo importante, anche al fine di indebolire la percezione delle regole di bilancio come un'imposizione dal centro. Accanto alle regole, delle finanze pubbliche sane richiederebbero anche un quadro di bilancio omnicomprensivo a livello nazionale con un approccio a medio e lungo termine, in cui rientrino anche i vari livelli di amministrazione. In proposito, negli Stati membri sono stati fatti dei passi avanti, ma non omogenei. Il relatore ha quindi richiamato il contributo che i *Fiscal Council* possono fornire alla sostenibilità di bilancio, osservando tuttavia la necessità di garantirne indipendenza funzionale ed effettive e adeguate risorse finanziarie e umane. Il relatore si è infine soffermato sulla complessità del monitoraggio delle regole da parte degli IFI: è vero che ogni Stato ha un relativo margine di manovra, grazie ai meccanismi di correzione per le specificità

nazionali, ma le regole restano complesse (strumenti analitici, procedure e accordi di interpretazione). La rete degli IFI ritiene che sia necessaria una ed è disponibile a collaborare con i Parlamenti nazionali attraverso audizioni regolari.

È quindi intervenuto il senatore Guerrieri Paleotti, che, ripercorrendo l'esperienza italiana, ha prima richiamato la legge costituzionale n. 1 del 12, volta a introdurre in Costituzione il principio del pareggio di bilancio e quindi osservato che nel 2012 è stata promossa una trasformazione a due livelli: da una parte, sono state avviate riforme radicali, come quella del sistema pensionistico, dall'altra, vi è stato l'adeguamento delle finanze pubbliche con riduzione del deficit. Ha aggiunto che la politica di bilancio responsabile ha dato buoni risultati in termini di crescita economica e aumento dell'occupazione. Ha poi ricordato che, per l'attuazione del *Fiscal Compact*, l'Italia, come altri Stati membri, ha rinviato l'obiettivo di equilibrio di bilancio, che solo la Germania è riuscita a conseguire per tre anni consecutivi. Ha ricordato che l'Italia ha utilizzato la flessibilità del *Fiscal Compact* per riforme strutturali, spese straordinarie dovute al terremoto e all'emergenza immigrazione. Ritiene sviante affermare che con la flessibilità si aggirerebbe il *Fiscal Compact*. Ha affermato poi che prima dell'inclusione del Fiscal Compact nell'ordinamento europeo, sarebbero necessarie alcune riforme: la metodologia per calcolare gli squilibri strutturali andrebbe rivista (una soluzione potrebbe essere introdurre la regola della spesa, che è più trasparente e facile da capire rispetto agli squilibri strutturali ed è sotto il controllo diretto del Governo); i tempi per il calcolo della crescita potenziale e degli squilibri di bilancio dovrebbero essere di almeno tre o quattro anni, anziché due, per dare tempo agli Stati di attuare e migliorare i piani d'investimento e le riforme; i limiti derivanti dal patto di stabilità e dal *Fiscal Compact* sono troppo rigidi e occorrerebbe introdurre una maggiore discrezionalità a livello politico pur rispettando i limiti nominali; la flessibilità delle regole dovrebbe essere ampliata soprattutto escludendo il cofinanziamento nazionale delle riforme strutturali dal calcolo dei deficit; occorre un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. In conclusione, ritiene che l'inclusione del *Fiscal Compact* nell'ordinamento dell'Unione debba essere accompagnata da un migliore coordinamento economico e da un chiaro impegno a favore di riforme strutturali che favoriscano anche la crescita e l'occupazione.

Il successivo relatore, Norbert Brackmann, membro della Commissione bilancio del Bundestag tedesco, dopo aver ribadito che la Germania ha conseguito la parità di bilancio per tre anni consecutivi, ha affermato che le regole vanno recepite per rafforzare la fiducia dei mercati ma anche dei consumatori. Ha aggiunto che la Commissione europea deve vigilare e che i trattati non possono essere applicati politicamente, altrimenti si corre il rischio di sgretolare l'Unione economica e monetaria. Con riferimento quindi alle politiche espansive della BCE, ha riconosciuto che, grazie ad esse, gli Stati pagano meno interessi sul debito, ma ha anche osservato che esse non potranno continuare a lungo termine.

Nel dibattito, ha personalmente osservato che il bilancio di questi anni è fatto di luci e ombre, che rendono necessaria una profonda revisione del *Fiscal Compact* prima di procedere alla sua inclusione nell'ordinamento dell'Unione. Ha citato poi il recente *working paper* dell'FMI sulle politiche fiscali della zona euro, che ha evidenziato i molti limiti dell'implementazione degli strumenti di coordinamento delle politiche fiscali a livello europeo e la loro inefficacia in relazione al raggiungimento degli obiettivi macroeconomici della crescita e dell'occupazione. Un secondo tema sollevato riguarda il criterio su cui è stato costruito il *Fiscal Compact*: il dogma dell'obiettivo del pareggio di bilancio, peraltro costruito su una variabile non osservata e quantificata diversamente dalla Commissione europea, dall'FMI e dall'Ocse. Ha poi fatto riferimento alle seguenti criticità: l'eccessivo affidamento sulle politiche strutturali, che sono neces-

sarie, ma non si possono considerare da sole sufficienti per il rilancio della crescita; la forte asimmetria del *Fiscal Compact*, che si concentra sui Paesi con deficit, ma è meno attento ai paesi con squilibri di segno opposto, egualmente pericolosi per la stabilità dell'area euro. In conclusione, il deputato ha osservato che, anche se il deficit e il debito si sono ridotti, la crescita rimane modesta: ci sono ancora 20 milioni di disoccupati e 119 milioni di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale. I divari sociali e macroeconomici, a suo avviso, vanno superati: la stabilità è un valore, ma lo sono ancora di più la sostenibilità ambientale e sociale della sviluppo europeo.

Nel corso del dibattito sono emersi altri temi: un'attuazione politica delle regole di bilancio che rispetti il ciclo economico e un'Europa della solidarietà oltre che dell'equilibrio (Grecia); prima dell'inclusione nell'ordinamento occorre valutare i risultati del *Fiscal Compact* e considerare che alcune regole di bilancio sono già inserite nel *Six pack* e nel Two pack (Francia); le politiche della BCE hanno aumentato la fiducia degli investitori e dei consumatori, non il *Fiscal Compact* (Portogallo); il *Fiscal compact* è iniziato con la crisi del debito privato, quindi il Fiscal Compact è stata una risposta sbagliata alla crisi (Lettonia); occorre sviluppare un fondo monetario europeo e una politica economica comune che sostenga le riforme strutturali (Portogallo).

Considerazioni conclusive sono state fatte da Roberto Gualtieri, presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, che ha ricordato che l'articolo 2 del *Fiscal Compact* prevede che il trattato sia applicabile nella misura in cui è compatibile con il diritto dell'Unione, pertanto il diritto dell'Unione è di rango superiore al *Fiscal compact*. Ha poi aggiunto che, se obiettivo del *Fiscal Compact* era quello di ridurre il deficit (calo dal 6 per cento all'1,5 per cento), esso sta funzionando, atteso che l'UEM è l'area economica al mondo con il più basso livello di deficit (rispetto a Cina e Giappone); la riduzione del deficit è risultata però prociclica ed è rimasta sganciata da una sana gestione del ciclo economico. In conclusione, ha affermato che anche se c'è una componente di fiducia da considerare, per cui sono stati creati il *Fiscal Compact* e il cosiddetto Fondo Salva-Stati, occorre dare prova di apertura mentale per valutare l'adeguatezza delle regole per conciliare sostenibilità ed evitare prociclicità.

La successiva sessione plenaria, « Verso il *benchmarking* delle riforme nazionali volte a promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione », è stata introdotta dal Vicesegretario generale dell'OCSE, Mari Kiviniemi, che, preannunciando per il mese di marzo uno studio sull'impatto delle politiche pubbliche sulle divergenze sul piano economico, ha preliminarmente rilevato che, sebbene il tasso di crescita si stia stabilizzando nell'UE, esso risulti ancora deludente. La sfida per tutti gli Stati è il rallentamento della produttività, peraltro presente anche prima della crisi e legato a diversi fattori strutturali. Tra questi, il rallentamento degli investimenti nel capitale basato sulla conoscenza e la riduzione del dinamismo delle imprese ostacolano il ricambio tra imprese tradizionali e imprese innovative, per natura dotate di una produttività più elevata. A suo avviso, per aumentare la produttività, dovrebbe essere accelerato il ritmo delle riforme strutturali, che invece rallentano in quasi tutti gli Stati membri, soprattutto nei settori della pubblica istruzione e dell'innovazione. Secondo l'OCSE, le priorità per la crescita sono le seguenti: libera circolazione dei lavoratori con un riconoscimento più semplice e rapido delle qualifiche professionali, anche tramite procedimenti elettronici; portabilità delle prestazioni sociali e dei diritti pensionistici; procedure paneuropee per evitare la doppia imposizione. Occorre inoltre semplificare gli oneri regolamentari per sbloccare gli investimenti, armonizzare le normative e le specifiche tecniche nazionali in settori come i trasporti, l'energia e il mercato digitale, aumentare la mobilità dei capitali, migliorando la cartolarizzazione e armonizzando i regimi di insolvenza.

È quindi intervenuto il presidente della Commissione economica e finanziaria e del gruppo di lavoro dell'Eurogruppo, Thomas Wieser, che ha sottolineato l'importanza del *benchmarking*, ricordando come, oltre all'Eurogruppo, anche l'OCSE e la BEI utilizzino indicatori che consentono il confronto tra gli Stati membri. Ha poi ricordato che le discussioni tematiche sulle riforme strutturali nell'Eurogruppo sono cominciate nel luglio 2014 e che, nell'ambito del semestre europeo, è scaturita una raccomandazione agli Stati membri dell'eurozona volta a mantenere la regolarità di tali discussioni, le quali possono estendersi anche a temi non strettamente di competenza dei Ministri delle finanze e si concentrano anche sugli effetti di contagio delle politiche dell'eurozona. Il relatore ha quindi sottolineato l'importanza delle CSR (*Country specific recommendations*) della Commissione europea ai fini dell'individuazione di parametri di riferimento e della necessaria coerenza e convergenza nelle politiche degli Stati membri dell'eurozona. A suo avviso, occorre aumentare la consapevolezza dei Ministri sulla necessità di potenziare la *peer pressure* (pressione tra pari) per trasmettere il messaggio sulla necessità di una buona politica a livello nazionale e riconoscere il ruolo che può a tal fine essere svolto dai Parlamenti nazionali. A suo giudizio, lo strumento del *benchmarking*, che spesso incontra resistenze da parte di alcuni Ministri, deve essere visto come un processo incentivante per gli Stati e non come uno strumento di vigilanza. Il relatore ha inoltre rilevato che finora il *benchmarking* ha avuto una dimensione prevalentemente quantitativa, osservando in particolare che, se per il cuneo fiscale risulta facile individuare indicatori per il confronto, sulla qualità dei quadri di insolvenza ciò è pressoché impossibile, in mancanza di sufficienti informazioni.

Nel corso del dibattito è intervenuto il senatore Guerrieri Paleotti, ai fini dell'individuazione di corretti parametri di riferimento, ha sottolineato la differenza tra riforme del mercato dei beni e dei servizi, da una parte, e riforme del mercato del lavoro, dall'altra. Mentre le prime possono avere effetti positivi già nel breve periodo, le seconde hanno un impatto negativo nel breve termine e necessitano di interventi compensativi nel breve periodo. In Italia, ad esempio, non è stato possibile compensare la riforma del mercato del lavoro con un'adeguata politica fiscale.

L'ultima sessione, infine, ha affrontato il tema del ruolo dei programmi di assistenza finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità nella salvaguardia dell'euro. In apertura, è intervenuto l'amministratore delegato del Meccanismo europeo di stabilità (ESM), Klaus Regling, che ha ricordato che, in occasione delle crisi del debito sudamericano degli anni '80 e della crisi valutaria asiatica degli anni Novanta, meccanismi della tipologia dell'FMI e dell'ESM si sono confermati fondamentali per superare la crisi. A suo giudizio, le origini della crisi risalgono a politiche pre-crisi sbagliate e di sviluppo insostenibile, legate in particolare ai seguenti fattori: non tutti i Paesi avevano accettato le limitazioni imposte dall'unione economica e monetaria; in alcuni casi assenza di un'adeguata disciplina fiscale; aumento dei salari a livelli superiori all'aumento di produttività; tassi di interesse bassi non compensati da una sufficiente disciplina di bilancio. In passato questi fattori avrebbero portato ad una svalutazione delle valute nazionali, operazione non più possibile in un'unione economica e monetaria. Con riferimento ai programmi di riforma, che vanno di pari passo con i programmi di assistenza finanziaria dell'ESM, il relatore ha sottolineato che un'importante misura da adottare per ripristinare la competitività è la svalutazione interna, ossia la riduzione dei costi di produzione, che spesso implica tagli nominali ai salari. Dopo avere ricordato i casi in cui finora è stato attivato il meccanismo (Grecia, Irlanda, Spagna, Cipro), ha osservato, con specifico riferimento alla Grecia, che le condizioni favorevoli del prestito dell'ESM stanno permettendo alle casse dello Stato di risparmiare 8 miliardi di euro l'anno, pari al 4,5 per cento del PIL. Ha inoltre affermato di

non condividere il giudizio sulla natura meramente politica del programma di aiuti, in quanto questi hanno portato a vantaggi economici reali – le imprese risparmiano dai 22 ai 25 miliardi di euro l'anno in meccanismi di cambio e la trasparenza dei prezzi è aumenta – e hanno consentito di superare le turbolenze valutarie intracomunitarie cui abbiamo assistito dagli anni Settanta agli anni Novanta. Infine, il relatore ha preannunciato che a giugno saranno disponibili i risultati del processo di valutazione dell'ESM.

Successivamente il presidente del Consiglio per gli affari economici e finanziari (ECOFIN), Edward Scicluna, pur condividendo l'osservazione secondo cui i programmi di aiuto non hanno un carattere esclusivamente politico, ha al contempo sottolineato, con riferimento all'euro, la mancanza di quegli elementi economici, giuridici e istituzionali normalmente associati ad una valuta di un'entità federale, come il dollaro. Se da un lato sono condivisibili le valutazioni economiche secondo cui l'eurozona non è perfetta ed è soggetta a crisi, occorre allo stesso tempo considerare che il progetto europeo ha una forte valenza politica, ossia c'è una forte volontà politica di garantire la sostenibilità e la stabilità dell'euro, da cui scaturiscono strumenti come il *benchmarking*, lo studio sulla stabilità e la crescita, il coordinamento dei progetti di bilancio e i firewall fiscali. Ad ogni modo, il relatore ha sottolineato che l'eurozona cresce ad un ritmo accettabile dell'1,8 per cento, con un livello d'inflazione anch'esso accettabile. Il relatore ha quindi concluso il suo intervento elencando i vantaggi e gli effetti positivi prodotti dall'ESM: a fronte di una capacità di prestito di 700 miliardi di euro, ha erogato finora 275 miliardi nell'ambito dei suoi programmi, che corrisponde a tre volte il volume di prestiti dell'FMI nello stesso periodo; ha protetto l'euro come prestatore di ultima istanza; i costi di finanziamento sono calati al di sotto dell'1 per cento con vantaggi diretti per gli Stati beneficiari e con temi di maturità molto lunghi; è espressione del principio di solidarietà tra Stati, che ha un impatto notevole anche sui cittadini.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 18.15.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione, riferito all'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051.

Paola BRAGANTINI, *relatrice*, avverte che il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione è riferito all'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, sul quale nella odierna seduta antimeridiana la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Al riguardo, osserva che il citato subemendamento sopprime, al comma 5 dell'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, la previsione dell'applicazione alle procedure per la modificazione del cognome per orfani di vittime di crimini domestici delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e successive modi-

ficazioni, conseguentemente disponendo anche la soppressione della clausola di copertura finanziaria di cui al comma 6 del medesimo articolo aggiuntivo Fabbri 10.051. Giacché il citato subemendamento 0.10.051.100 della Commissione consente di superare le criticità dal punto di vista finanziario in precedenza ravvisate in merito all'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione e conseguentemente riesaminato l'articolo aggiuntivo 10.051 al disegno di legge C. 3772 e abb.-A, recante Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 10.051 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione;

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nell'odierna seduta sull'articolo aggiuntivo 10.051 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede delucidazioni in merito alle ragioni sottostanti l'esigenza di espungere dall'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051 il comma 6 relativo alla clausola di copertura finanziaria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'applicazione, alle procedure per il cambio del cognome per orfani di vittime di crimini domestici, delle esenzioni fiscali di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, comporterebbe l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica peraltro di non agevole quantificazione, motivo per cui in precedenza è stato espresso sul medesimo articolo aggiuntivo un parere contrario. Chiarisce che il subemendamento 0.10.051.100 della Commissione, escludendo l'applicazione delle predette esenzioni fiscali, determinerebbe invece, qualora approvato, la neutralità finanziaria dello stesso articolo aggiuntivo Fabbri 10.051, così come emendato.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma, 28 FEB. 2017

All'Ufficio Legislativo – ECONOMIA
SEDE

Prot. Nr 33424/2017
Prot. Entrata Nr 32996 /2017
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo - SEDE

OGGETTO: AC 4135 - Disegno di legge recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato". Relazioni tecniche predisposte dal Dipartimento delle finanze articoli 7 e 8 e nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Sono pervenute, per le valutazioni di competenza, le nuove relazioni tecniche, redatte dal Dipartimento delle finanze, relativamente agli art. 7 ed 8 del provvedimento di legge, che ne allineano gli effetti finanziari alla presumibile entrata in vigore del provvedimento nel 2017. Ciò premesso nel prendere atto delle valutazioni del Dipartimento delle Finanze relativamente all'art.7, comma 1, che ascrivono alla norma un complessivo effetto di minor gettito pari a 3 milioni di euro nel 2018 e pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dal 2019, si rappresenta che l'ulteriore corso della disposizione è subordinato ad una riformulazione del comma 2 del medesimo articolo, del seguente tenore: " 2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché dall'articolo 8, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017".

In ordine alla relazione tecnica relativa all'articolo 8, si osserva, in primo luogo, che la stessa precisa che, nell'effetto finanziario complessivamente valutato per effetto della disposizione, è inglobata la previsione della deducibilità integrale delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla partecipazione a convegni e congressi, nel limite di 10.000 euro, al pari di quella

prevista per i costi sostenuté per l'iscrizione alle medesime attività formative: al superamento del detto limite consegue, pertanto, l'indeducibilità delle spese ulteriori.

Nel prendere atto, pertanto, degli effetti così stimati dal Dipartimento delle finanze, pari a un minor gettito valutato, in termini di cassa, in 40,2 milioni di euro nel 2018 e di 23,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si rappresenta che l'articolo 8 in esame, ai fini dell'ulteriore corso, deve essere riformulato sostituendo le parole "le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi " con le seguenti: "le spese per l'iscrizione a master, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno", come segnalato dal Dipartimento delle Finanze.

Ciò premesso, l'ulteriore corso del provvedimento in esame è subordinato alle riformulazioni sopra indicate, oltre che al reperimento di idonea copertura finanziaria per le annualità interessate dagli oneri recati dal provvedimento.

E' parimenti pervenuta in data 27 febbraio 2017 la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/001354/L con la quale:

- si confermano per l'anno 2017 e anni seguenti gli oneri di tipo previdenziale e assistenziale individuati con la relazione tecnica di passaggio del provvedimento alla Camera, con esclusione dell'articolo 13;

- si modificano gli oneri all'articolo 13 precisando che gli stessi insistono sul 2017 e non sul 2016, attesa l'entrata in vigore del provvedimento nel 2017;

- si richiede, qualora nell'anno 2017 risultino risorse eccedenti nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 204 legge n. 208/2015, che le stesse confluiscano nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione;

- si suggerisce una formula di copertura per le minori entrate derivanti nell'anno 2018 dallo slittamento degli effetti fiscali attesa l'entrata in vigore nel 2017 delle disposizioni in esame.

Nei termini sopra esposti, considerata la necessità di adeguare l'articolo 21 del provvedimento al fine di garantire la necessaria ed effettiva copertura finanziaria, a condizione che siano apportate agli articoli 7 e 8 le modifiche sopra indicate, in allegato (allegato n. 1) si riportano le relative formulazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Allegato n. 1

Emendamento

AC 4135

All'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché dall'articolo 8, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.";

All'articolo 8 le parole: "le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi " sono sostituite con le seguenti: "le spese per l'iscrizione a *master*, a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, a convegni e congressi, incluse quelle di viaggio e soggiorno".

Conseguentemente,

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente;

2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 9, 12 e 13, valutati in **16,39** milioni di euro per l'anno 2017, **59,77** milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,0 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto **11,21** milioni di euro per l'anno 2017, **43,61** milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43,00 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
d) quanto a **16,16** milioni di euro per l'anno 2018 mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al

finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni."

b) al comma 3 la lettera a) è soppressa e alla lettera b) le parole "per gli anni 2018 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017 e seguenti",
c) al comma 5 le parole "Per gli anni 2018 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e seguenti";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente "5-bis Per l'anno 2017 Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio Legislativo

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 27/02/2017
Prot. 29 / 0001354 / L

Al Ministero Economia e Finanze:
- Ufficio Coordinamento legislativo
- Ufficio legislativo Tesoro
- Ufficio legislativo Economia
- Ragioneria Generale dello Stato

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta quantificazione oneri e relazione tecnica DDL Lavoro autonomo

Rif.: email 22 febbraio 2017 10.09 da Legislativo@mef.gov.it

Con riferimento alla richiesta in oggetto si rappresenta che restano confermati gli oneri stimati nella Relazione tecnica di passaggio, salva la loro decorrenza dal 2017.

Quanto all'effetto sulla cassa finanziaria della disposizione di cui all'articolo 13 - stimato, esclusivamente per il primo anno, in 0,07 milioni di euro -, si rappresenta che l'onere si trasferisce sul 2017.

Si rappresenta che è volontà di questo Ministero far fronte all'onere di cui al capoverso precedente ed agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del provvedimento attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 nell'ambito della gestione stralcio destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si chiede, inoltre, di poter recuperare le risorse destinate al provvedimento per il 2017 e non utilizzate, destinandole al Fondo per l'occupazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Stefano Visonà

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 97

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Lavoro ha trasmesso, nella serata di ieri, un nuovo testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente svolto presso la stessa XI Commissione. Nel rilevare come le modifiche apportate al testo non attengono ai profili di competenza della Commissione Finanze, ricorda quindi di aver formulato una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*), attinenti agli articoli 7 e 8 del provvedimento, la quale è stata già trasmessa informalmente via e*mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XI Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo;

evidenziata l'importanza nell'ambito dell'economia italiana del lavoro autonomo, il quale riveste un ruolo notevolmente superiore rispetto alle altre economie europee, anche a causa dell'utilizzo improprio che viene a volte effettuato di tale modalità di prestazione lavorativa;

segnalata in tale contesto la rilevanza del provvedimento al fine di riconoscere e valorizzare il lavoro autonomo, creando meccanismi di protezione e di *welfare* in tale settore, nonché migliorando la disciplina tributaria in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, i quali, modificando l'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo alla determinazione a fini IRPEF del reddito di lavoro autonomo, prevedono che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti e stabiliscono che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, fissando la decorrenza di tali norme dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire la decorrenza delle predette previsioni a partire da un periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del provvedimento;

b) con riferimento all'articolo 8, il quale interviene a sua volta sull'articolo 54, comma 5, del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo a fini IRPEF delle spese sostenute per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, nonché dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, valuti la Commissione di me-

rito l'opportunità di fissare per tali norme una data di decorrenza uguale a quella delle previsioni dell'articolo 7;

c) ancora con riferimento all'articolo 8, primo periodo, il quale rende integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di comprendere in tale previsione anche le spese di viaggio e soggiorno connesse con tali attività di formazione o aggiornamento, anche al fine di evitare bruschi disallineamenti rispetto alla disciplina vigente in materia, che include le predette spese di viaggio e soggiorno tra gli oneri deducibili.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 100

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 102

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 103

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 104

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 104

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Dorina Bianchi e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che l'on. Formisano ha cessato di far parte della Commissione.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Avverte che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati nella seduta del 28 febbraio 2017 dalla relatrice. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 1.3 Relatrice e 5.1 Rampi. Chiede, quindi, alla relatrice e al Governo di esprimere i propri pareri.

Irene MANZI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3 e 6.1; parere favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2; invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere conforme.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente,* comunica che l'emendamento 1.1 s'intende decaduto.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sul suo emendamento 1.2, precisa che il suo intento è di eliminare una sostanziale delega al Governo, che appesantisce inutilmente il testo. Invita quindi la relatrice a riconsiderare l'invito al ritiro.

Anna ASCANI (PD) specifica che la norma è utile anche alle imprese, affinché vi siano elementi di certezza quanto al possesso dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa nonché per l'accesso ai benefici previsti dalla proposta di legge. Tali garanzie possono essere assicurate proprio tramite la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce di considerare comunque la disposizione ridondante.

Roberto RAMPI (PD) precisa che prevedere un provvedimento attuativo, in questo caso, non costituisce un appesantimento della procedura, ma piuttosto una garanzia di immediata operatività della proposta di legge.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 e approva l'emendamento 2.5 (*vedi allegato*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), dichiarando di condividere la nuova formulazione del testo degli identici emendamenti 2.1 e 2.2, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione li approva nella nuova formulazione (*vedi allegato*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) rileva che l'emendamento 2.3 rischia di provocare una stortura rispetto all'intento della norma. Ritiene, infatti, che esso allargherebbe la platea delle imprese che hanno accesso ai benefici previsti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si associa.

Roberto RAMPI (PD) sottolinea che l'emendamento è teso a mediare tra le diverse opinioni emerse al riguardo in seno al Comitato ristretto. Si è voluto tenere conto del fatto che spesso, nell'ambito delle imprese creative, il possesso della laurea è marginale rispetto all'esigenza di valorizzare i talenti, che spesso emergono e reclamano un riconoscimento a prescindere da percorsi formali e tradizionali di formazione. Per esempio, un tecnico del suono o uno scenografo possono aver maturato in 5 anni una considerevole esperienza e sensibilità artistica che nessun corso di laurea può conferire.

Luigi GALLO (M5S) teme che l'emendamento possa di fatto annullare l'effetto voluto dalla disposizione, poiché il risultato concreto potrebbe essere quello che metà del personale delle imprese culturali e creative non abbia alcun requisito e l'altra abbia i requisiti professionali previsti dall'emendamento, così escludendo il personale laureato.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) ribadisce che l'emendamento altererebbe l'equilibrio voluto dalla disposizione e invita ad una riflessione più approfondita sui possibili effetti derivanti dalla sua approvazione.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) trova ragionevoli entrambe le posizioni dei colleghi e propone l'accantonamento dell'emendamento.

Irene MANZI (PD) non si opporrebbe all'accantonamento.

Roberto RAMPI (PD) non vi è contrario, a patto che, successivamente, tutti i gruppi collaborino a riscrivere la disposizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente,* avverte che l'emendamento 2.3 si intende accantonato.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.4, pensa che il fatturato indicato sia troppo elevato per le piccole e medie imprese.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda, invece, con lo spirito dell'emendamento, che è volto a coordinare la disciplina della proposta in discussione con il decreto-legge n. 179 del 2012.

Anna ASCANI (PD), nel far presente che il testo attualmente in discussione è considerevolmente diverso da quello da lei originariamente proposto, concorda con il collega Palmieri che l'intento sotteso all'emendamento 2.4 è proprio quello di allineare il contenuto della proposta di legge al decreto-legge sulle *start-up* innovative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.4, 4.1, 4.2, 4.3 e 6.1 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) si domanda in quale contesto costituzionale sia stato scritto lo schema di decreto legislativo sull'istruzione professionale. Parrebbe in realtà che i suoi redattori abbiano dato per scontata l'approvazione della riforma costituzionale e con essa la modifica dell'articolo 117 della Costituzione. Viceversa il 4 dicembre quella riforma è uscita sconfitta e quindi le attribuzioni delle regioni in materia di formazione professionale devono essere lasciate intatte ai sensi del vigente articolo 117. Conseguentemente non si possono unificare disinvoltamente istruzione e formazione professionale, altrimenti il rischio è che le regioni impugnerebbero vittoriosamente il provvedimento innanzi alla Corte costituzionale. Ma se lo schema non è corretto dal punto di vista ordinamentale non lo è neanche dal punto di vista pedagogico. Nell'articolo 3 dello schema si elenca una serie di indirizzi di studio per i percorsi di istruzione professionale che non corri-

spondono invece alle vie della formazione professionale. Conclude auspicando che la rete nazionale delle scuole professionali non deve interferire con le autonome decisioni delle regioni.

Luigi GALLO (M5S) si rammarica che nell'attuazione della delega sull'istruzione professionale non siano previste nuove risorse finanziarie. Ne consegue, in buona sostanza, che il mancato rilancio di esse comporta un loro declassamento che produrrà essenzialmente il risultato di istruire e formare lavoratori dipendenti e non già dei *manager* o degli imprenditori dei settori di riferimento. Svolte ulteriori considerazioni sul ripristino dei titoli professionali e sulla possibilità di stringere accordi con gli enti locali, afferma che l'apprendistato non deve essere surrettiziamente reintrodotto quale forma di lavoro sfruttato, ma può essere accettato solo come forma di contrasto e di recupero dell'abbandono scolastico.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ha ascoltato gli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta e dà loro atto che l'istruzione professionale si rivolge ad un'utenza particolare, attualmente in declino perché la scuola professionale non risponde più ai bisogni formativi presenti nella società. Di fatto si è assistito a una liceizzazione degli istituti tecnici che non coglie più il carattere degli istituti professionali, i quali dovrebbero avere come vocazione l'incrocio tra l'educazione alle competenze e la coltivazione dei talenti. Altro obiettivo della legge n. 107 e dello schema di decreto oggi in discussione era ed è quello di estendere e riqualificare la formazione professionale su tutto il territorio, attraverso l'innovazione metodologica e il contrasto dell'abbandono scolastico. Rassicura che le competenze delle regioni non verranno intaccate perché la fonte statale predisporrà soltanto un ampio modello di riferimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) lamenta l'assoluta scarsezza di risorse destinate ad assicurare davvero l'effettività del diritto allo studio e l'ambiguità della disciplina proposta nello schema in ordine al ruolo di scuole ed enti locali, il cui confine resta indefinito. L'eliminazione della tassa scolastica di cui all'articolo 4 è una sostanziale ipocrisia, giacché nulla si dice del cosiddetto contributo volontario che in via di fatto è imposto alle famiglie. Osserva poi che l'espressione « su istanza di parte » contenuta sia nell'articolo 5, comma 2, sia nell'articolo 6, comma 1, a proposito rispettivamente del trasporto degli alunni e della mensa è figlia dell'ambiguità cui ha fatto cenno poc'anzi: rimettere alla domanda delle famiglie e chiedere loro il contributo per il servizio è il modo per lasciarlo a carico dei comuni, poiché le scuole non potrebbero finanziarlo. Per quanto concerne in special modo la mensa scolastica, inoltre, si pone il problema delle gare d'appalto: se il servizio non è obbligatorio non si può quantificare con certezza il valore del contratto da appaltare.

Luigi GALLO (M5S) rileva che la norma approvata nel 2013 sulle biblioteche digitali non ha mai trovato attuazione. Anche questo schema di decreto, che avrebbe potuto costituire un'ottima occasione per provvedervi, non ottempera a quanto a suo tempo stabilito. Eppure si tratta di una norma che non costerebbe nulla per gli studenti e le famiglie.

Maria MARZANA (M5S) trova che lo schema di decreto non raggiunga affatto l'obiettivo di assicurare un effettivo diritto allo studio. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per ottenere dal Governo un impegno sulla definizione dei LEP, che costituiscono un nodo cruciale nel garantire questo diritto. Crede inaccettabile che per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e di riabilitazione o il diritto allo studio domiciliare, siano utilizzate parte delle risorse del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa. In questo modo il vero onere va a ricadere sulle istituzioni scolastiche che con quelle risorse, peraltro già insufficienti, devono fronteggiare le spese di funzionamento. Il Fondo andrebbe invece incrementato per assicurare l'effettività del diritto allo studio anche al percorso scolastico precedente e per assicurare i servizi ad esso connessi quali il trasporto, la mensa e l'assistenza che vengono erogati grazie al contributo volontario versato dalle famiglie e che andrebbe eliminato.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, deve preliminarmente far presente al collega Luigi Gallo che in realtà il piano nazionale della scuola digitale ben contiene uno specifico riferimento al diritto allo studio, tanto ciò è vero che all'azione 24 del piano sono stanziati 5 milioni di euro per le biblioteche digitali. Per il resto, condivide i rilievi che ha ascoltato. Sicuramente le risorse finanziarie previste per il diritto allo studio sono insufficienti e intende rimarcarlo nella proposta di parere che formulerà alla Commissione. Dà altresì atto che i LEP non sono definiti, come invece la delegazione legislativa prescriveva di fare: in questo passaggio, evidentemente, il Governo non ha esercitato appieno i propri poteri e anche questo dovrà essere notato nel parere. Tuttavia, la mancata individuazione dei LEP è spiegabile forse con la circostanza che essa dovrà essere compiuta in accordo con le regioni e gli enti locali, ciò che prima dell'esito referendario non era stato previsto. Da questo punto di vista, la definizione dei LEP potrebbe anche essere l'occasione per risolvere una serie di questioni attinenti alla mensa, ai libri scolastici e al trasporto pubblico degli alunni e degli studenti, che pure sono state sollevate. Quanto alla soppressione della tassa scolastica di cui all'articolo 4 dello schema, crede ragionevole riformularne il testo nel senso di prevedere l'esenzione non per tutti ma secondo una soglia ISEE. Venendo poi all'articolo 10 dello schema, relativo alla Carta dello studente – *io studio*, si riserva di formulare una proposta volta a darvi un contorno più ambizioso secondo il contenuto della delega che addirittura voleva farne anche un documento di riconoscimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), sottolineata l'importanza della formazione dei docenti finalizzata a consentire loro di adempiere alla funzione di valutazione con un adeguato bagaglio culturale e professionale, crede che la valutazione medesima debba centrarsi anche sull'acquisizione delle competenze. Saluta con favore la drastica semplificazione dell'esame di terza media, ma indica una serie di nodi che restano ancora da sciogliere. In particolare, per quanto concerne la valutazione delle ore prescritte nel triennio per l'alternanza scuola-lavoro, si pone il problema di quanti si aggiungono in corso di triennio, previo giudizio di idoneità. Per costoro occorre chiarire che la frequenza dell'alternanza si valuterà *pro-quota*. Inoltre, si dovrà chiarire che differenza passa tra la seconda prova dell'esame conclusivo del secondo ciclo con la prova INVALSI, specie alla luce dell'articolo 19, comma 5, dello schema di decreto. Conclude auspicando il recupero dell'idea del *portfolio* formativo.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver riassunto brevemente i contenuti del suo intervento del 23 febbraio scorso, introduce alcune considerazioni in merito al registro elettronico il cui utilizzo è divenuto obbligatorio. Rileva che in diverse istituzioni scolastiche mancano la copertura di rete o i dispositivi necessari per consentirne l'accesso ai docenti dall'interno. Ne deriva che l'immissione del voto nel registro elettronico non è immediata e ciò causa inconvenienti, disguidi e comunque non risulta formativo per gli studenti che apprendono della votazione conseguita solo con significativo ritardo.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, ha preso buona nota delle questioni sollevate nel corso del dibattito. Condivide il quasi unanime plauso per la semplificazione dell'esame di terza media, ma resta consapevole dei problemi che permangono aperti come, per esempio, la partecipazione alle prove INVALSI quale requisito per accedere all'esame di maturità e la questione del voto numerico nella scuola primaria. Assicura che si farà carico di tutte le questioni nella proposta di parere che si accinge a redigere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-*bis* e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

2. 5. Relatrice.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *i)* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

*** 2. 1** *(Nuova formulazione)* Vezzali.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *i)* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

*** 2. 2** *(Nuova formulazione)* Rampi, Coccia.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinque milioni.

2. 4. Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: beni o.

4. 1. Relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Il valore nominale dei buoni e i relativi criteri e modalità di emissione sono stabiliti con il decreto cui al comma 1.

4. 2. Relatrice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I buoni di cui al comma 2 non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata.

4. 3. Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della disciplina prevista nella presente legge con le seguenti: dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2.

6. 1. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione 107

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 15.45.

Variazione della composizione della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente,* comunica che il deputato Filiberto ZARATTI cessa di far parte del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà ed entra a far parte del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tino IANNUZZI, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, assegnato in sede referente alla XI Commissione. Ricorda preliminarmente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato presentato dal Governo l'8 febbraio 2016 ed è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2016, che ha introdotto significative modifiche al testo del disegno di legge del Governo.

Segnala che il provvedimento consta – dopo l'intervento emendativo della Commissione competente – di ventisei articoli e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al lavoro autonomo, al cosiddetto « lavoro agile » e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Fa presente che, come risulta evidente dalla stessa struttura del disegno di legge, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, disciplinato dal Titolo III del libro quinto del codice civile (artt. 2221-2237) mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori), di cui all'articolo 2083 del codice civile.

L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 – di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento – che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, anche alle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi.

L'articolo 3 reca misure per tutelare i lavoratori autonomi nei confronti di comportamenti scorretti dei committenti. A tal fine, sono considerate abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento. Ai sensi del comma 2, è parimenti considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

L'articolo 4 dispone che – in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 – i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, l'articolo 5, inserito dalla 11ª Commissione del Senato, affida al Governo una delega in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi, alle quali sono devolute una serie di funzioni della P.A.

L'articolo 6 contiene una delega al Governo, volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

L'articolo 6-*bis* reca disposizioni sulla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Segnala che l'articolo 7 reca una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale, tra le quali, a partire dal periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, la totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (commi 1 e 2). Inoltre, i commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Le disposizioni, estendono la durata del congedo parentale e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito. Il comma 8, infine, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata I.N.P.S., equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, con il compito di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici; fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

L'articolo 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che l'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi. In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego (ai sensi del citato articolo 9), e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei.

Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, consentiti il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali; la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali. A tale propositi ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'espressione « appalti privati consentiti » (non rintracciabile

nella normativa vigente), anche al fine di definire chiaramente l'ambito applicativo della disposizione.

L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza. In pratica, si prevede che: il rapporto di lavoro non si estingua in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma in maternità possa essere sostituita da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dai soci; sia sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni.

L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

L'articolo 14-*bis* reca la procedura di adozione dei decreti legislativi da adottare in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 5, 6 e 10.

L'articolo 14-*ter* reca disposizioni in materia di tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

L'articolo 15, da cui ha inizio il Capo II, definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una « modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato » (comma 1), che viene stabilita mediante accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. La disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 16 prevede che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

L'articolo 18 prevede che l'accordo sulle modalità di lavoro agile disciplini l'esercizio del potere di controllo e disciplinare.

L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali o occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione XI della Camera è stato introdotto un nuovo articolo, dopo l'articolo 20, che abroga a decorrere dal 1º settembre 2017 l'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale norma stabilisce che per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi siano dovuti anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.

Nell'ambito del Capo III, che reca le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie, che prevedono, tra l'altro, l'incremento del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un ammontare pari a 4,5 milioni di euro nel 2017, 1,9 milioni di euro nel 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse di cui al fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 per fare fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi attuativi del cosiddetto *Jobs Act*.

L'articolo 22, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 112

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 116

RISOLUZIONI:

7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari.

7-01184 Paolo Nicolò Romano: Blocco dei costi degli abbonamenti all'alta velocità di Trenitalia, potenziamento del servizio ferroviario e sospensione di ulteriori operazioni di quotazione del gruppo Ferrovie dello Stato.

7-01185 Franco Bordo: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti ferroviari sulle tratte con alti flussi di pendolarismo e adeguamento dei meccanismi di determinazione delle loro tariffe.

7-01189 Catalano: Aumenti dei costi degli abbonamenti ferroviari per l'alta velocità e misure volte ad attenuare i disagi dei pendolari *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* . 113

7-01101 Garofalo: Ridefinizione dei parametri di classificazione dei veicoli *(Seguito della discussione e rinvio)* 114

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 115

ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del relatore) 117

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente,* come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele ANZALDI (PD), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente,* chiede al relatore e al rappresentante del Governo se dall'articolato emerga un'interpretazione univoca sull'ambito di esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo.

Michele ANZALDI (PD), *relatore,* ritiene che la disposizione sembra avvalorare l'interpretazione secondo cui non sono tenuti al versamento coloro che, per effetto del sisma, siano impossibilitati a rientrare nelle loro case di residenza, includendo anche gli assegnatari dei moduli abitativi che sono in consegna in questi giorni, le cosiddette « casette ». Tuttavia, proprio in relazione al possibile margine di ambiguità del testo, ha ritenuto utile formulare un'osservazione diretta a precisare le modalità attuative della norma in esame.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, condividendo l'esigenza espressa nell'osservazione sub *a)* della proposta, ritiene che le esenzioni siano poste a favore di coloro che, per effetto del sisma, siano impossibilitati, comunque, a utilizzare il mezzo di ricezione radiotelevisivo perché, ad esempio, non possono rientrare nella loro abitazione.

Michele Pompeo META, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari.

7-01184 Paolo Nicolò Romano: Blocco dei costi degli abbonamenti all'alta velocità di Trenitalia, potenziamento del servizio ferroviario e sospensione di ulteriori operazioni di quotazione del gruppo Ferrovie dello Stato.

7-01185 Franco Bordo: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti ferroviari sulle tratte con alti flussi di pendolarismo e adeguamento dei meccanismi di determinazione delle loro tariffe.

7-01189 Catalano: Aumenti dei costi degli abbonamenti ferroviari per l'alta velocità e misure volte ad attenuare i disagi dei pendolari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente,* come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente,* ricorda che nel corso dell'esame era stata acquisita la disponibilità dei colleghi Carloni, Romano e Bordo a ricercare, previa interlocuzione con il Governo, una formulazione unitaria degli impegni da porre in

votazione nel corso dell'esame dei presenti atti di indirizzo.

Chiede se vi sono richieste di intervento e se il rappresentante del Governo intenda fornire un contributo al dibattito in questa fase o si riservi di farlo successivamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, dichiara che sono in corso approfondimenti sulle questioni contenute nelle risoluzioni in titolo, anche attraverso interlocuzioni informali, in particolare, con la firmataria del primo atto di indirizzo.

Ritiene di poter anticipare, già in questa fase, una sostanziale convergenza sulle finalità delle risoluzioni in esame. Chiede, al riguardo, di poter disporre di un ulteriore limitato lasso di tempo per esaminare con la dovuta accuratezza gli aspetti finanziari connessi all'accoglimento degli impegni scritti nelle risoluzioni, nonché di quello ulteriore, anticipato per le vie brevi dalla deputata Carloni – sulle problematiche conseguenti al disallineamento delle tariffe chilometriche rispetto alla distanza effettivamente percorsa dal treno tra le varie stazioni.

Conclude riservandosi di esprimere tempestivamente le conseguenti valutazioni.

Mario TULLO (PD), preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ricorda che il tema da ultimo citato dal rappresentante del Governo è già oggetto della interrogazione parlamentare n. 5-10431 presentata dalla collega Marina Sereni che, per evidenti ragioni, appare opportuno trattare nel quadro della riflessione in corso sul tema dei costi del servizio ferroviario.

Prevede in tal senso nuove iniziative del Partito democratico motivate dal fatto che i disagi provocati ai viaggiatori sono rilevanti.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle proposte di risoluzione ad una successiva seduta.

7-01101 Garofalo: Ridefinizione dei parametri di classificazione dei veicoli.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 novembre 2016.

Vincenzo GAROFALO (AP-NCD-CpE) segnala che in occasione degli incontri informali che ha avuto con esponenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli è stata rappresentata la necessità di approfondire taluni aspetti istruttori non ancora sufficientemente chiari. Ritenendola giustificata, chiede che si possa rinviare la discussione ad altra seduta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, confermando quanto appena riferito, sottolinea la necessità di poter completare un quadro istruttorio complesso, ferma restando la condivisione del principio secondo cui vanno messi in campo strumenti per diversificare il pedaggio per i mezzi a due ruote. Assicura in ogni caso che il Governo potrà rappresentare compiutamente le proprie posizioni in tempi brevi.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della proposta di risoluzione in titolo ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente,* come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, relatore, ricorda di aver già formulato una proposta di parere riservandosi, tuttavia, di integrarne i contenuti alla luce di ulteriori approfondimenti. Illustra, quindi, brevemente una nuova versione della proposta di parere, integrata con una ulteriore osservazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, avverte che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è giunta una comunicazione del Ministero dello sviluppo economico che richiede tempi aggiuntivi per i dovuti approfondimenti sulla nuova osservazione formulata al punto b).

Ciò in connessione con quanto il Governo si sta predisponendo a realizzare in materia con il cosiddetto pacchetto Industria 4.0. Per tale ragione, come rappresentante del Governo ritiene di doversi riservare l'espressione del parere ad una prossima seduta, una volta completato il procedimento istruttorio richiesto dal Ministero dello sviluppo economico.

Michele Pompeo META, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente,* come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda quanto già espresso in altre sedute circa il percorso istruttorio che si intende seguire, e cioè di procedere dopo aver acquisito – sia pure in via informale – un avviso favorevole del Ministero dell'economia e della V Commissione bilancio sulle nuove disposizioni concernenti la copertura degli oneri.

Poiché tale condizione non si è ancora verificata, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Michele Pompeo META, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 » (C. 4286 Governo);

evidenziato che il comma 1 dell'articolo 11, alle lettere *c)* ed *f)* integra la disciplina a suo tempo introdotta con il decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di pagamento del canone per la radiotelevisione, al fine di specificare, da un lato, che la ripresa dei versamenti del canone televisivo ad uso privato deve avvenire entro il 16 dicembre 2017 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi e, dall'altro lato, che non è dovuto da coloro che per effetto degli eventi sismici, non detengono più alcun apparecchio televisivo, né per il secondo semestre 2016 né per l'anno 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione al secondo periodo del comma 11-*bis*, introdotto dalla citata lettera *f)*, si valuti l'opportunità di precisarne le modalità attuative e, segnatamente, di chiarire che tipo di attestazione deve essere resa per rientrare tra coloro che non detengono più alcun apparecchio « per effetto dell'evento sismico »;

b) si abbia altresì cura di individuare misure che, nel quadro degli accordi di programma Stato Regioni, assicurino priorità agli interventi di ammodernamento delle principali reti di comunicazione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche e turistiche dell'area.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5.).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016)710 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5);

preso atto positivamente degli impegni assunti dalla Commissione europea in attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, presentata nel maggio 2015 e richiamate le valutazioni già espresse dalla IX Commissione Trasporti su alcune delle proposte in tale ambito, e segnatamente quelle concernenti i contratti digitali, gli abbonamenti a contenuti audiovisivi online e la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, nonché in tema di *geoblocking*;

evidenziato che il Governo italiano, nella relazione programmatica, si dichiara impegnato a portare avanti le suddette azioni per l'attuazione della Strategia continuando a seguire con particolare attenzione i negoziati in materia di fissazione degli standard tecnologici comuni di comunicazione tra dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori), affinché le scelte in tale ambito non pregiudichino sviluppatori informatici italiani ed europei;

rilevata altresì l'attenzione con cui il Governo italiano dichiara di voler seguire l'azione di riforma nel settore delle telecomunicazioni rientrante nel programma 2 – « un mercato digitale connesso » –, finalizzata ad un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, e che tale impegno dell'Esecutivo viene esplicitamente orientato allo scopo di assicurare che la nuova regolazione europea consenta il rispetto delle specificità nazionali e sia improntata a favorire lo sviluppo dei servizi di comunicazione e gli investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture digitali in linea con le politiche nazionali già in atto, quali quelle per lo sviluppo della banda ultra-larga;

ricordato inoltre che la Relazione in esame precisa la posizione del Governo italiano relativa alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nel senso che il negoziato dovrà essere condotto in funzione della tutela degli interessi nazionali, in linea con la posizione già espressa in risposta alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel luglio 2015;

manifestato apprezzamento per il confermato impegno della Commissione europea di dare pronta attuazione all'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili e ed alla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, presentata nel luglio 2016, finalizzata ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero;

considerato che sulla base del Regolamento UE 1025/2012, articolo 27, gli

organismi nazionali di normazione sono solo quelli segnalati dagli Stati membri alla Commissione europea, come risultanti nell'apposito elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Unione europea, e che, pertanto, nella relazione programmatica del Governo dovrebbero essere indicati tra gli organismi di standardizzazione nazionale, oltre all'UNI anche il CEI (Comitato elettrotecnico italiano), in luogo di UNINFO, e che tra gli organismi di standardizzazione dovrebbe essere menzionato il CEN (Comitato europeo di normazione), in aggiunta al CENELEC;

segnalata infine l'esigenza che il Governo presti attenzione continua ai settori della politica dei trasporti che beneficiano di contributi europei, al fine di sostenere la competitività, l'occupazione e la crescita del Paese in piena coerenza con quanto definito su scala comunitaria attraverso il nuovo assetto delle Reti TEN-T e dei Corridoi multimodali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per i profili di competenza relativi al pacchetto normativo concernente il mercato unico digitale (i cui punti di connessione con quello relativo alla riforma del diritto di autore – entrambi elencati nell'allegato III – sono evidenziati nella stessa relazione programmatica oggetto di esame), la Commissione invita a valutare l'esigenza di una regolamentazione del mercato digitale non pregiudizievole della libertà contrattuale del diritto d'autore sia con riferimento alla disciplina della portabilità dei contenuti audiovisivi, sia con riguardo alla definizione di profili di responsabilità del prestatore del servizio di *hosting* che svolga un ruolo attivo nella gestione e nella distribuzione dei contenuti;

b) con specifico riguardo agli organismi di standardizzazione citati al paragrafo 1.1.2.2. sia verificata l'esigenza di menzionare il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) tra quelli nazionali, in luogo di UNINFO, e di menzionare il CEN (Comitato europeo di normazione) tra quelli europei.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione 119
Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 119
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI

La seduta comincia alle 15.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* comunica di aver cessato di far parte del gruppo Partito Democratico e di essere entrato a far parte del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

Comunica altresì che la deputata Lara Ricciatti e il deputato Francesco detto Ciccio Ferrara cessano di far parte del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà ed entrano a far parte del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

Adriana GALGANO, *relatrice,* ricorda che nella seduta di ieri si è riservata di approfondire la questione della copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 11, comma 11, a valere sulle somme del GSE e della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di verificare se ciò possa comportare un impatto negativo sull'ammontare degli investimenti nel settore elettrico ovvero incrementi tariffari a valere sulle bollette dei clienti finali. Sottolineato che, in base alle informazioni ricevute ieri nel corso dell'audizione della Presidente dell'Enit, Evelina Christillin, risulta ancora inattuata la disposizione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 189/2016 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) che prevede un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti, ritiene che nella proposta di parere si debba evidenziare la necessità di interventi urgenti a favore delle imprese turistico-ricettive.

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia in seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. Ricorda in particolare come la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73 comma 1-*bis* del regolamento, sul disegno di legge recante « Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, nel testo come modificato dall'esame in sede referente da ultimo nella seduta di martedì 28 febbraio. Il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, si compone, a seguito a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione referente, di 26 articoli, suddivisi in 3 capi.

Come risulta evidente dalla stessa struttura del disegno di legge, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Illustra le disposizioni di maggior interesse per la X Commissione attività produttive.

Il capo I (Tutele per i lavoratori autonomi) comprende i primi 17 articoli, i quali dispongono in merito alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali; alle clausole e condotte abusive; agli apporti originali e invenzioni del lavoratore; alle professioni ordinistiche.

L'articolo 1 individua l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nel medesimo Capo, precisando che esse si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

L'articolo 2 estende l'applicazione alle transazioni commerciali dei lavoratori autonomi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'estensione si applica tanto alle transazioni con imprese, come previsto nel testo del Governo, quanto alle transazioni con pubbliche amministrazioni o tra lavoratori autonomi e fa salve, da un lato, le norme incompatibili e, dall'altro, eventuali disposizioni più favorevoli. In proposito si ricorda che, allo stato, nella nozione di imprenditore rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, rientra ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione e che sembrerebbero, quindi, esclusi i lavoratori che non esercitano una libera professione.

L'articolo 3 dispone in merito a clausole e condotte abusive.

L'articolo 4 dispone che, in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

L'articolo 5, modificato dalla Commissione referente, contiene una delega al Governo in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni ordinistiche.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo in merito alla sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale.

L'articolo 8 introduce modifiche al regime di deducibilità delle spese di formazione nonché disposizioni per favorire l'accesso alla formazione permanente. La disposizione vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a « convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale », incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. L'articolo in esame dispone, invece, l'integrale deducibilità, fino a un massimo di 10.000 euro, delle spese di iscrizione a *master* e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, nonché l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, formazione e riqualificazione professionale, nonché quella degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà.

L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro24 si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Gli articoli da 11 a 14 dispongono in merito alla partecipazione agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati, all'indennità di maternità, alla tutela della gravidanza, alla malattia, all'infortunio e alle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego (ai sensi del citato articolo 9), e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei. Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali; la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali.

La Commissione Lavoro ha inserito gli articoli 14-*bis* e 14-*ter* relativi rispettivamente alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10 del provvedimento e all'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

Il capo II (Lavoro agile) comprende gli articoli 15-20, che riguardano la definizione di « lavoro agile », inteso non come una nuova tipologia contrattuale, bensì come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore

utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali, e disciplinano le modalità di svolgimento e recesso, trattamento economico e normativo, sicurezza e tutela contro gli infortuni e malattie professionali.

L'articolo 15, da cui ha inizio il Capo II, definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una « modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato » (comma 1), che viene stabilita mediante accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. La disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli articoli da 16 a 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.

L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.

L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali o occorsi *in itinere*, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

La Commissione Lavoro, nel corso dell'esame in sede referente, ha introdotto l'articolo 20-bis recante disposizioni su aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano.

Il capo III (Disposizioni finali) comprende l'articolo 21, che contiene disposizioni finanziarie, e l'articolo 22 che dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si riserva di formulare una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia in seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre, C. 2919 Placido *(Seguito dell'esame e rinvio)* 123

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo 124

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre, C. 2919 Placido.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 9 febbraio, la relatrice ha svolto la propria relazione introduttiva sulle proposte di legge.

Marco BALDASSARRE (Misto-AL-P) auspica che il lavoro della Commissione giunga finalmente all'approvazione di un provvedimento che si aspetta ormai dal lungo tempo. In particolare, ricorda che, già nel 2012, la Camera dei deputati si era pronunciata sulla necessità di intervenire sul tema della *governance* degli istituti di previdenza approvando una specifica mozione. In seguito, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali dei Governi che si sono succeduti nella legislatura in corso, Giovannini e Poletti, si sono più volte espressi sul punto, senza, tuttavia, che sia stato adottato alcun provvedimento in materia. Ritiene, pertanto, utile che la Commissione prosegua nel lavoro intrapreso, compiendo, come programmato, uno sforzo ulteriore di approfondimento anche attraverso un opportuno ciclo di audizioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 1º marzo 2017.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 16.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09245 Silvia Giordano: Iniziative in relazione alla sindrome di Sjögren 125

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 130

5-09703 Colonnese: Iniziative per vietare in sala parto pratiche pericolose come la manovra di Kristeller 126

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 132

5-08608 Mongiello: Rischi per la salute dei consumatori derivanti dall'utilizzo dell'olio di palma 126

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 134

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 126

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca e C. 3851 Miotto *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4098 Nicchi).* 128

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli anziani (ADA), dell'Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà (ANTEAS), dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) e di Telefono d'argento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti: Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale 129

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 129

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-09245 Silvia Giordano: Iniziative in relazione alla sindrome di Sjögren.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, ricorda preliminarmente di avere presentato

l'interrogazione nel luglio del 2016, quindi prima dell'adozione del provvedimento sull'aggiornamento dei LEA, con l'auspicio che l'atto di sindacato ispettivo avrebbe potuto contribuire a un diversa classificazione della malattia. Nel ricordare le difficoltà connesse all'effettuazione di una diagnosi chiara di tale patologia, segnala che in molti casi accade che per pazienti con malattie di natura diversa si richiami la sindrome di Sjögren, con il risultato di non poterla più considerare come malattia rara. Rammenta che, in ogni caso, il suo gruppo ha presentato una proposta di legge per il superamento dell'attuale limite, che porta a considerare rara una malattia quando vi è una prevalenza inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone.

Rilevando che il rappresentante del Governo non ha fornito risposta alle richieste di avviare uno studio epidemiologico e di istituire un registro per tale patologia, auspica che tali iniziative possano essere avviate in tempi rapidi per offrire una risposta a pazienti che si trovano in una sorta di « limbo », non rientrando la loro patologia né tra le malattie rare né tra quelle a più ampia diffusione.

5-09703 Colonnese: Iniziative per vietare in sala parto pratiche pericolose come la manovra di Kristeller.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Marialucia LOREFICE (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si rimette alla valutazione della risposta che sarà effettuata dalla prima firmataria dell'atto di sindacato ispettivo, la collega Colonnese, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna a causa del parto recentemente avvenuto.

5-08608 Mongiello: Rischi per la salute dei consumatori derivanti dall'utilizzo dell'olio di palma.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Paolo BENI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, condividendo l'impegno assunto dal Governo a mantenere alto il livello di attenzione rispetto alla problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, in linea con quanto previsto a livello europeo, al fine di sensibilizzare produttori e consumatori sui possibili rischi connessi all'uso di determinate sostanze. Ribadisce, in conclusione, l'importanza di promuovere corrette abitudini alimentari.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BINETTI (Misto-UDC), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere all'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il prescritto parere sul disegno di legge (collegato) n. 4135, in materia di lavoro autonomo non impren-

ditoriale, già approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente. Il provvedimento, piuttosto articolato, si compone di 22 articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore.

Entrando nel merito del contenuto, segnala che il Capo I reca diverse misure concernenti la tutela del lavoro autonomo. Per quanto riguarda specificamente le disposizioni attinenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali, rileva che l'articolo 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una delega volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Al riguardo, segnala l'opportunità di includere anche il Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto. Nel corso dell'esame presso l'XI Commissione è stato aggiunto il comma 1-*bis*, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sostanzialmente volti ad estendere, entro specifici limiti, le tutele per maternità e malattie dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS.

Segnala, quindi, l'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in sede referente, che reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali.

Richiama, inoltre, l'articolo 12, non modificato rispetto al testo approvato dal Senato che, modificando l'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 2001, elimina l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa per potere usufruire dell'indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio.

L'articolo 13, poi, introduce ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio. In particolare, al comma 1 si prevede che la gravidanza, la malattia o l'infortunio non comportino l'estinzione del rapporto di lavoro con il committente, in caso di attività svolta in via continuativa, stabilendo che esso rimanga sospeso, senza diritto al corrispettivo, fino a centocinquanta giorni nell'anno solare, fatto salvo il venire meno dell'interesse del committente.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, in caso di maternità e previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma abbia la facoltà, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, di essere sostituita da altri lavoratori autonomi di fiducia della lavoratrice stessa, in possesso dei necessari requisiti professionali, o da soci, anche attraverso il ricorso a forme di compresenza.

Il comma 3, infine, prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, in caso di malattia e infortunio che impediscano per più di sessanta giorni lo svolgimento dell'attività lavorativa. La sospensione, pari alla durata della malattia, ha un'estensione massima di due anni.

Il Capo II del disegno di legge in esame reca misure volte a favorire il cosiddetto lavoro agile, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tra le disposizioni contenute in questo Capo, concernenti l'ambito di applicazione (ar-

ticolo 15), la forma degli accordi e il recesso dagli accordi medesimi (articolo 16), il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (articolo 17), il potere di controllo e disciplinare (articolo 18), evidenzio soprattutto, in relazione alle competenze della Commissione affari sociali, quelle recate dall'articolo 19, non modificato dalla Commissione di merito, ai sensi del quale il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A sua volta, il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

L'articolo 20, concernente l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, prevede, al comma 2, il diritto del lavoratore alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dell'azienda. Ai sensi del comma 3, tale tutela si applica anche agli infortuni occorsi in itinere, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Il Capo III, infine, reca le disposizioni finali ovvero le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Avendo, quindi, nella seduta odierna illustrato i principali contenuti del disegno di legge in esame, richiamando specificamente le disposizioni volte in qualche misura ad incidere su materie di competenza della XII Commissione, si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta di domani, anche alla luce delle eventuali osservazioni che dovessero emergere dalla discussione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.
C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca e C. 3851 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4098 Nicchi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4098, d'iniziativa dei deputati Nicchi ed altri: « Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente ».

Poiché la suddetta proposta di legge in oggetto verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1º marzo 2017.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli anziani (ADA), dell'Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà (ANTEAS), dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) e di Telefono d'argento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti: Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.25.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che sul testo unificato risultante dagli emendamenti approvati, inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'espressione dei rispettivi pareri, sono già pervenuti il parere favorevole, con condizione, della Commissione per le questioni regionali, e il nulla osta della VI Commissione (Finanze), mentre la VII Commissione (Cultura) ha comunicato che non esprimerà il parere.

Comunica che è appena stato trasmesso il parere della Commissione II (Giustizia).

Fa presente, quindi, che non sono ancora stati acquisiti i pareri della Commissioni I (Affari costituzionali), che dovrebbe esprimerlo nella giornata odierna, e della V Commissione (Bilancio), convocata sul punto domani.

Alla luce di ciò, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, conviene con la proposta del presidente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per il giorno successivo.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-09245 Silvia Giordano: Iniziative in relazione alla sindrome di Sjögren.

La sindrome di Sjögren, malattia autoimmune cronica caratterizzata da una evoluzione altamente invalidante, può essere distinta in primaria, se vi è un coinvolgimento delle ghiandole esocrine (« sindrome sicca »); secondaria, invece, quando è associata ad altre malattie autoimmunitarie (quali, ad esempio, artrite reumatoide, morbo di Crohn ed altre).

Ciò posto, mi preme far presente che la possibilità di aggiornare l'elenco delle malattie rare di cui al decreto ministeriale n. 279 del 2001 e di includere, tra queste, la sindrome di Sjögren, viene valutata sulla base di una combinazione di criteri: alcuni di carattere clinico, quali la gravità, il livello di invalidità dei pazienti affetti, la particolare difficoltà diagnostica; altri afferiscono più propriamente alla gestione della malattia, come l'onerosità dell'assistenza; altri ancora, invece, fanno riferimento al carattere epidemiologico, ovvero al livello di prevalenza.

Sono « rare », secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 141 del 2000, le malattie presenti nella popolazione di riferimento con una prevalenza non superiore a 5 casi ogni 10.000 persone.

Preciso che la sindrome di Sjögren non è attualmente ricompresa tra le malattie rare proposte per l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 279 del 2001; la stessa è, invece, riconosciuta come malattia cronica invalidante, ai sensi del decreto ministeriale n. 296 del 2001, ed è, pertanto, soggetta all'esenzione per le principali prestazioni sanitarie correlate (codice di esenzione 030).

Le stime di prevalenza della sindrome di Sjögren, considerata come entità clinica autonoma, risultano al di sopra della soglia che permette di determinare la rarità di una patologia, come già documentato nella relazione del 2009 dell'Istituto Superiore di Sanità (CNMR).

Tale assunto è, d'altro canto, confortato anche dal parere che il Consiglio superiore di sanità ha fornito nella seduta del 6 ottobre 2009.

Per questa ragione, la sindrome in questione non è inserita tra le malattie rare, ma tra le malattie croniche invalidanti che, come già evidenziato, danno, comunque, diritto all'esenzione per le prestazioni sanitarie.

Ad ogni modo, ritengo opportuno precisare che l'eventuale inserimento della Sindrome di Sjögren nell'elenco delle malattie rare non risolverebbe comunque il problema dell'erogazione dei farmaci in fascia C) e dei prodotti non classificati come farmaci, in quanto il diritto alla gratuità delle prestazioni sanitarie per le persone affette da malattia rara non riguarda l'assistenza farmaceutica ma le prestazioni sulle quali il cittadino non esente paga la quota di partecipazione al costo (ticket), vale a dire essenzialmente l'assistenza specialistica ambulatoriale.

Per quanto concerne, poi, l'opportunità di avviare un piano di informazione e formazione degli operatori sanitari, ricordo che lo Stato e le regioni garantiscono, attraverso il sistema ECM, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti sanitari per migliorare l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza delle cure.

In tale contesto, le tematiche individuate a livello nazionale e regionale vengono declinate anche a livello locale in obiettivi e progetti formativi mirati per i singoli operatori.

Nell'ambito di tale complesso sistema, vengono, pertanto, organizzati specifici eventi anche in materia di sindrome di Sjögren, al fine di formare ed aggiornare il personale sanitario.

ALLEGATO 2

5-09703 Colonnese: Iniziative per vietare in sala parto pratiche pericolose come la manovra di Kristeller.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi ha rappresentato che – sulla base della ricostruzione dei fatti richiesta e fornita dai professionisti delle strutture interessate – la signora Casali, dopo aver partorito naturalmente nel primissimo mattino del 2 ottobre, ha avuto un decorso regolare del *post partum*. Solo successivamente sono comparsi dei dolori addominali, dovuti ad un sanguinamento addominale, affrontato tempestivamente con intervento chirurgico, nel corso del quale è stata riscontrata la rottura della milza, in seguito asportata. La signora è stata, quindi, inviata in Terapia Intensiva, dove le sue condizioni sono progressivamente migliorate nel corso della giornata. Nelle prime ore del giorno successivo, il 3 ottobre, a seguito di un nuovo ed improvviso peggioramento, è stato effettuato un secondo intervento chirurgico che ha evidenziato un ulteriore sanguinamento addominale, nel corso del quale la paziente è deceduta. A seguito del decesso, i sanitari hanno chiesto l'esecuzione di un riscontro diagnostico, successivamente sospeso per l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Il mattino successivo all'evento, a poche ore dal decesso, è stata effettuata una ricostruzione dei fatti con tutti i professionisti coinvolti, la Direzione Sanitaria, la Direzione di Dipartimento e la struttura del Rischio Clinico Aziendale, in occasione della quale non è risultata, sulla base di quanto asserito dai predetti professionisti, essere stata praticata alcuna manovra di Kristeller, essendosi il parto svolto in maniera totalmente spontanea.

Devo precisare che la manovra di Kristeller è una antica manovra che può facilitare la nascita del feto durante la seconda fase del travaglio; essa, peraltro, è una manovra non bandita dalle società scientifiche internazionali di riferimento e, secondo quanto riferito dall'Azienda medesima, presso il punto nascita di Careggi può essere ancora eseguita da parte di personale esperto solo in taluni casi selezionati.

L'AOU in questione ha sottolineato che tutte le fasi di approfondimento sopra citate sono state preventivamente e puntualmente concordate con il Settore di Coordinamento Regionale del Rischio Clinico e che la segnalazione rispetto al caso è stata inserita tempestivamente nel *Reporting and Learning Sistem*.

Ad ogni buon conto, l'Azienda ha evidenziato di aver attivato, già nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2016, un proprio percorso di miglioramento sotto il coordinamento del settore di Gestione del Rischio Clinico Regionale, condotto tramite analisi con FMEA, e coinvolgendo tutte le professionalità implicate nel percorso nascita. A questa analisi hanno partecipato anche professionisti provenienti da altre regioni, individuati e coordinati dalla Struttura del Rischio Clinico Regionale, i quali hanno contribuito a verificare ed approfondire le attuali modalità organizzative relative ai principali processi di presa in carico, continuità assistenziale e procedure chirurgiche relative al percorso ostetrico, condividendo le relative ipotesi di miglioramento. Da tali iniziative è scaturito un documento che definisce specifici

obiettivi di miglioramento, quali la redazione di nuove procedure organizzative, l'effettuazione di interventi formativi specifici, la realizzazione di interventi strutturali e l'acquisizione di personale. I principali interventi previsti sono stati recepiti con provvedimento aziendale e sono stati in parte già effettuati mentre altri sono in corso di realizzazione, strettamente e costantemente monitorati dalla Direzione Aziendale e sottoposti a periodica rivalutazione da parte della struttura di coordinamento Regionale del Rischio Clinico.

Premesso quanto sopra, ritengo opportuno precisare che il presidio di Careggi, facente parte della rete dei punti nascita della regione Toscana, rientra tra le strutture partecipanti al sistema di sorveglianza della mortalità materna nonché nel « Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale » attivato nel decorso mese di febbraio con il coordinamento dell'ISS e il finanziamento dalle Azioni Centrali del Ministero della Salute.

Il Sistema di Sorveglianza della mortalità materna, coordinato dall'ISS, è nato con 6 regioni che coprivano sì il 49 per cento dei nati nel Paese – come riferito dagli onorevoli interroganti – ma che negli anni si è esteso arrivando a coinvolgere otto regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) che coprono il 73 per cento dei nati del Paese.

Colgo l'occasione per comunicare a tutti Voi che l'estensione della sorveglianza all'intero territorio nazionale sarà possibile a seguito della conclusione del procedimento di adozione del decreto del Presidente della Repubblica finalizzato all'istituzione di registri e sorveglianze di interesse nazionale, che garantirà un finanziamento *ad hoc*. L'esperienza maturata ad oggi nelle otto regioni italiane coinvolte nella sorveglianza evidenzia come il patrimonio informativo a disposizione collochi il nostro Paese tra quelli più avanzati nel campo della registrazione e del monitoraggio della mortalità materna. Le informazioni raccolte hanno prodotto stime affidabili del fenomeno rilevando negli anni 2006-2012 una sottostima del 61 per cento rispetto al dato Istat; inoltre, il rapporto di mortalità materna stimato nelle regioni partecipanti è pari a 9 decessi ogni 100.000 nati vivi che ci pone in linea con i migliori livelli europei.

Devo rimarcare, infine, come il sistema, grazie all'istituzione di una rete di tutti i punti nascita e al coinvolgimento attivo e partecipato dei professionisti sanitari, sia riuscito a promuovere e facilitare la diffusione di pratiche cliniche di comprovata efficacia e appropriatezza, anche attraverso l'aggiornamento continuo dei professionisti coinvolti nell'assistenza alla gravidanza e al parto.

ALLEGATO 3

5-08608 Mongiello: Rischi per la salute dei consumatori derivanti dall'utilizzo dell'olio di palma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in esame, mi preme, preliminarmente precisare che l'EFSA ha reso un parere « sui rischi per la salute umana associati alla presenza di 2- e 3-MCPD, dei 2- e 3-MCPD esteri e dei glicidil esteri (GE) negli alimenti ». Tali sostanze sono identificate come contaminanti di processo in quanto si formano durante le lavorazioni alimentari, in particolare quando gli oli vegetali vengono raffinati (ad esempio, deodorati) ad alte temperature (circa 200º C).

L'EFSA ha evidenziato che i livelli più elevati di GE e di 2- e 3-MCPD (inclusi gli esteri) sono stati riscontrati nella categoria dei grassi/oli vegetali, soprattutto in quelli di palma, ma ha precisato che anche altri oli vegetali e margarine ne contengono. La contaminazione interessa anche altri gruppi alimentari contenenti grassi/oli vegetali raffinati come ingredienti, quali patatine, dolci da forno, biscotti, alimenti per l'infanzia.

Dunque l'olio di palma, anche se rappresenta una delle principali fonti di esposizione a queste sostanze indesiderate, non è certamente l'unico motivo di preoccupazione per la salute dei consumatori.

Alla luce di tali risultanze, il Ministero della salute, al fine di valutare l'eventuale necessità di procedere all'adozione di misure finalizzate alla tutela della salute dei consumatori di tutte le età, si è prontamente attivato nell'ottica di una più ampia gestione del rischio, ritenendo che il ricorso a strumenti comunitari – anche attraverso la sensibilizzazione del settore produttivo – costituisca un approccio realmente tutelante ed omogeneo in tutto il territorio dell'Unione europea.

A fronte della valutazione del rischio effettuata dall'EFSA, la questione relativa alla presenza negli alimenti del 2- e 3-MCPD (forme libere e loro esteri) e dei GE è stata immediatamente affrontata in Commissione europea, nell'ambito del Gruppo di esperti sui contaminanti ambientali e industriali, dando seguito anche alla richiesta del Ministro della salute di un pronto intervento a livello europeo per tutelare la salute dei cittadini comunitari e, al contempo, di considerare l'adozione di eventuali misure sulla produzione alimentare.

Nelle prime discussioni, la Commissione europea ha evidenziato la disponibilità dell'intero settore industriale oleario a collaborare per prevenire/ridurre la presenza di queste sostanze in tutti i grassi/oli raffinati, nonché l'impegno concreto assunto dall'industria olearia della UE di assicurare, a decorrere da settembre 2017, un livello massimo di 1,0 ppm di GE in tutti i grassi/oli vegetali raffinati per uso alimentare e, nel contempo, di continuare ad implementare tutte le misure di prevenzione e riduzione per gli MCPD esteri.

Anche l'EFSA ha rivelato che i livelli di GE nel settore dei grassi/oli di palma si sono dimezzati tra il 2010 e il 2015, grazie alle misure volontarie adottate dai produttori. Ciò ha contribuito a un calo importante nella esposizione dei consumatori a queste sostanze.

Attualmente, in sede di Commissione europea, sono all'esame diverse misure di

gestione dei possibili rischi associati all'esposizione dei consumatori agli esteri dell'MCPD e del glicidolo, quali l'intensificazione del monitoraggio della presenza dei questi contaminanti negli alimenti, l'elaborazione e l'implementazione di linee guida di prevenzione/riduzione (Toolbox), la fissazione di tenori massimi per il 3-MCPD e i GE negli alimenti che rappresentano le principali fonti di esposizione per i consumatori.

In conclusione, considerato che tali contaminanti sono agenti cancerogeni e che per alcuni ci sono anche sufficienti evidenze di genotossicità, il Ministero della salute mantiene un elevato livello di attenzione e di attività sulla presenza di questi contaminanti negli alimenti, sia in ambito nazionale che in ambito comunitario, attraverso la collaborazione con gli Istituti scientifici nazionali e la partecipazione ai gruppi di lavoro degli esperti UE sui contaminati negli alimenti.

Ciò posto, si ritiene che, allo stato attuale, le azioni assunte a livello di Unione europea non renda necessaria l'assunzione di ulteriori azioni in ambito nazionale.

Per quel che concerne gli aspetti nutrizionali, ritengo doveroso, comunque, far presente che il Ministero della salute si impegna attivamente in iniziative *ad hoc* per affrontare i problemi connessi con gli stili di vita non corretti, collaborando con altri dicasteri, coinvolgendo imprese e consumatori e muovendosi nella direzione dell'intersettorialità.

In questo senso, particolare importanza assumono a livello OMS e UE la *Declaration on Nutrition and Noncommunicable-Diseases in the Context of Health 2020* (OMS), e « *The EU Action Plan on ChildhoodObesity 2014-2020* » che hanno l'obiettivo principale di favorire un'azione decisiva per affrontare questioni comuni come l'obesità infantile, l'assunzione di grassi, zuccheri e sale, le politiche economiche e le disuguaglianze sociali.

Il Ministero della salute ha, inoltre, adottato le seguenti, ulteriori misure a tutela del benessere complessivo della comunità:

« Linee di indirizzo per la comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione »: si tratta di misure decisive per ridurre la pressione del *marketing* alimentare rivolto ai bambini per quanto riguarda i cibi ad alto contenuto energetico, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri o sale. La tutela del consumatore ha rappresentato la principale motivazione per definire un documento che mira ad esplicitare buone pratiche e trasmettere all'esterno il sistema di valori e il modo di essere e di agire delle imprese più sensibili.

« Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni) ». In questo contesto significativo, mi piace rimarcare il forte impegno registratosi anche da parte dell'industria, che ha condiviso obiettivi di riduzione dei grassi saturi, zuccheri, sale, al fine di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione infantile, contrastare l'aumento di sovrappeso e obesità e, più in generale, delle patologie croniche degenerative.

Concludendo sul punto, si può affermare che la promozione di norme di autodisciplina del settore produttivo, in termini di pubblicità di alimenti ad alto contenuto energetico destinati a bambini e ragazzi, unita ad una idonea collaborazione dell'industria alimentare con i referenti istituzionali, può contribuire a realizzare una efficace strategia globale di lotta all'obesità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 137

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 137

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 137

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 147

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)* 138

ALLEGATO 2 (Nuova proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione) . 150

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 139

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 139

7-01201 Venittelli: Sul sistema dei controlli e delle sanzioni nel settore della pesca *(Discussione e rinvio)* 139

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 142

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione)* . 142

ALLEGATO 3 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) 155

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune, audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci 146

AVVERTENZA 146

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
C. 3653 Mongiello.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 21 febbraio scorso, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione sulle linee generali del provvedimento, propone di adottare il testo della proposta di legge come testo base per il seguito dell'esame.

(La Commissione approva).

Luca SANI, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, come deciso dall'ufficio di presidenza, è fissato alle ore 12 di martedì 7 marzo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA.

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Luca SANI (PD), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Taricco, ha formalizzato una proposta di parere favorevole.

Filippo GALLINELLA (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, dopo aver ringraziato quest'uluimo per il lavoro di sintesi svolto sugli atti in esame, preannuncia che il suo Gruppo si esprimerà con

un voto di astensione, non ritenendosi pienamente soddisfatto da quanto in essi previsto per il settore dell'agricoltura.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime apprezzamento per l'accuratezza con la quale l'onorevole Taricco ha predisposto la proposta di parere sottoposta all'attenzione della Commissione e ringrazia i colleghi del MoVimento 5 Stelle per la scelta di astenersi nella votazione, con la quale anch'essi, in qualche misura, valorizzano il lavoro svolto dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore Taricco per i numerosi spunti che la proposta di parere offre al Governo per il prosieguo della sua attività in ambito europeo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente,* ricorda che nella precedente seduta è stata formalizzata una proposta di documento finale, che è stata, successivamente, integrata dal relatore, onorevole Fiorio, con l'inserimento di un ulteriore punto nella parte contenente gli impegni indirizzati al Governo (*vedi allegato 2*). Avverte inoltre che nella giornata odierna la XIV Commissione ha espresso sulla proposta di regolamento un parere favorevole con condizione.

FIORIO (PD), *relatore*, fa presente di aver integrato la sua proposta di documento finale con un punto che concerne l'impegno al Governo ad adoperarsi affinché nella proposta di regolamento siano inserite disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito. Ritiene, infatti, che con questo ulteriore impegno si completi il quadro delle azioni che il Governo italiano deve portare avanti per garantire un'adeguata tutela ad un settore produttivo che è particolarmente sviluppato nel nostro Paese, sia in termini di fatturato generato, sia in termini di qualità dei prodotti.

Nel ritenere che la proposta di regolamento in oggetto non ponga nel suo complesso particolari problematiche se non sullo specifico profilo della protezione delle indicazioni geografiche, auspica che il Governo riservi sempre in sede di negoziato nelle sedi europee la massima attenzione al tema della tutela del *made in Italy* e, nello specifico, appunto, alla protezione delle indicazioni geografiche.

Mino TARICCO (PD), preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di documento conclusivo del collega Fiorio che affronta questioni di grande importanza per il settore delle bevande spiritose e contiene indicazioni preziose al Governo per raggiungere l'obiettivo di pervenire ad un regolamento europeo che risponda alle esigenze del mondo produttivo e che, al contempo, assicuri un elevato livello di protezione dei consumatori.

Chiara GAGNARLI (M5S) preannuncia che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del documento finale predisposto dal relatore, che, tenendo conto dei rilievi formulati nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle associazioni di categoria,

indica al Governo alcuni interventi di modifica della proposta di regolamento condivisi dal suo Gruppo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per aver predisposto un documento finale che costituisce una buona base per il lavoro che l'Esecutivo dovrà svolgere in sede di negoziato con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

La Commissione approva la nuova proposta di documento finale formulata dal relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Silvia BENEDETTI (M5S) nel rimarcare l'estrema rilevanza dell'oggetto delle risoluzioni all'esame, esprime l'auspicio che la Commissione possa approvare un testo unitario ed in tal senso sollecita i colleghi del Partito Democratico ad esprimere la propria posizione al riguardo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che la risoluzione presentata dal suo Gruppo, a prima firma Venittelli, reca, tra l'altro, l'impegno rivolto al Governo a favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura mediante l'estensione delle garanzie accordate da ISMEA anche al settore ittico. A tal riguardo, osserva che tale impegno costituisce un obiettivo fondamentale, condiviso da tutta la filiera e sul quale, pertanto, tutti i Gruppi dovrebbero convergere. Dichiara comunque che il suo Gruppo sarà disponibile a dialogare su eventuali ulteriori questioni da trattare nell'atto d'indirizzo.

Luca SANI, *presidente*, invita le prime firmatarie delle risoluzioni in titolo a verificare se sussistano le condizioni per pervenire ad un testo unitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01201 Venittelli: Sul sistema dei controlli e delle sanzioni nel settore della pesca.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Alessandro PAGANO (LNA) preannuncia che il suo Gruppo presenterà una risoluzione sul tema in esame, stante l'assoluta necessità di rivedere con urgenza il sistema delle sanzioni nel settore ittico che già nella prima fase in applicazione si sono rivelate del tutto sproporzionate e che per questo rischiano di portare al collasso un settore che assicura un impiego a 30 mila addetti.

Facendosi portavoce delle richieste avanzate dall'Associazione « Marinerie d'Italia e d'Europa » pone all'attenzione dei colleghi e del Governo l'esigenza di una completa revisione del sistema sanzionatorio previsto per le imprese della pesca soprattutto in riferimento ai numerosi obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti UE concernenti il così detto « controllo pesca », ed, in particolare, della completa riformulazione delle sanzioni previste per le « infrazioni gravi » poiché è indispensabile un notevole alleggerimento delle stesse in termini economici.

Ricorda che i richiamati regolamenti europei contengono la specifica raccomandazione che le sanzioni siano effettive, proprozionate e dissuasive e che la definizione di « carattere grave della violazione » è lasciata di fatto alle autorità competenti dei singoli Stati membri. Rileva, a tal proposito, che l'Italia in questo caso è stata più realista del re, in quanto con la legge n. 154 del 2016 sono state introdotte sanzioni amministrative per importi che appaiono del tutto sproporzionati a quelle che possono essere le violazioni commesse. Tale valutazione, a suo avviso, vale in special modo per le violazioni che si sostanziano nella detenzione a bordo di prodotto ittico considerato di taglia inferiore al minimo previsto dalla legge, in totale spregio al richiamato principio di proporzionalità. Si riferisce, ad esempio, al fatto che per la detenzione a bordo soltanto di 5,700 chilogrammi di prodotto ittico sottomisura di una determinata specie, anche in presenza della prevista tolleranza del 10 per cento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro. Fa presente inoltre che, le sanzioni sono raddoppiate se le specie in questione sono quelle del tonno rosso e del pesce spada.

Fa presente, inoltre, la necessità di intervenire anche sulle modalità di funzionamento del *log-book* elettronico di bordo, che tiene conto del pescato e della zona in cui avviene la battuta di pesca, il cui sistema informatico ha evidenziato delle carenze.

In conclusione, ritiene che, pure a voler riconoscere che il legislatore nell'approvare la legge n. 154 del 2016 è stato mosso da buone intenzioni, occorre, tuttavia, prendere atto che tale legge, messa alla prova della fase applicativa, ha prodotto risultati disastrosi. È necessario, pertanto, che tutte le forze politiche collaborino per realizzare interventi correttivi a salvaguardia di un settore importantissimo del comparto primario.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando al collega Pagano, ricorda che anche il Gruppo al quale egli all'epoca apparteneva ha votato a favore della legge n. 154 del 2016, ora tanto criticata. Informa poi i colleghi di aver preso parte, nella giornata di ieri, insieme ai colleghi L'Abbate e Zaccagnini, ad un incontro presso gli uffici della Presidenza della Camera con una delegazione dell'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, al termine del quale è stato predisposto un documento sul quale i Gruppi parlamentari presenti e i rappresentanti dell'Associazione hanno convenuto e che intende sottoporre all'attenzione della Commissione.

Fa presente, quindi, che con tale documento i Gruppi che hanno preso parte all'incontro hanno convenuto che il progetto di legge sulla filiera ittica verrà discusso nel più breve tempo possibile e comunque con l'impegno di definirla entro il prossimo mese di maggio; che nell'ambito della discussione di tale proposta di legge verrà valutata la necessità di rivedere, alla luce delle difficoltà applicative emerse nell'attuazione della specifica norma del Collegato agricolo, le norme sulle sanzioni.

Sottolinea inoltre che in tale documento si è convenuto di promuovere un'audizione dell'Associazione Marinerie d'Italia presso la Commissione Agricoltura nell'ambito della discussione sulla legge sulla filiera ittica per illustrare gli ulteriori punti oggetto della piattaforma

presentata dall'Associazione stessa e individuare le relative soluzioni possibili e che la tutela del reddito dei pescatori e di tutta la filiera ittica resta un obiettivo fondamentale sul quale i gruppi parlamentari presenti all'incontro si impegnano con tutte le energie e con la massima concertazione.

Fa presente che alcune marinerie hanno ritenuto di non aderire al documento che ha testé illustrato, tuttavia, non essendo quella istituzionale la sede in cui fare polemiche, invita tutti i Gruppi a collaborare nel perseguimento dell'importante obiettivo di riprendere l'esame del progetto di legge sulla filiera ittica nel quale possono trovare una soluzione le numerose questioni problematiche che affliggono oggi il settore.

Laura VENITTELLI (PD), nell'associarsi alle parole del capogruppo del PD, onorevole Oliverio, fa presente che la risoluzione di cui è prima firmataria prende le mosse dalla situazione di crisi nella quale versa il settore ittico per individuare le risposte, anche di tipo normativo, che appaiono necessarie.

Le problematiche vissute dal comparto discendono, per molti aspetti, dall'osservanza delle regole europee. Per tale ragione, ritiene che, la legittima battaglia per mutare un quadro normativo sfavorevole dovrebbe svolgersi altrove, presso le sedi deputate ad assumere le decisioni e, cioè, presso la Commissione europea, presso il Parlamento europeo e, segnatamente, presso la Commissione pesca.

Dopo aver precisato di aver tentato Ella stessa un'infruttuosa interlocuzione con rappresentanti del Parlamento europeo, osserva come i principali problemi posti dalla normativa europea risiedano nel fatto che essa non ha trattato specificamente le problematiche della pesca nel Mar Mediterraneo, che sono state affrontate accomunandole a quelle del Mare del Nord, con evidenti ripercussioni molto negative sull'intero comparto.

Nei nostri mari, si pongono temi specifici, come quello della pesca del tonno rosso, ai quali Ella ha tentato di fornire una risposta presentando una specifica risoluzione parlamentare e inserendo un'apposita norma nell'ambito della proposta di legge sull'ittico il cui esame, come noto, ha subito una battuta di arresto per motivi attinenti essenzialmente alla copertura finanziarie.

Appare quindi necessario fornire risposte differenziate a problematiche tra loro diverse, non trattando la pesca del Mare Mediterraneo alla stessa stregua della pesca in altri mari.

L'ultimo aspetto trattato dalla risoluzione a sua prima firma riguarda l'adeguatezza del sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 154 del 2016, così detto collegato Agricolo.

A tale proposito, ricorda che il nuovo impianto normativo, condiviso all'unanimità in sede parlamentare, ha superato il sistema previgente mediante una depenalizzazione delle fattispecie di reato e la loro derubricazione in fattispecie di illecito amministrativo. Si tratta di un sistema che prevede sanzioni elevate – a fronte peraltro di attività palesemente gravi – che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'autore del fatto.

In proposito, anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dal comparto, riterrebbe utile svolgere un'audizione delle Capitanerie di porto anche allo scopo di valutare un eventuale ripensamento del nuovo sistema sanzionatorio.

Silvia BENEDETTI (M5S) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Venittelli di audire le Capitanerie di porto.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, in relazione alle aspre critiche rivolte al sistema sanzionatorio introdotto con la legge n. 154 del 2016, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, in realtà, tale impianto si sta rivelando molto efficace, in quanto dai dati raccolti negli ultimi quattro mesi, i controlli risultano triplicati e le sanzioni dimezzate rispetto ai dati relativi all'anno precedente. Rammenta, inoltre, di aver invitato l'Associazione delle marinerie d'I-

talia al tavolo tecnico istituito presso il MIPAAF sul tema delle sanzioni, che vi ha partecipato senza, tuttavia, evidenziare le problematiche che oggi appaiono emergere, invece, in modo drammatico.

Osserva, inoltre, come fosse necessario prevedere sanzioni dissuasive per contrastare i fenomeni di pesca illegale e di pesca sottotaglia con la quale si reca un danno irreparabile alla fauna marina, che costituiscono fattispecie di fronte alle quali è necessario che l'ordinamento reagisca in modo severo, e tale è l'intenzione dell'attuale Governo.

Con specifico riferimento alle osservazioni del deputato Pagano in merito alla sproporzione delle sanzioni previste per la pesca sotto taglia rispetto all'entità del fatto commesso, ci tiene a precisare che tali sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui le reti da pesca risultino a norma di legge e la specie pescata rientri tra quelle per le quali è previsto il semplice obbligo di sbarco, al quale ovviamente il contravventore ottemperi.

Ritiene inoltre che l'Esecutivo abbia dimostrato concretamente di tenere nella massima considerazione le esigenze del comparto ittico ed, in particolare, la necessità di salvaguardare i posti di lavoro, prevedendo da ultimo, con il decreto-legge così detto mille proroghe, la proroga, anche per il 2017, del finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Ritiene anch'egli che occorra agire innanzitutto in sede europea per ottenere una revisione dei regolamenti in materia di controlli, in quanto essi prescrivono regole troppo rigide ed onerose per le marinerie italiane, che non tengono affatto conto delle peculiarità dei mari nei quali operano i pescatori italiani. Assicura pertanto che il suo Governo interverrà in sede europea per correggere queste storture che, in parte, sono ascrivibili, alla disattenzione dei precedenti Esecutivi.

Ribadisce, infine, la disponibilità del Governo ad un confronto aperto con tutte le rappresentanze degli operatori del settore che avvenga sul merito delle questioni aperte che riguardano il settore ittico. Il Governo sta già facendo la sua parte con la predisposizione di un piano per il rilancio del comparto che preveda anche un pieno ed adeguato impiego delle risorse del fondo per le attività marittime e per la pesca (FEAMP).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge all'esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, si compone, a seguito delle proposte emendative approvate

dalla Commissione Lavoro, di ventisei articoli, suddivisi in tre Capi, relativi, rispettivamente, alla tutela del lavoro autonomo, al lavoro agile e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.

Osserva, quindi, che il provvedimento si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Segnala che il Capo I individua, in primo luogo, l'ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute, precisando che esse si applicano ai rapporti di lavoro autonomo (di cui al titolo III del libro quinto del codice civile), mentre sono esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 del codice civile (articolo 1). Tale Capo non presenta profili di interesse per la Commissione.

Nel dettaglio, esso reca disposizioni in merito alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali (articolo 2); alle clausole e condotte abusive (articolo 3); agli apporti originali e invenzioni del lavoratore (articolo 4). Esso contiene inoltre disposizioni di delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi (articolo 5) e in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche (articolo 6).

Rileva poi che i successivi articoli contengono disposizioni sulla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa –DIS-COLL (articolo 6-*bis*); disposizioni fiscali e sociali (articolo 7); disposizioni riguardanti la formazione permanente (articolo 8); lo sportello per il lavoratore autonomo (articolo 9); nonché la delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 10).

Fa presente che il Capo I contiene, inoltre, norme relative alla partecipazione agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi in appalti privati (articolo 11); alla indennità di maternità (articolo 12). A tal riguardo, faccio presente che l'articolo 12, modificando l'articolo 64, comma 2 del decreto legislativo n. 51 del 2001, consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie), di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Osserva inoltre che, il medesimo Capo reca disposizioni in materia di tutela della gravidanza, malattia e infortunio (articolo 13); di collaborazioni coordinate e continuative (articolo 14); disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10 (articolo 14-*bis*) e istituisce un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (articolo 14-ter).

Sottolinea che il Capo II – che invece reca disposizioni applicabili anche ai lavoratori subordinati del settore agricolo – concerne il lavoro agile o *smart working* e comprende gli articoli da 15 a 20-*bis*, che riguardano: la definizione di lavoro agile e la disciplina delle sue modalità di svolgimento (articolo 15); le modalità di redazione dell'accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso (articolo 16); il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il suo diritto all'apprendimento continuo e alla periodica certificazione delle competenze (articolo 17); il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro (articolo 18); la sicurezza e la tutela contro infortuni e malattie professionali (articolo 19); l'assi-

curazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (articolo 20); le aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano (articolo 20-*bis*).

In particolare, l'articolo 15 precisa che il lavoro agile non rappresenta una nuova tipologia contrattuale, ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

Il medesimo articolo indica che le disposizioni del provvedimento hanno la finalità di promuovere il lavoro agile quale strumento per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La disposizione chiarisce, inoltre, che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La norma precisa, infine, che la prestazione lavorativa è eseguita, in parte, all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 20, nel recare disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, prescrive, al comma 1, la comunicazione obbligatoria dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente, secondo le procedure previste dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996.

Ricorda che la disposizione richiamata dispone che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

Rammenta inoltre che nel settore agricolo, nonché in quello turistico e dei pubblici esercizi, il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

La disposizione richiamata precisa, inoltre, che, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di comunicazione è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Fa presente inoltre che, in base al comma 2 dell'articolo 20, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dell'azienda. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tale tutela si applica anche agli infortuni occorsi in *itinere*, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Rileva infine che il Capo III contiene disposizioni finanziarie (articolo 21) e dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 22).

Luca SANI, *presidente*, in considerazione del fatto che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata di domani, che il provvedimento reca limitati profili che investono la competenza della Commissione, propone che la Commissione concluda l'esame del provvedimento già nella giornata odierna.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, formalizza una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 febbraio scorso il relatore, onorevole Luciano Agostini, ha introdotto la discussione. È poi intervenuto il collega Massimiliano Bernini, alla cui richiesta di svolgere audizioni sul provvedimento ho replicato ricordando come la Commissione di merito abbia già stabilito un calendario di audizioni, che è stato distribuito nella medesima seduta ai colleghi.

Infine, avverte che, stante la calendarizzazione del provvedimento in Aula nelle prossime settimane, sarebbe opportuno che la Commissione rendesse il parere di competenza entro giovedì 9 marzo.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, informa i colleghi che sta partecipando alle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione Ambiente e li invita a fargli pervenire i contributi che ritengano opportuni in tempo utile per consentirgli di predisporre il parere nei tempi indicati dal presidente.

Massimiliano BERNINI (M5S) apprezzando la disponibilità manifestata dal relatore, preannuncia che quanto prima il suo Gruppo gli invierà delle osservazioni.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1º marzo 2017.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune, audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – *Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende* (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5);

considerato favorevolmente che il Programma di lavoro della Commissione, nella parte relativa alle misure volte a favorire la crescita, prevede rilevanti iniziative nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, con particolare riferimento ad una strategia per l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; un quadro di monitoraggio dell'economia circolare che verifichi tra l'altro i benefici per la crescita e l'ambiente, nonché misure riguardanti l'acqua, tra le quali un regolamento che stabilisca i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate per l'irrigazione ed il ravvenamento delle acque sotterranee;

apprezzato che, in tema di energia, il Programma di lavoro della Commissione europea indichi tra le priorità l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili; apprezzato altresì che sia previsto uno specifico impegno da parte della Commissione europea per l'attuazione della Strategia europea, presentata nel luglio 2016, per una mobilità a basse emissioni che miri ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero; preso atto favorevolmente che nell'ambito delle iniziative REFIT, previste nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione annunci la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017 e che la Commissione abbia raccomandato l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti, tra cui quella relativa alle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479);

con riferimento alla Relazione programmatica:

valutati positivamente gli interventi programmati dal Governo tra i quali l'impegno volto a rafforzare, nell'ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità, l'applicazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli e a dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell'ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016; apprezzato altresì che, con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, il Governo auspichi l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre che qualitativi, per favorire una migliore

efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione;

considerati di estrema rilevanza gli impegni assunti dal Governo nei settori dell'agricoltura e della pesca ed, in particolare, l'impegno a seguire i negoziati per la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali evitando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune (PAC); apprezzato che, in tale ambito, con riferimento alle previsioni contenute nella proposta di regolamento « omnibus » COM (2016) 605, recante misure volte a semplificare la PAC, il Governo si impegni a promuovere la riduzione degli oneri burocratici a carico degli agricoltori e delle amministrazioni, oltre alla semplificazione della normativa europea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, in modo da renderla più aderente alle esigenze di una PAC in continua evoluzione;

giudicato con favore che, sempre in relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) espresse nella già richiamata proposta di regolamento COM (2016) 605, nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo intenda chiedere all'Unione europea un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda le materie delle assicurazioni agevolate, per allargare la potenziale platea dei beneficiari della consulenza aziendale, strategica per la riorganizzazione di un sistema di assistenza tecnica alle imprese agricole, che consenta loro di rispondere velocemente alle sfide del mercato globale sempre più competitivo;

ritenuto altresì opportuno l'impegno del Governo di riservare particolare attenzione alla proposta della Commissione sul QFP *post* 2020, prevista per il 2017, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo coerente delle risorse naturali, un modello agricolo in grado di assicurare la sicurezza alimentare, in termini di *food safety* e food security e un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori al fine di consentire il perseguimento dei diversi impegni ambientali connessi alla PAC, migliorando inoltre gli strumenti di gestione del rischio;

apprezzato inoltre che, con riguardo alla revisione della normativa in materia di restituzioni all'esportazione FEAGA (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), il Governo intenda promuovere tutte le iniziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari;

preso atto che l'Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche (IIGG), intenda proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto e che, a tal fine, ritenga utile agire in occasione della revisione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a distanza di beni materiali, oltre a proseguire con l'ottenimento della registrazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali;

preso altresì atto che, a livello internazionale, il Governo si impegni a monitorare l'evoluzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi, tra i quali il Giappone, il Messico, il Cile, e con i Paesi del Mercosur, e dei nuovi negoziati che saranno avviati, in particolare, con l'Australia e la Nuova Zelanda, allo scopo di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche;

apprezzato che, con riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organismi nocivi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento europeo, il Governo intenda avviare i lavori per la predisposizione dei provvedimenti applicativi in ambito nazionale e che, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di rafforzare il controllo, intenda altresì potenziare il programma di *audit* presso i punti di ingresso nazionali

all'importazione di vegetali e di prodotti vegetali, anche al fine di armonizzare le procedure dei controlli su tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che, nei primi mesi del 2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e che nel settore dei fertilizzanti, continueranno i lavori per la revisione della proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009;

valutate con estremo favore le iniziative per la gestione delle crisi dei mercati agricoli, con particolare riguardo ai settori del latte, delle carni suine e dell'ortofrutta, attraverso la promozione di sistemi che favoriscano maggiormente le assicurazioni, la gestione del rischio e la difesa dei redditi e apprezzato l'impegno del Governo a proseguire la propria azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare anche attraverso un aumento della trasparenza, una più equilibrata distribuzione degli utili e l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali;

rilevato inoltre che, con specifico riferimento al settore ortofrutticolo, il Governo riservi particolare attenzione all'adozione di una nuova strategia Nazionale per l'ortofrutta, mentre, per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità, il Governo intenda impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legislazione attualmente vigente in materia di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità;

apprezzato che, in merito all'agricoltura biologica, nel corso del 2017 il Governo intenda porre ulteriore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi, e valutato con estremo favore l'impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la sicurezza e l'elevata qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato, anche a tutela dei consumatori;

giudicato, infine, opportuno, in riferimento al comparto della pesca, l'impegno assunto dall'Esecutivo di incidere nell'ambito dei lavori della riforma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo all'implementazione dell'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture, e di seguire nel corso del 2017 l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca; apprezzato altresì l'impegno, assunto a livello internazionale, di dare seguito all'attività volta al rinnovo di alcuni accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi che interessano anche la flotta italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2016)750);

preso atto dei contenuti emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, svoltasi il 7 febbraio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite XIII (Agricoltura) della Camera e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nonché dei rilievi formulati nella medesima occasione dai rappresentanti delle associazioni di categoria;

considerato che obiettivo dichiarato della proposta è di allineare i contenuti del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione – senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni;

richiamato altresì il considerando n. 3 della proposta, laddove si prevede che le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, e che esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori;

ricordato che il settore delle bevande spiritose è particolarmente sviluppato in Italia, generando il comparto distillatorio circa un miliardo di euro di fatturato e oltre 500 milioni di euro di gettito per l'erario in termini di accisa, e che sono attualmente 38 le indicazioni geografiche relative a bevande spiritose riconosciute dal regolamento (CE) n. 110/2008; si tratta pertanto di un ambito produttivo che merita di essere tutelato da pratiche fraudolente e da concorrenza sleale, fenomeni che negli ultimi anni hanno purtroppo determinato un decremento produttivo non attribuibile ad un calo dei consumi;

valutato pertanto positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla

protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;

rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);

stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);

precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);

stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);

modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

evidenziato che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;

osservato in proposito che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame »;

richiamate al riguardo innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle IG dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se

non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);

ricordato al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia;

ritenuto che tali IG debbano essere confermate ed iscritte nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico – senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

osservato, più in generale, che lo schema di decreto assegna alla Commissione europea poteri di delega in gran parte degli ambiti sinora gestiti con procedura di Comitato per le bevande spiritose, istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89;

rilevato nel contempo che alla procedura di Comitato sono rimesse esclusivamente, ai sensi degli articoli 17, 34 e 39, competenze di esecuzione di normative già definite, quali sono ad esempio le norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e le modalità di indicazione del paese d'origine;

evidenziata infine l'opportunità di modificare ulteriori disposizioni della proposta di regolamento;

osservato in primo luogo che la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine « aroma », rischia di consentire l'immissione sul mercato extraeuropeo di bevande surrogate o, in ambito UE, di prodotti alimentari recanti tali denominazioni, con effetti negativi in termini di concorrenza e di immagine per il settore;

evidenziato che l'articolo 19, comma 1, lettera *f)*, inserisce nel disciplinare relativo alle indicazioni geografiche l'indicazione di informazioni sulla reputazione della bevanda spiritosa, anche ai fini della relativa domanda di registrazione, determinando evidenti difficoltà nelle connesse procedure;

rilevato, con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, che l'articolo 23 prevede che la Commissione esamini le domande ricevute e che tale esame « dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi », dovendo la Commissione, ove il termine sia superato, indicare per iscritto al richiedente i motivi del ritardo;

sottolineato come tale disposizione non garantisca ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate;

viste le norme di cui all'articolo 35, che stabiliscono che, in analogia con quanto previsto per il settore agroalimentare, la verifica del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione sia effettuata almeno dall'autorità competente designata dagli Stati membri o da un organismo di certificazione dei prodotti;

rilevato che, per quanto concerne le bevande spiritose, le produzioni in questione sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento

delle accise, e non appare pertanto necessario mantenere l'intervento degli organismi di certificazione, anche in considerazione del fatto che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

richiamata l'esigenza di una più stringente armonizzazione delle regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti – al fine di contenere le frequenti frodi che si verificano in tale settore – introducendo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità;

osservata infine la presenza di imprecisioni in alcune definizioni contenute negli Allegati I e II – rispetto a quelle contenute agli Allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 – (quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka) e la presenza di un errore nella definizione di *Bevande spiritose di gusto amaro o bitter* (All. II, Parte prima, n. 30), suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande;

impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine « aroma »;

2) all'articolo 19, comma 1, lettera *f)*, si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;

3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;

4) si riformuli l'articolo 27 – laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta

medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;

9) si provveda a correggere la definizione di *Bevande spiritose di gusto amaro o bitter*, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;

10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia;

11) si provveda ad inserire disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito (quale, ad esempio, il metodo Solera);

12) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.

ALLEGATO 3

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;

preso atto favorevolmente che il provvedimento contiene norme volte a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

valutato con favore che tali norme possano applicarsi anche ai rapporti di lavoro subordinato nel settore agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. COM(2016)750 final (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 156

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 158

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese 157

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
COM(2016)750 final.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice,* formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato),* che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), *relatore*, non rilevandosi nel provvedimento profili problematici che investono le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (MDP) preannuncia, a nome del nuovo gruppo al quale appartiene, il voto favorevole sulla proposta formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 1º marzo 2017.

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.25 alle 16.20.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)750 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)750 final);

considerato che la proposta di Regolamento mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110 del 2008 – che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE);

rilevato altresì che il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce del l'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche;

preso atto di quanto affermato nella Relazione che accompagna la proposta di regolamento, laddove si precisa che « oltre all'allineamento al TFUE, la proposta introduce solo poche modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE. Le modifiche nella struttura e nella formulazione sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorare la leggibilità, in linea con l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione »; nella medesima Relazione si afferma che « Tali modifiche di struttura e formulazione, e i pochi adeguamenti tecnici, non alterano il merito delle disposizioni, che resta identico al regolamento (CE) n. 110/2008. Per questo motivo non è stata ritenuta necessaria una valutazione d'impatto »;

valutato positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;

rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei

poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);

stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);

precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);

stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);

modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

osservato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per disciplinare, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

evidenziato tuttavia che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella richiamata Relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;

preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame »;

richiamato altresì il parere espresso lo scorso 15 febbraio dalla 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato, che ha formulato osservazioni contrarie circa la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, ritenendo che « i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearlo agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE »;

osservato pertanto che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione

europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

richiamate in proposito innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle indicazioni geografiche dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);

ricordate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della indicazione geografica e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

richiamate infine le disposizioni di delega di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, che non sembrano limitarsi ai soli elementi « non essenziali » dell'atto legislativo;

considerato pertanto che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di adoperarsi, in sede di negoziato presso le competenti istituzioni europee, affinché siano meglio definiti e limitati i poteri di delega e di esecuzione attribuiti dal provvedimento alla Commissione europea – anche attraverso la riformulazione degli articoli 5, 16, 27, 34, 38, paragrafo 1, e 41, 43 e 46, paragrafo 1 – al fine di garantire che gli elementi essenziali del settore siano riservati all'atto legislativo e non siano oggetto di delega di potere, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 290 del TFUE e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta 161

Audizione del professore Isaia Sales e del professore Enzo Ciconte *(Svolgimento e conclusione)* 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni della Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

La Commissione approva all'unanimità le proposte di deliberazioni in materia di atti di inchiesta.

(La seduta, sospesa alle 14,25 riprende alle 14.30).

Audizione del professore Isaia Sales e del professore Enzo Ciconte.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione del professore Isaia Sales e del professore Enzo Ciconte.

L'audizione ha a oggetto il tema del rapporto tra mafie e massoneria.

Isaia SALES, *professore,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD) e Claudio FAVA (MDP), cui risponde il professore Sales.

Enzo CICONTE, *professore,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD) e i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S), cui risponde il professore Ciconte.

Rosy BINDI, *presidente,* ringrazia il professore Isaia Sales e il professore Enzo Ciconte per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 163

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.40.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del generale Gennaro VECCHIONE, *Comandante del Comando Unità speciali della Guardia di finanza*, accompagnato dal colonnello Giovanni PARASCANDOLO, *Comandante del Nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di finanza*, i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 9.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 165
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.
Audizione comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli *(Svolgimento e conclusione)* 165
Audizione di rappresentanti della Società Italiana di Urologia SIU *(Svolgimento e conclusione)* 166
Audizione del Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone *(Svolgimento e conclusione)* 166
Audizione del Professore Ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie, dell'Università di Bologna, Maurizio Cini *(Svolgimento e conclusione)* 166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

Mercoledì 1º marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.

Audizione comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio VINCELLI, *Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente* il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL) e la deputata Susanna CENNI (PD).

Claudio VINCELLI, *Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Comandante Vincelli, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di rappresentanti della Società Italiana di Urologia SIU.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe CARRIERI, *membro del Comitato Esecutivo della Società Italiana di Urologia SIU*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Carrieri, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonello MIRONE, *Presidente di Federfarma Servizi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*.

Antonello MIRONE, *presidente di Federfarma Servizi*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Mirone, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Professore Ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie, dell'Università di Bologna, Maurizio Cini.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maurizio CINI, *Professore Ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie, dell'Università di Bologna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione riservandosi di consegnare documentazione alla Commissione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*.

Maurizio CINI, *Professore Ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie, dell'Università di Bologna*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il professor Cini, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, una volta pervenuta alla Commissione, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

---

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito esame testimoniale del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa, Col. Claudio De Angelis *(Seguito dell'esame e conclusione)* 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

Comunicazioni del Presidente 168

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito esame testimoniale del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa, Col. Claudio De Angelis.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente,* avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Colonnello Claudio De Angelis, Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa.

Ricorda che il Colonnello De Angelis è stato audito dalla Commissione in forma libera il 7 aprile 2016. Successivamente, nella seduta antimeridiana del 15 febbraio 2017 ha avuto luogo, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, la prima parte dell'esame testimoniale che prosegue nella seduta odierna. Il Colonnello è pertanto audito in qualità di persona informata sui fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Rivolge al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori in seduta segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Paola BOLDRINI (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD), Ivan CATALANO (CI), Paolo COVA (PD), Donatella DURANTI (MDP), Mauro PILI (MISTO), Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Claudio DE ANGELIS, *Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello De Angelis per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 10.15.

Gian Piero SCANU, *presidente*, comunica il calendario dei lavori della Commissione deliberato nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 1º marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.20.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica di aver convocato la Commissione plenaria in data odierna per dare conto dell'attività svolta sinora nell'ambito dell'inchiesta, incaricando a tale scopo il deputato Barbanti di redigere un breve documento, che verrà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, contenente una sintesi del lavoro intrapreso dalla Commissione e degli esiti delle audizioni svolte.

Sebastiano BARBANTI (PD) illustra il citato documento di sintesi.

Paolo COPPOLA, *presidente*, chiede quindi ai commissari se intendano formulare osservazioni o proposte in merito al citato documento di sintesi, tali da fornire una eventuale base di valutazione anche ai fini della predisposizione del programma di lavoro della Commissione per i mesi a venire.

Intervengono a tal fine per formulare osservazioni Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Sergio BOCCADUTRI (PD), Federico D'INCÀ (M5S).

Paolo COPPOLA, *presidente*, nel riservarsi di valutare le osservazioni emerse nella seduta odierna ai fini della predisposizione del programma di lavoro della Commissione per i prossimi mesi, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione VIII) *(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni)* 6

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 3671-*ter* Governo (Parere alla Commissione X) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni)* 7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*TER*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 – Rel. Giorgis (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 8

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 – Rel. Turco (Parere alle Commissioni VII e XII) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione)* 11

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 14

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati 14

Sui lavori della Giunta 15

COMMISSIONI RIUNITE (III, V, VI e XIV Camera e 3ª, 5ª, 6ª e 14ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 16

Audizione in videoconferenza del Commissario europeo per gli affari economici e finanziari, fiscalità e dogane, Pierre Moscovici, sulle priorità economiche e fiscali dell'Unione europea per il 2017 *(Svolgimento e conclusione)* 16

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 19

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della Strategia energetica nazionale (SEN) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

ALLEGATO 1 (Proposta alternative di parere dei deputati Sisto, Menorello, Gigli, La Russa e Calabria) 44

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 46

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi e C. 4284 Turco. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 29

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *c)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *d)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *e)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *f)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 30

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 48

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 36

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 42

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 49

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico. C. 1142 Mantero ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 50

ALLEGATO (Parere approvato) 55

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato ed abb. *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 52

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Esame emendamenti C. 3772 ed abb.-A. 54

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Esame emendamenti C. 3500-A. . 54

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

Audizione di Giacomo Fumu, Presidente della II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, e di Maria Monteleone, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma *(Svolgimento e conclusione)* 54

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 60

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)* 60

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 62

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 62

ALLEGATO (Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 68

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 73

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 73

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 74

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. C. 2607 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 75

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito alla quinta edizione della « Settimana europea », organizzata dal Parlamento europeo, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, dal 30 gennaio al 1º febbraio 2017 81

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 90

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 97

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 97

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 100

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani *(Seguito dell'esame e rinvio)* 100

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 102

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 103

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 104

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 104

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione della Commissione 107

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 107

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 112

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 116

RISOLUZIONI:

7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari.

7-01184 Paolo Nicolò Romano: Blocco dei costi degli abbonamenti all'alta velocità di Trenitalia, potenziamento del servizio ferroviario e sospensione di ulteriori operazioni di quotazione del gruppo Ferrovie dello Stato.

7-01185 Franco Bordo: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti ferroviari sulle tratte con alti flussi di pendolarismo e adeguamento dei meccanismi di determinazione delle loro tariffe.

7-01189 Catalano: Aumenti dei costi degli abbonamenti ferroviari per l'alta velocità e misure volte ad attenuare i disagi dei pendolari *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* . 113

7-01101 Garofalo: Ridefinizione dei parametri di classificazione dei veicoli *(Seguito della discussione e rinvio)* 114

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 115

ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del relatore) 117

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A *(Seguito dell'esame e rinvio)* 115

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 119

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 119

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre, C. 2919 Placido *(Seguito dell'esame e rinvio)* 123

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo 124

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-09245 Silvia Giordano: Iniziative in relazione alla sindrome di Sjögren 125

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 130

5-09703 Colonnese: Iniziative per vietare in sala parto pratiche pericolose come la manovra di Kristeller 126

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 132

5-08608 Mongiello: Rischi per la salute dei consumatori derivanti dall'utilizzo dell'olio di palma 126

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 134

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e rinvio)* 126

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca e C. 3851 Miotto *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4098 Nicchi).* 128

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per i diritti degli anziani (ADA), dell'Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà (ANTEAS), dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER) e di Telefono d'argento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti: Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale 129

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 129

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 137

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 137

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 137

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 147

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)* 138

ALLEGATO 2 (Nuova proposta di documento finale del relatore approvata dalla Commissione) . 150

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 139

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 139

7-01201 Venittelli: Sul sistema dei controlli e delle sanzioni nel settore della pesca *(Discussione e rinvio)* 139

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 142

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione)* . 142

ALLEGATO 3 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione) 155

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00944 e 7-01165 Gallinella e 7-01169 Oliverio, recanti iniziative in materia di Politica agricola comune, audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci 146

AVVERTENZA 146

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. COM(2016)750 final (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 156

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 158

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese 157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente e deliberazioni in materia di atti di inchiesta 161

Audizione del professore Isaia Sales e del professore Enzo Ciconte *(Svolgimento e conclusione)* 161

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 163

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori 165

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.

Audizione comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli *(Svolgimento e conclusione)* 165

Audizione di rappresentanti della Società Italiana di Urologia SIU *(Svolgimento e conclusione)* 166

Audizione del Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone *(Svolgimento e conclusione)* 166

Audizione del Professore Ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie, dell'Università di Bologna, Maurizio Cini *(Svolgimento e conclusione)* 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito esame testimoniale del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa, Col. Claudio De Angelis *(Seguito dell'esame e conclusione)* 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 168

Comunicazioni del Presidente 168

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 169

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

17SMC0007950